

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	139
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	140
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	171
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	186
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	187

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante a seguito delle dimissioni presentate dall'on. Massimiliano Capitanio	3
Comunicazioni del Presidente sulle risultanze dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero »	3

GIUNTA PLENARIA

Lunedì 30 maggio 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 17.10.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante a seguito delle dimissioni presentate dall'on. Massimiliano Capitanio.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che – in data 27 maggio 2022 – l'Assemblea ha preso atto delle dimissioni dell'on. Massimiliano Capitanio, dovute alla sua elezione alla carica di componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Carica che è incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 249 del 1997.

Occorre quindi procedere all'accertamento del subentrante.

Pertanto, propone che la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati – che è la candidata Marina Romanò a seguire immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 15 (Lega), presente nel collegio plurinominale 01 della III circoscri-

zione Lombardia 1, ove era stato eletto l'on. Capitanio.

Se non vi sono obiezioni, darà comunicazione immediata alla Presidenza della Camera di tale accertamento ai fini dei connessi adempimenti. A tal fine sospende brevemente la seduta.

La Giunta concorda.

La seduta è sospesa alle 17.15 e riprende alle 17.20.

Comunicazioni del Presidente sulle risultanze dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente in ordine alle risultanze dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».

Avverte che, in base a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 maggio, è stata predisposta una bozza di

documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che è stata inviata a tutti i componenti della Giunta nei giorni scorsi.

Osserva che nella seduta odierna potrà svolgersi una prima discussione sui contenuti di tale documento, con l'auspicio di individuare unanimemente delle proposte conclusive, che potranno anche avere ad oggetto la modifica di talune modalità di esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. In particolare, invita i colleghi a esprimere le proprie considerazioni sui punti principali contenuti nella bozza del documento inviato, con specifico riferimento: all'ipotesi di riforma del sistema elettorale della circoscrizione Estero (attraverso l'introduzione di liste bloccate o di collegi uninominali e la riforma delle ripartizioni); all'ipotesi di riforma delle modalità di espressione del voto all'estero (mediante la previsione dell'uso dello SPID o l'introduzione del QR code per una maggior garanzia della personalità del voto); all'ipotesi di inversione dell'opzione (prevedendo il voto per corrispondenza come modalità da richiedere da parte dell'elettore residente all'estero, che avrebbe come modalità ordinaria il voto in presenza sul territorio nazionale).

Gregorio FONTANA (FI) sottolinea l'opportunità di approfondimento costituita dall'indagine svolta, che è stata seguita con interesse anche dalle comunità degli italiani all'estero. Reputa condivisibile la bozza di documento predisposta, ma rileva che su alcuni temi come la modifica delle ripartizioni e l'inversione dell'opzione di voto, sui quali è certamente necessaria un'ampia valutazione nelle sedi parlamentari competenti diverse dalla Giunta, non è emerso dall'indagine che la Giunta possa dare ai predetti organi un'indicazione unanime. Osserva che un accordo unanime potrebbe trovarsi sul tema delle modalità di espressione del voto, sul quale la Giunta ha peraltro maggiore competenza, al fine di individuare modalità che garantiscano maggiormente – rispetto al sistema vigente – la personalità del voto. A tal fine sottolinea l'importanza di ricorrere alle tecnologie digitali, che allo stato non risultano ancora in grado di rendere affidabile l'espressione

del voto mediante procedure elettroniche, ma possono essere utili ai fini della garanzia della personalità del voto, attraverso la sostituzione del tagliando elettorale con un documento che l'elettore deve stampare mediante l'utilizzo dello SPID, che tra l'altro sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2023 anche per i cittadini residenti all'estero.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) esprime l'auspicio che il lavoro svolto dalla Giunta possa tradursi in concrete proposte di modificazione alle procedure elettorali che concernono l'espressione del voto degli italiani all'estero. In tal senso, ribadisce il proprio parere favorevole all'ipotesi di cosiddetta inversione dell'opzione, già espresso nel corso delle audizioni. Sottolinea che la maggioranza degli auditi si è sostanzialmente pronunciata a favore di tale inversione, compreso il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha evidenziato come l'attuale sistema non sia più sostenibile. Osserva, inoltre, che i rappresentanti del Ministero dell'interno, se per un verso hanno sottolineato i possibili effetti in termini di riduzione della partecipazione al voto – come accaduto in occasione delle recenti elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) – per altro verso, hanno comunque riconosciuto che l'inversione dell'opzione rappresenterebbe una semplificazione delle attuali procedure. Evidenzia, ancora, che due dei tre rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero si sono espressi in senso contrario all'inversione dell'opzione; tuttavia, il terzo rappresentante audito si è detto favorevole. A suo avviso, comunque, le elezioni dei Comites non rappresentano un elemento utile di confronto con le elezioni politiche, perché si tratta di organismi poco noti agli italiani all'estero. Sottolinea poi che vi sono tre possibili motivi per i quali gli italiani all'estero non esercitano il loro diritto di voto: il primo consiste nel fatto che alcuni connazionali non hanno intenzione di votare; il secondo è rappresentato dal fatto che talvolta l'elettore non riesce a votare perché non riceve il plico o non riceve in tempo il duplicato del plico che ha richiesto; infine, accade che taluno non riesce a votare perché non conosce le mo-

dalità con le quali può farlo concretamente. Evidenzia che l'inversione dell'opzione, se adottata, consentirebbe di risolvere per lo meno alcune difficoltà sopra indicate; a tal fine, sarebbe necessaria una campagna informativa rivolta a tutti gli italiani all'estero, eventualmente attraverso l'invio di una specifica comunicazione sulle nuove modalità di esercizio del diritto di voto. Rileva che dalle audizioni è emerso che il voto in presenza nelle sedi diplomatiche e consolari all'estero non è praticabile e che il voto elettronico, pur rappresentando sicuramente la strada da percorrere per il futuro, non è applicabile nel breve periodo. Osserva che, al fine di una maggior garanzia della personalità del voto, dovrebbe essere superato l'attuale meccanismo di inserimento del tagliando elettorale all'interno del plico, che dovrebbe essere sostituito da modalità cartacee o digitali di produzione del tagliando medesimo da parte dell'elettore. Sottolinea, inoltre, l'importanza che all'elettore sia sempre consentito tracciare informaticamente il plico in tutto il suo percorso, dal momento in cui esso viene spedito al suo indirizzo a quello in cui esso viene sottoposto a scrutinio. Conclusivamente, osserva che – anche se non accadrà in questa occasione – il tema dell'inversione dell'opzione, così come quello della legge sulla cittadinanza, dovrà essere necessariamente affrontato in un prossimo futuro, visto l'aumento costante del numero degli italiani residenti all'estero.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) ritiene che dall'indagine conoscitiva sia emersa la necessità di modificare l'attuale modalità di esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero e di riformare il sistema elettorale per l'elezione nella circoscrizione Estero. Auspica che la Giunta possa dare indicazioni unanimi su tali temi. Personalmente, si dichiara favorevole alla inversione dell'opzione, sulla quale rileva peraltro che sono state espresse anche alcune perplessità da parte del Ministero dell'interno per ciò che attiene alla ipotizzata riduzione del tasso di partecipazione al voto. Al riguardo sottolinea, tuttavia, che i dati ufficiali circa la partecipazione al voto degli italiani all'estero potrebbero es-

sere sovrastimati, in considerazione della difficoltà di garantire il principio di personalità del voto. In caso di mancata unanimità su questa ipotesi, rileva l'opportunità di ulteriori approfondimenti con esperti della materia sul voto elettronico, ricordando che oltre alla personalità è fondamentale anche la segretezza del voto. Quanto al sistema elettorale, si dichiara favorevole all'introduzione, in tutte le ripartizioni della circoscrizione Estero, di collegi uninominali maggioritari, che consentirebbero di arginare alcune criticità che sono state riscontrate con riferimento all'espressione del voto di preferenza.

Alessandro MELICCHIO (M5S) osserva che l'indagine conoscitiva ha consentito ai membri della Giunta di avere una maggiore conoscenza dei problemi posti dall'attuale sistema di elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero, la cui modifica è però di competenza di altri organi parlamentari. Rileva che la Giunta potrebbe sottoporre agli organi competenti alcuni temi sui quali vi è unanimità di vedute. A tal proposito, esprime perplessità sull'introduzione dei collegi uninominali maggioritari e sulle liste bloccate, perché si corrobberebbe il rischio di eleggere parlamentari privi del sufficiente collegamento con i territori che sono chiamati a rappresentare; si dichiara pertanto favorevole a conservare il voto di preferenza. Rileva che alcune criticità emerse appaiono risolvibili con la digitalizzazione e con il tracciamento dei plichi. Sull'inversione dell'opzione osserva che, al netto di chi non si è espresso, vi è stato una convergenza importante degli auditi in senso favorevole, sebbene vi possano essere sensibilità diverse tra i gruppi parlamentari. A suo avviso, l'inversione dell'opzione consentirebbe di risolvere in modo più semplice alcuni problemi, sollevati da alcuni auditi, attraverso l'adozione di misure volte a introdurre requisiti formali per potere esercitare il diritto di voto all'estero. Ricorda di avere espresso il proprio parere favorevole sul voto elettronico, ma riconosce che dalle audizioni è emerso che non vi sono le condizioni tecnologiche per la sua applicazione già dalle prossime elezioni politiche.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, rileva che, come già osservato da alcuni intervenuti, la Giunta non ha dirette competenze legislative. Ritiene che la legge che disciplina l'elezione dei parlamentari all'estero dovrà essere necessariamente modificata a seguito della riduzione del numero di parlamentari conseguente alla recente riforma costituzionale. Sul punto, afferma che la Giunta potrà fornire proprie indicazioni ai competenti organi della Camera solo ove si raggiunga l'unanimità dei propri componenti.

Dal punto di vista teorico, il voto elettronico costituirebbe la soluzione migliore al problema della personalità e della effettività dell'esercizio del voto. Tuttavia, attualmente tale opzione non appare garantire sufficienti livelli di sicurezza informatica.

Per ciò che invece attiene all'inversione dell'opzione, occorre considerare che essa – pur rappresentando in astratto una valida soluzione a molte criticità emerse – ha

però fatto registrare obiezioni, anche di carattere tecnico, in particolare da parte dell'amministrazione del Ministero dell'interno, che non appaiono infondate. Ritiene che il punto sul quale sia emersa unanimità di vedute sia quello della digitalizzazione delle procedure, finalizzata alla maggiore garanzia della personalità del voto attraverso l'utilizzo di strumenti quali lo SPID o il *QR code*, auspicando che tali strumenti possano essere effettivamente impiegati in piena sicurezza già in occasione delle prossime elezioni. Si riserva pertanto di predisporre una bozza di sintesi delle proposte della Giunta da sottoporre all'attenzione dei Gruppi, che sarà oggetto di discussione nella prossima seduta, quando la Giunta potrà approvare il documento finale dell'indagine conoscitiva.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 17.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina	7
---	---

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Audizione, in videoconferenza, del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	7

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 maggio 2022.

Audizione informale della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

AUDIZIONI

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione, Fabio MELILLI.

La seduta comincia alle 15.30

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Fabio MELILLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi GALLO (M5S), che interviene da remoto, Luca SANI (PD), Ylenja LUCASELLI (FDI), Tullio PATASSINI (LEGA), che interviene da remoto, Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Fabio MELILLI, *presidente della V Commissione*, ai

quali replica Roberto CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	9
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente della VIII Commissione Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 17.35.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima.

COM(2021)556 final e allegato.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, fa presente che la proposta di regolamento in esame fa parte del pacchetto denominato « Pronti per il 55% (*Fit for 55%*) » presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del collega relatore Pellicani, presenta una proposta di documento finale che ritiene rappresenti una sintesi equilibrata elaborata a conclusione di un articolato ciclo di audizioni (*vedi allegato*).

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha tuttavia fatto pervenire per le vie brevi la sua valutazione favorevole sul documento in esame.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori (*vedi allegato*).

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso,

oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 17.40.

ALLEGATO

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni VIII e IX,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima;

premesso che:

la proposta di regolamento è volta a modificare il regolamento (UE) 2019/631, al fine di rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, rendendo più rigorosi i requisiti di riduzione attuali, al fine di conseguire una diminuzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

la proposta prevede pertanto che, dal 1° gennaio 2030, si applichino nuovi obiettivi espressi come diminuzioni percentuali rispetto al livello di emissioni del 2021;

a decorrere dal 1° gennaio 2035, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali leggeri nuovi, si propone una riduzione delle emissioni del 100 per cento, sempre rispetto al target del 2021, prevedendo che da tale data tutte le autovetture e tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi siano a emissioni zero;

considerato che:

è necessaria un'attenta valutazione delle misure proposte, anche alla luce del mutamento degli scenari di riferimento e della loro evoluzione;

a distanza di mesi dalla presentazione della proposta di regolamento e dalla valutazione di impatto su cui si basa, si è registrato infatti un significativo aumento dei prezzi dell'energia, che rischia di perdurare anche nei prossimi mesi con pesanti conseguenze economiche e sociali;

appare opportuno valutare l'impatto della proposta sulla produzione dei veicoli commerciali leggeri, che comprende gamme di prodotto diverse, di cui solo una parte derivante dall'automobile, e richiede una specifica attenzione nella modulazione degli obiettivi di riduzione;

la proposta è complementare con altre iniziative del pacchetto denominato « Pronti per il 55% », in particolare con la proposta di regolamento per la rapida realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (*alternative fuels infrastructure regulation*, AFIR), che costituisce la premessa per la diffusione di veicoli a basse o zero emissioni, tenuto conto peraltro della disomogeneità delle infrastrutture di ricarica nel territorio dell'Unione europea e della particolare concentrazione in alcuni mercati;

si prevede la soppressione a decorrere dal 2030 della cosiddetta « deroga per piccoli volumi », attualmente prevista per i costruttori di un numero annuo di auto-

vetture nuove compreso tra 1.000 e 10.000 unità o di veicoli commerciali leggeri nuovi compreso tra 1.000 e 22.000 unità, consistente nella possibilità di negoziare con la Commissione europea *target* specifici, tenendo conto del potenziale di riduzione del produttore e delle caratteristiche del mercato di riferimento;

il settore automobilistico, che rappresenta una componente rilevante dell'economia europea con oltre il 7 per cento del PIL europeo e l'occupazione – diretta, e nell'indotto – di 14,6 milioni di europei, dovrà affrontare una profonda trasformazione strutturale che andrà gestita con misure per accompagnare la filiera nella transizione ecologica;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

rilevata, infine, la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) occorre collegare strettamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali

leggeri nuovi alla effettiva realizzazione di un'adeguata infrastruttura di ricarica dei combustibili alternativi sul territorio dell'Unione europea;

2) si preveda, anche oltre il 2030, la possibilità riconosciuta ai costruttori di un numero di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione inferiore, rispettivamente, a 10.000 e a 22.000 unità, di presentare una domanda di deroga rispetto agli obiettivi specifici per le emissioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuna una valutazione dell'impatto degli obiettivi e delle misure proposti, in considerazione del conflitto in corso in Ucraina e delle ricadute nel settore dell'energia, al fine di coniugare debitamente la salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

b) occorre diversificare gli obiettivi di prestazione richiesti per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri di nuova produzione, tenuto conto delle diverse caratteristiche tecniche di questi ultimi, valutando la possibilità di fissare *target* e scadenze temporali diversi per le due categorie, nonché una maggiore gradualità nell'introduzione dei *target* di riduzione stessi;

c) si valuti l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano ai produttori di far valere l'utilizzo di carburanti rinnovabili, ai fini del rispetto del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni;

d) è necessario accompagnare la trasformazione del settore automobilistico con iniziative per rafforzare le capacità di ricerca e innovazione, nonché con politiche del lavoro e una solida strategia industriale per la riconversione del settore.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, in merito all'attuazione del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto del prefetto Demetrio Martino, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto 13

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon border adjustment mechanism*). COM(2021)564 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 13

ALLEGATO (*Documento finale approvato*) 15

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, in merito all'attuazione del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto del prefetto Demetrio Martino, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente della VIII Commissione Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 16.40.

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon border adjustment mechanism*). COM(2021)564 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, fa presente che la proposta di regolamento in esame fa parte del pacchetto denominato « Pronti per il 55% (Fit for 55%) » presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, Tullio Patassini, presenta una proposta di

documento finale con osservazioni (*vedi allegato*).

Sottolinea l'importanza della proposta di nuovo regolamento in titolo che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere volto, progressivamente a diventare un'alternativa al sistema ETS. Evidenzia che il CBAM può rappresentare un meccanismo valido non solo ai fini ambientali ma anche utile al sistema produttivo e alle imprese italiane ed europee in quanto, se ben attuato, contribuisce a rendere meno conveniente delocalizzare la produzione. Evidenzia, tuttavia, che per realizzare tali risultati è necessario che il sistema sia interpretato e attuato correttamente perché altrimenti si corre il rischio che si raggiungano obiettivi del tutto opposti e, anche attraverso un depotenziamento involontario della tutela della concorrenzialità delle imprese dell'Unione, si realizzi una eterogenesi dei fini. Per tale motivo auspica che la Commissione europea possa ben proseguire i suoi lavori e adotti gli opportuni atti delegati in modo attento per evitare tali possibili negative conseguenze e per raggiungere, al contrario, quei buoni obiettivi che ci si è proposti.

Rossella MURONI, *presidente*, si associa all'augurio che si tratti di un meccanismo

efficace, stante anche la sopravvenuta consapevolezza dell'importanza dell'indipendenza produttiva evidenziata dalla crisi ucraina.

Tullio PATASSINI (LEGA), *relatore per l'VIII Commissione*, tiene a ringraziare gli uffici per la fattiva collaborazione nella stesura di una proposta di documento finale che a suo giudizio risponde in maniera adeguata ed equilibrata alle esigenze del sistema economico nazionale.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha tuttavia fatto pervenire per le vie brevi la sua valutazione favorevole sul documento in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 16.45.

ALLEGATO

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon border adjustment mechanism*). COM(2021)564 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni VIII e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564);

premesso che:

la proposta di regolamento disciplina l'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, anche noto come CBAM), con la finalità di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'UE, derivante dall'accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei;

il meccanismo integra il sistema istituito per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE (*EU Emission Trading System*, ETS), applicando un complesso equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione di alcune categorie di merci;

considerato che:

la proposta di regolamento definisce il funzionamento del nuovo meccanismo nei suoi elementi principali, demandandone la determinazione di aspetti specifici a una serie di atti di esecuzione e di atti delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative l'ampliamento del suo ambito di applicazione;

si prevede l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato;

il CBAM dovrebbe diventare progressivamente un'alternativa ai meccanismi

già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote che, a partire dall'avvio del CBAM nel 2026, verranno gradualmente ridotte fino ad essere eliminate nel 2035, come previsto dalla proposta di revisione del sistema ETS;

il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto il 15 marzo un orientamento generale sulla proposta, riservandosi di avviare i negoziati con il Parlamento europeo solo dopo aver approfondito ulteriormente alcune questioni, quali l'eliminazione graduale, nei settori interessati dall'introduzione del meccanismo, delle quote gratuite assegnate nell'ambito della direttiva ETS, nonché lo studio di soluzioni, compatibili con l'Organizzazione mondiale del Commercio, per limitare la potenziale rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ legata alle esportazioni;

il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato tra l'altro la necessità di una maggiore cooperazione internazionale con i paesi terzi per promuovere politiche di fissazione del prezzo del carbonio a livello globale;

la proposta di regolamento disciplina le modalità con cui le autorità doganali dovrebbero gestire le procedure per la gestione delle merci alla frontiera;

dovrebbe essere attentamente valutato l'impatto del meccanismo sulle industrie a valle, specie per i settori la cui offerta nel mercato interno dell'UE è insufficiente per la domanda dell'industria europea;

rilevata l'importanza che una risorsa basata sul meccanismo di adeguamento

mento del carbonio alle frontiere rappresentano una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo sul documento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

acquisito il parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta dell'11 maggio 2022;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto delle strette interrelazioni tra la revisione del sistema ETS e l'introduzione del CBAM, occorre definire in modo coordinato le due normative, nonché monitorare il processo di determinazione di aspetti specifici del meccanismo stesso e la sua attuazione, al fine non solo di verificarne l'impatto sulle imprese e sui consumatori ma di valutarne altresì l'effettiva efficacia, anche per la futura applicazione ad altri settori;

b) in ragione della progressiva applicazione del CBAM accompagnata a una graduale riduzione delle assegnazioni gratuite, sarebbe opportuno assicurare una

corrispondenza tra i due sistemi con riguardo al calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti;

c) si ritiene opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione con applicazione anche finanziaria della misura per verificare il corretto funzionamento del meccanismo ai fini degli obiettivi che si propone e per valutare gli impatti effettivi su tutta la catena del valore dei prodotti, prevedendo la cessazione delle compensazioni dei costi indiretti di CO₂ per le imprese esposte al *Carbon leakage* solo in seguito alla completa decarbonizzazione del sistema elettrico, nonché la riduzione al minimo della differenza tra emissioni dirette e costi indiretti e la piena valutazione degli impatti sulle imprese a valle nella catena di approvvigionamento;

d) si ritiene opportuno prevedere momenti intermedi di valutazione dell'efficacia del sistema da parte della Commissione con possibilità di sospendere la misura qualora si dimostrasse non efficace;

e) appare necessario rafforzare le misure antielusione nella proposta della Commissione, tenendo conto anche del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ da parte di paesi terzi che potrebbero redistribuire i flussi di esportazioni inviando i prodotti a basse emissioni di carbonio verso l'Europa e quelli ad alta impronta di carbonio verso paesi extra-UE;

f) appare opportuno – nell'ambito del previsto ampliamento dell'elenco delle merci incluse nel CBAM ad altri prodotti importati dagli Stati membri – tenere conto della necessità di includere anche i prodotti a valle del ciclo produttivo delle merci incluse nel CBAM;

g) appare opportuno valutare, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), misure che possano salvaguardare la competitività delle imprese europee in relazione alle esportazioni;

h) si valuti l'opportunità di meglio chiarire le modalità di coinvolgimento e

coordinamento delle autorità doganali degli Stati membri nell'attuazione del meccanismo;

i) appare necessario delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

j) appare necessario infine verificare attentamente l'impatto del meccanismo nei settori in cui le importazioni si rendono necessarie a causa di un'insufficiente offerta all'interno dell'Unione europea, al fine di valutare la possibilità di adottare specifiche misure per le imprese operanti in tali settori.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei seguenti atti del Governo: – Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381) – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382) – Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383).
- Audizione di rappresentanti del WWF Italia, della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), della Lega antivivisezione (LAV), della Lega per l'abolizione della caccia (LAC) e di Legambiente 18
- Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), della Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dell'Associazione nazionale italiana imprese settore animali domestici (AISAD) – Confesercenti 18

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 maggio 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei seguenti atti del Governo: – Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381) – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382) – Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di

commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383).

Audizione di rappresentanti del WWF Italia, della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), della Lega antivivisezione (LAV), della Lega per l'abolizione della caccia (LAC) e di Legambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.45.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), della Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dell'Associazione nazionale italiana imprese settore animali domestici (AISAD) – Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	34
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come base</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 13 maggio prossimo: pertanto, in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di concludere l'esame in sede referente entro la seduta di domani, ovvero di mercoledì.

Avverte quindi che sono state presentate 69 proposte emendative (*vedi allegato 1*) al provvedimento.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto rammenta in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, come esso affronti un ambito materiale circoscritto, in quanto:

all'articolo 1 si prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio;

all'articolo 2 si prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa in materia di adempimenti co-

muni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione; inoltre si prevede che la disciplina ivi introdotta trovi applicazione anche quando le elezioni amministrative siano regolate da norme regionali;

sempre all'articolo 2, si prevede che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali;

all'articolo 3 si introduce una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

all'articolo 4 – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – si conferma sostanzialmente la disciplina circa l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, già prevista nel 2020 e nel 2021;

all'articolo 5 si dispone che le operazioni di votazione oggetto del decreto-legge si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituendo inoltre un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale;

all'articolo 6 si riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscri-

zionali dell'anno 2022, si riduce, esclusivamente per le elezioni del 2022, il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista e si prevede, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e sempre per le elezioni 2022, che non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto;

sempre all'articolo 6, si interviene sul meccanismo della sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum*, rifinanziando inoltre per un milione di euro per l'anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato a tale sperimentazione introdotto dalla legge di bilancio 2020;

all'articolo 7, modificando a regime soprattutto la legge n. 459 del 2001:

si prevede l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle diverse ripartizioni;

si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, e sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa, comprensiva dei territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

si definiscono le modalità per la trasmissione dei plichi inviati dai responsabili degli uffici consolari, disponendo che compete all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'invio agli uffici decentrati;

si interviene sulla disciplina secondo cui, al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'Ufficio centrale i verbali dei seggi, e secondo cui, concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero, proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti;

si modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, stabilendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'Ufficio centrale di Roma sia presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali;

si estendono, per quanto di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento pre-elettorale, le previsioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, relative agli Uffici territoriali del Governo, alle Corti di appello, alle commissioni elettorali comunali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, attualmente riferiti alle sole sedi di Roma, altresì alle nuove sedi decentrate di Milano, Bologna, Firenze e Napoli coinvolte nelle operazioni preliminari, e si estendono, attraverso modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, le disposizioni relative alle operazioni di scrutinio, già previste per l'Ufficio centrale di Roma, ai nuovi uffici decentrati.

Rileva quindi, in sintesi, come il decreto-legge non operi alcun generale ridisegno a regime della disciplina elettorale, ma intervenga, con disposizioni temporanee relative al solo 2022, su aspetti circoscritti della cosiddetta « legislazione elettorale di contorno » (segnatamente per quanto attiene

alle operazioni di voto, alle sezioni elettorali nelle strutture sanitarie e ai seggi speciali, all'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o a isolamento, ai protocolli sanitari nei seggi), anche riducendo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali, nonché il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, oltre a intervenire a regime sulle strutture – istituite presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle diverse ripartizioni della circoscrizione Estero, e sulla disciplina che regola tale attività di spoglio, nonché a intervenire sulla sperimentazione della modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum*.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Siragusa 2.1 e l'analogo Baldino 2.2, i quali intervengono sulla normativa referendaria, introducendo una previsione in base alla quale in ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo sul quadro normativo di riferimento del *referendum*, sulle posizioni dei promotori e delle posizioni contrarie, nonché sul contenuto essenziale di ciascun quesito;

Baldino 2.01, il quale introduce una nuova normativa a regime la quale, attraverso l'introduzione del certificato elettorale digitale, consente agli elettori che non possano recarsi al proprio seggio di votare anticipatamente in località anche diversa da quella di residenza, in cabine elettorali collocate presso uffici postali o uffici comunali o circoscrizionali;

Montaruli 3.1, limitatamente al comma 1-ter, il quale riconosce la lingua italiana

dei segni come lingua propria della comunità dei sordi;

Madia 4.01, il quale, riprendendo quasi integralmente il contenuto della proposta di legge C. 1714 Madia, in corso di esame in sede referente presso la Commissione (con le abbinata proposte di legge C. 3003, C. 3007, C. 3023, C. 3026), la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal 20 giugno prossimo, detta un'articolata disciplina concernente l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per le consultazioni elettorali relative alle Camere, al Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie, introducendo in tale ambito, tra l'altro, la modalità di voto per corrispondenza, relativamente all'elezione dei componenti del Parlamento europeo, della Camera e del Senato, per gli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cura: rileva quindi come la proposta emendativa stabilisca una disciplina innovativa a regime su una tematica che non è oggetto di alcuna previsione sostanziale del decreto-legge; a tale riguardo, al di là dei richiamati profili di estraneità per materia, fa presente come sarebbe problematico, per quanto attiene al rispetto del principio di economia procedurale, procedere all'esame di tale tematica quando è già in discussione presso la Commissione un provvedimento sostanzialmente identico, la cui discussione in Assemblea è prevista a distanza di una sola settimana dalla discussione del disegno di legge in esame;

Zanichelli 4.02, il quale modifica la disciplina relativa alla compilazione delle liste elettorali, prevedendo che esse siano sdoppiate in due registri alfabetici, nonché stabilendo che in tali liste sia indicato, in luogo del cognome del marito, il codice fiscale;

Gentile 6.3, il quale, intervenendo sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, estende anche ai comuni inferiori a 5.000 abitanti la previsione secondo cui, nelle liste per le elezioni comu-

nali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; inoltre la proposta emendativa, intervenendo sul testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti differisce al primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge l'applicazione della previsione secondo cui la Commissione mandamentale elettorale deve ricusare le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e ridurre quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo;

Ciampi 6.17, il quale dispone la disapplicazione, per il 2022 e il 2023, del comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, relativo ai requisiti temporali per l'eleggibilità a presidente della provincia;

Colletti 6.01, il quale reca una serie estremamente vasta di modifiche alla disciplina elettorale sostanziale della Camera, volte a realizzare la riforma elettorale, introducendo in tale ambito il sistema proporzionale, oltre a conferire una delega legislativa al Governo;

Costa 6.02, il quale modifica la tempistica concernente la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali;

Parisse 6.018, limitatamente ai commi 2 e 3, i quali prorogano il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico);

Scanu 6.021, il quale proroga il termine entro il quale i partiti politici iscritti

nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico);

Lollobrigida 6.022, il quale inserisce 8 nuovi articoli, i quali dettano un'articolata disciplina relativa all'elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, disciplinano le modalità di indizione delle elezioni, la presentazione delle liste e delle candidature, le modalità di voto le operazioni di spoglio dei voti;

Silvestroni 6.023, il quale introduce l'elezione diretta del Presidente della provincia e del consiglio provinciale;

Silvestroni 6.024, il quale introduce l'elezione diretta del Presidente della provincia;

Silvestroni 6.025, il quale introduce l'elezione diretta del consiglio provinciale;

Silvestroni 6.026, il quale introduce l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano;

Silvestroni 6.027, il quale interviene sulla disciplina degli organi delle città metropolitane e delle province, prevedendo che il Sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana e la giunta provinciale, la quale viene reintrodotta tra gli organi delle province;

Siragusa 7.2, l'analogo Baldino 7.3 e l'analogo Siragusa 7.4, limitatamente alla lettera a), i quali intervengono sulla disciplina del voto per corrispondenza per i cittadini residenti all'estero, nonché per i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero e per i loro familiari conviventi, prevedendo che possano votare per corrispondenza gli elettori che esprimano un'op-

zione in questo senso, mentre gli altri votano in Italia nelle liste sezionali in cui siano iscritti;

Siragusa 7.5, il quale modifica l'elenco delle ripartizioni della Circostrizione Estero;

Siragusa 7.6, il quale interviene sulla disciplina relativa alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni della Circostrizione Estero, nonché sul numero minimo di seggi assegnati a ciascuna ripartizione;

Siragusa 7.01, nonché Siragusa Dis. 1.01 e Dis. 1.02, i quali conferiscono deleghe legislative al Governo;

Siragusa 7.02, il quale interviene sulla normativa referendaria, introducendo una previsione in base alla quale in ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo sul quadro normativo di riferimento del *referendum*, sulle posizioni dei promotori e delle posizioni contrarie;

Baldino 7.03, il quale interviene sulle caratteristiche fisiche delle urne elettorali.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa innanzitutto che la Confe-

renza dei presidenti di gruppo ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 24 giugno prossimo: pertanto, per rispettare tale termine, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la seduta di mercoledì 22 giugno prossimo, al fine di consentire agli uffici la predisposizione del testo A.

In tale contesto fa presente che finora, dopo 12 sedute di votazioni, svolte a partire dal 13 aprile scorso, per un totale di circa 17 ore, sono stati votati solo 28 emendamenti su un totale di 499 proposte emendative ammissibili, rimanendo quindi da votare 471 proposte emendative.

È pertanto del tutto evidente come, tale andamento dei lavori, alla luce dell'elevato numero di votazioni ancora da effettuare, risulti assolutamente incompatibile con l'obbligo di concludere tempestivamente l'esame in sede referente del provvedimento, tenuto presente che l'articolo 79, comma 1, del regolamento stabilisce che il procedimento è organizzato in modo tale che esso si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Infatti, continuando a procedere con le attuali modalità, sarebbero necessarie oltre 280 ore di lavoro per concludere il solo esame delle proposte emendative ancora da votare.

Come è noto, finora la Presidenza, in assenza di una data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, ha favorito il più ampio dibattito sulle proposte emendative, consentendo a tutti i deputati che ne hanno fatto richiesta di intervenire, anche più volte, sul medesimo emendamento, senza alcun limite temporale, nella consapevolezza della rilevanza politica del provvedimento, sul quale si registrano posizioni politiche molto diversificate.

Alla luce del fatto nuovo costituito dalla fissazione di un termine entro cui è necessario concludere i lavori, è ora necessario definire una tempistica di esame degli emendamenti tale da ridurre la durata e il numero degli interventi: a tale fine invita i gruppi a intervenire solo sulle proposte emendative ritenute più rilevanti, nonché a

contenere i loro interventi in dichiarazione di voto a non più di 5 minuti per gruppo per ciascun emendamento.

Qualora tale invito non fosse accolto, la Presidenza si riserva di stabilire una modalità organizzativa che consenta di adeguare la discussione su ciascun emendamento al tempo complessivamente disponibile per la Commissione, definendo una durata massima degli interventi in dichiarazione di voto su ciascun emendamento.

In proposito tiene a precisare che l'applicazione di tali modalità si pone nel rispetto del dettato dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, secondo cui le Commissioni in sede referente organizzano i loro lavori secondo principi di economia procedurale, nonché in ottemperanza all'obbligo, gravante sulla Presidenza ai sensi del medesimo articolo 79, comma 1, di organizzare i lavori in sede referente in termini tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'esame e il rispetto della data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Al riguardo, ricorda che numerosi interventi interpretativi assunti dalla Presidenza della Camera, relativi ai predetti principi procedurali, hanno ribadito gli ampi poteri organizzatori attribuiti dal Regolamento ai Presidenti di Commissione al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di riferire all'Assemblea nei tempi fissati dalla programmazione dell'Assemblea.

Tale organizzazione potrà essere decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, con la maggioranza dei tre quarti dei gruppi prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza, dalla Presidenza della Commissione.

In tale ottica, fermo restando che per dichiarazione di voto possono intervenire solo i deputati titolari del diritto di voto in questa Commissione, qualora non si giungesse volontariamente a un significativo snellimento della durata e del numero degli interventi, avverte fin d'ora che sarebbe costretto a consentire, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, un intervento per gruppo su ciascun emendamento

posto in votazione, per una durata, in prima battuta, non superiore a 5 minuti per intervento.

Alla luce del successivo andamento dei lavori, la Presidenza si riserverebbe eventualmente di valutare se rivedere tale tempistica.

In tale contesto ricorda che la citata previsione dell'articolo 85, comma 7, secondo cui su ciascuna proposta emendativa è consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per gruppo, è stata pacificamente applicata in numerosi precedenti in sede referente (da ultimi, I e II riunite del 19 settembre 2002, I Commissione 26 settembre 2005, II Commissione, 30 ottobre 2014; VIII Commissione 15 ottobre 2014, Commissioni riunite VI e X, 29 luglio 2015; si veda anche la lettera della Presidente della Camera del 9 agosto 2013). Segnala, peraltro, che in numerosi precedenti, riscontratisi anche nella precedente legislatura, si è stabilito, ove necessario, di ridurre la durata massima degli interventi da 5 minuti (come previsto dal predetto articolo 85, comma 7) a un tempo inferiore, individuato in relazione ai tempi complessivamente disponibili per le Commissioni (II Commissione, 18 giugno 2013; VIII Commissione, 14 ottobre 2014).

Avverte altresì che, risultando diverse serie di emendamenti riconducibili al medesimo principio emendativo comune, nonché diverse serie di emendamenti che presentano differenze dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre o durate temporali, la Presidenza si riserva:

quanto alla prima fattispecie, di procedere, a votazioni per principi (esplicitamente contemplate dall'articolo 85-bis, comma 1), ponendo in votazione il principio comune agli emendamenti compresi nella medesima serie, respinto il quale si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riconducibili, mentre in caso di approvazione del principio deve essere posto in votazione ciascun emendamento;

quanto alla seconda fattispecie, di procedere, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, ai sensi del quale « Qualora siano stati presentati

ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. », ponendo in votazione, per ciascuna delle serie, il primo e l'ultimo emendamento della serie, nonché un emendamento intermedio.

Qualora tali emendamenti risultassero respinti, si intenderebbero respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie. In caso invece di approvazione del primo emendamento sarebbero posti in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Invernizzi 1.77.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), non comprendendo se la proposta della Presidenza sia solo un mero invito ai gruppi di autoregolarsi nei propri interventi o sia l'anticipazione di forme imminenti di contingentamento dei lavori, intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara, in ogni caso, di non condividere quella che appare una vera e propria accelerazione impressa ai lavori dalla Presidenza, che ritiene abbia assunto una iniziativa solitaria che giudica insolita e poco rispettosa della prassi.

Fa presente, infatti, che secondo consuetudine, qualsiasi proposta di contingentamento, anche laddove sia formulata in termini di invito, dovrebbe essere discussa, eventualmente su richiesta di un gruppo parlamentare, all'interno dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo. Ritiene, peraltro, atipico che si sia già giunti a prospettare un contingentamento dei tempi, tenuto conto che si è ancora lontani dalla conclusione dell'esame delle proposte emendative presentate.

Esprime quindi forti perplessità sul comportamento del Presidente, che ritiene stia agendo per finalità di propaganda elettorale, dal momento che dimostra di prestare

un particolare interesse alla rapida conclusione dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto. Non comprende, peraltro, la ragione per la quale prospettare una simile ipotesi di contingentamento ancor prima che si inizi a discutere, nella seduta odierna, sul merito delle diverse proposte emendative rimaste da esaminare, peraltro anticipando dei contenuti che si sarebbe potuto affrontare nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata di domani.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa notare che il suo era un semplice invito a ridurre la durata e il numero degli interventi, non essendo stata ancora assunta alcuna determinazione in relazione al contingentamento dei tempi, questione che potrà essere eventualmente affrontata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel caso in cui i gruppi si dimostrassero poco inclini a raccogliere tale invito.

Fa dunque presente che la Presidenza si è limitata a prendere atto di un fatto nuovo, rappresentato dall'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori a partire da venerdì 24 giugno, circostanza che la Presidenza non poteva far altro che comunicare alla Commissione, prospettando le inevitabili conseguenze sul piano della organizzazione dei futuri lavori della Commissione.

Simona BORDONALI (LEGA) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, alla luce della richiesta in tal senso, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona BORDONALI (LEGA) illustrando l'emendamento Invernizzi 1.77, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione, osservando come esso miri a preve-

dere requisiti effettivi che testimonino il positivo processo di integrazione dello straniero. Rileva infatti come l'emendamento Invernizzi 1.77 subordini la concessione della cittadinanza al conseguimento della licenza media e del diploma della scuola secondaria di secondo grado con valutazione media non inferiore all'8.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rivolgendosi alla deputata Bordonali, la invita a contenere il suo intervento in 5 minuti.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che il provvedimento in esame sia mal formulato e non tenga conto del fatto che nell'ordinamento italiano è già previsto che i genitori dei minori stranieri possano richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza, dunque con la possibilità di trasmetterla ai propri figli, nati in Italia. Osserva pertanto come sarebbe stato almeno necessaria una differenziazione tra chi nasce nel nostro Paese e chi vi fa ingresso successivamente, ritenendo peraltro un brutto segnale che il testo non richieda neanche il completamento del ciclo scolastico obbligatorio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rilevato come risultano diversi iscritti a parlare, prende atto che l'invito, formulato dalla Presidenza, a contenere numero e durata degli interventi, sembra non sia stato preso in seria considerazione.

Laura RAVETTO (LEGA) ritiene che l'atteggiamento del Presidente sia poco rispettoso della prassi e costituisca un vero e proprio sgarbo istituzionale, facendo presente che costituisce un fatto senza precedenti che il Presidente, con una sua autonoma iniziativa, imponga un'accelerazione dei lavori, senza che vi sia stata alcuna richiesta formulata da un gruppo parlamentare – nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – eventualmente dopo aver preso atto, magari in una fase dell'*iter* a ridosso dell'inizio della discussione in Assemblea, dell'impossibilità di fare altrimenti. Ri-

tiene, invece, che, nel caso di specie, la Presidenza abbia inteso esercitare una pressione nei confronti di certi gruppi, minacciando un contingentamento dei tempi che rischia di condizionare la discussione, nonostante il gruppo della Lega abbia dimostrato di volersi confrontare nel merito, peraltro in una fase del dibattito ancora lontana dall'avvio della discussione in Assemblea.

Ritiene quindi grave che il Presidente, venendo meno al suo ruolo imparziale ed indipendente, incida sui lavori in tal modo, senza neanche assumersi la responsabilità di dichiarare chiaramente la sua volontà di concludere quanto prima l'*iter*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea come il rispetto al quale ha fatto riferimento la deputata Ravetto debba esser reciproco e giudica scorretto accusare la Presidenza di aver minacciato i colleghi.

Laura RAVETTO (LEGA), rileva di aver affermato di essersi sentita minacciata psicologicamente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea come le decisioni preannunciate dalla Presidenza non siano affatto insolite e richiama nuovamente al riguardo i numerosi precedenti riferiti nella comunicazione da lui testé resa.

Ribadisce come sia dovere della Presidenza assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e l'organizzazione degli stessi in modo tale che l'esame del provvedimento si concluda in tempo utile per consentire l'avvio della discussione in Assemblea nella data prevista dal calendario dei lavori.

Ritiene, pertanto, opportuno sospendere la seduta e convocare immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, per definire le modalità di organizzazione dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, si appella alla sensibilità al dialogo dei colleghi affinché sia quanto meno consentita la conclusione della discussione dell'emendamento in

esame. Si dichiara sconcertato dalla mancanza di sensibilità dimostrata dalla Presidenza e, qualora la Presidenza confermi la decisione di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, si riserva di intervenire nuovamente sulla questione in tutte le sedi opportune e di investirne il Presidente della Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come vi siano altre quattro richieste di intervento sull'emendamento in esame e come sia pertanto ragionevole prevedere, in considerazione della durata degli interventi finora svolti, che la discussione non si concluda in tempo utile per consentire la riunione dell'ufficio di presidenza prima della conclusione dei lavori della giornata odierna.

Ritiene che si possa accedere alla richiesta del deputato Iezzi di consentire la conclusione della discussione prima di convocare l'ufficio di presidenza qualora vi sia un impegno a contenere la durata degli interventi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che quanto affermato testé dal Presidente non si possa configurare se non come una minaccia, anche se certamente non in senso fisico, e un ricatto. Osserva come normalmente prima di sospendere la seduta si attenda la conclusione della discussione in corso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, al fine di contribuire alla serenità della discussione, accede alla richiesta del deputato Iezzi e avverte, pertanto, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà convocato al termine della discussione sull'emendamento 1.77 in esame.

Laura RAVETTO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.77, di cui è cofirmataria, sottolinea come esso, al di là della sua formulazione letterale, sia volto a promuovere una riflessione. Osserva, infatti, come nel momento in cui, con l'introduzione dello *ius scholae*, si intende legare in modo diretto la cittadinanza alla

scolarizzazione sia del tutto ragionevole introdurre requisiti volti a verificare l'effettività e la proficuità della frequenza dei percorsi scolastici, non potendo evidentemente essere ritenuta sufficiente la mera iscrizione al corso.

Rileva come la decisione di prevedere l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea risponda essenzialmente a ragioni di bandiera ed elettorali. Ritiene pertanto necessaria la previsione di requisiti più stringenti per la concessione della cittadinanza e cita l'esempio della Svizzera, rilevando come in tale Paese non sia sufficiente la residenza per un lungo periodo di tempo, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale e l'aver fatto regolarmente fronte ai propri obblighi tributari per ottenere la cittadinanza, essendo anche richiesto un esame volto ad accertare la conoscenza delle tradizioni del Paese.

Rileva, inoltre, come le proposte emendative in esame, fra le quali richiama quella volta a prevedere quale requisito la frequenza di due cicli scolastici, rispondano anche all'esigenza di tutelare i destinatari della cittadinanza e, in particolare, le donne, alle quali spesso non viene consentito dalle rispettive famiglie di frequentare la scuola. Sottolinea, infatti, come sia attraverso l'istruzione che si ottenga l'emancipazione e come prevedendo necessariamente la frequenza di due cicli scolastici si consenta la prosecuzione degli studi e l'accesso all'università. Rivolge, anche sotto questo profilo, un invito alla riflessione, appellandosi in particolare alla sensibilità su questi temi dei colleghi del Partito democratico.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come l'emendamento 1.77 vada nella direzione di assicurare l'effettività della frequenza dei percorsi scolastici richiesti – al di là del tenore letterale dell'emendamento stesso, che, per quanto concerne il voto di cui richiedere il conseguimento potrebbe essere oggetto di ulteriore riflessione – nonché di affermare il principio per cui per l'ottenimento della cittadinanza non può essere sufficiente la mera frequenza formale di un qualsiasi percorso formativo, che potrebbe essere anche fittizio.

Chiede al relatore e al Governo un approccio maggiormente tecnico e pratico, al fine di consentire, anche attraverso eventuali proposte di riformulazione dell'emendamento in esame, l'individuazione di soluzioni di buon senso.

Ritiene che l'atteggiamento dei sostenitori del provvedimento in esame, che costituiscono una sorta di maggioranza nella maggioranza, sia di pregiudiziale chiusura, tale pertanto da non consentire risposte ragionevoli alle questioni che sono state evidenziate e da lasciar presagire che l'esame del provvedimento in Assemblea non si concluderà in modo positivo. Osserva come ciò derivi dalla prevalenza di un approccio di tipo ideologico rispetto all'esigenza di dare una risposta reale e come in virtù di tale approccio ideologico si proponga sostanzialmente l'introduzione dello *ius soli* e la concessione indiscriminata della cittadinanza.

Stigmatizza quindi il fatto che si utilizzi un tema particolarmente delicato per motivi elettorali e rileva nuovamente come l'emendamento in esame sia volto a introdurre interventi migliorativi del testo.

Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come l'emendamento 1.77 sia volto a promuovere un'ulteriore riflessione, ritenendo necessaria un'indicazione più precisa rispetto al testo del provvedimento, che appare eccessivamente generico. Sottolinea come un intervento legislativo in materia di cittadinanza non appaia necessario né urgente e come comunque provvedimenti che incidano su una materia così delicata richiederebbero la ricerca della più ampia condivisione possibile.

Stigmatizza quindi l'intervista rilasciata alla stampa dal Presidente, nella quale gli emendamenti presentati dal suo gruppo vengono liquidati addirittura come oltraggiosi, e sottolinea come, al contrario, le proposte emendative del gruppo della Lega siano volte a prevedere che sia accertata l'effettiva volontà di integrazione, da parte dell'aspirante cittadino, nella nostra comunità nazionale. Osserva infatti come la concessione della cittadinanza dovrebbe costituire, analogamente a quanto accade nella maggior parte degli altri Paesi, la fine di un

percorso di integrazione e non uno strumento di integrazione, rilevando come il secondo modello, laddove è stato sperimentato, vale a dire in Francia, si è rivelato fallimentare. Rileva peraltro come, per ragioni geografiche, il nostro Paese sia maggiormente esposto ai flussi migratori rispetto alla Francia.

Sottolinea come la vigente legge sulla cittadinanza sia pienamente conforme alle esigenze del nostro Paese, nel quale sono state concesse ben 1 milione 182 mila nuove cittadinanze in dieci anni, e come gli stranieri residenti in Italia, pur non essendo in possesso della cittadinanza, non subiscono alcuna discriminazione per quanto riguarda l'accesso ai diritti fondamentali. Rileva come a suo avviso l'atteggiamento dei sostenitori del provvedimento, di pregiudiziale chiusura rispetto alla ricerca di una condivisione più ampia, derivi esclusivamente da ragioni di carattere ideologico.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.77.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta e avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.15.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, informa che, alla luce di quanto stabilito a maggioranza nella riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, d'ora in poi sarà consentito, su ciascun emendamento posto in votazione, un intervento per gruppo, per una durata non superiore a 5 minuti per intervento, fermo restando che la Presidenza si riserva, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare se rivedere eventualmente tale tempistica.

Fa quindi presente che l'esame riprenderà ora dall'emendamento Tonelli 1.78.

Simona BORDONALI (LEGA) illustra l'emendamento Tonelli 1.78, il quale intende prevedere criteri premiali che subordinino la concessione della cittadinanza al completamento di un percorso di integrazione, affinché lo *ius scholae* sia davvero tale e la scuola possa svolgere un ruolo propositivo in tal senso.

Ritiene inoltre che il provvedimento in esame non sia necessario, dal momento che i minori stranieri godono degli stessi diritti fondamentali degli italiani e che l'eventuale mancanza di tale *status* incida su limitati e specifici aspetti della vita quotidiana, sui quali, peraltro, si potrebbe intervenire con misure mirate.

La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.78.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.79, di cui è cofirmatario, rilevando come esso miri a verificare l'effettiva integrazione del minore straniero, non essendo sufficiente la mera iscrizione ad un ciclo scolastico per conseguire la cittadinanza.

Fa presente, dunque, che l'emendamento in esame intende premiare il merito, nel nome della legalità e della trasparenza, osservando come, altrimenti, si rischierebbe di determinare una opacità suscettibile di favorire chi aggira le regole e intende lucrare sull'immigrazione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) condivide le finalità dell'emendamento Montaruli 1.79, che va nella logica di evitare automatismi nel riconoscimento della cittadinanza.

Evidenzia quindi come vi sia una netta differenza ideologica tra il suo gruppo, che intende la cittadinanza come risultato di un percorso di integrazione, e alcuni altri gruppi che intendono invece regalarla.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, invita il deputato Iezzi a concludere il suo intervento, mancando pochi secondi allo scadere dei 5 minuti previsti per la sua dichiarazione di voto, secondo quanto definito nell'ambito dell'ultima riunione del-

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) giudica necessario approvare l'emendamento Montaruli 1.79, ritenendo che il fatto di prevedere la mera frequenza di uno o più cicli scolastici non garantisca l'effettiva integrazione del minore straniero.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.79.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.80, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione, ritenendo che la cittadinanza sia un punto di arrivo, non un punto di partenza di un percorso di integrazione.

Ritiene quindi che l'eventuale respingimento di tale proposta emendativa equivarrebbe ad ammettere l'introduzione di uno *ius soli* mascherato, finendo per favorire chi si pone al di fuori della legalità e della trasparenza, con lo scopo di lucrare sulla pelle degli immigrati.

Ketty FOGLIANI (LEGA) dichiara di disapprovare completamente le finalità del provvedimento in esame, ritenendo che vi siano altre priorità da affrontare nel Paese in questo particolare momento storico.

Si dichiara convinta che la cittadinanza debba essere un obiettivo finale da raggiungere e non uno strumento di integrazione, facendo notare come sul tema in oggetto si stia facendo solamente propaganda politica. Ricorda infatti che, in base all'ordinamento vigente, i genitori dei minori stranieri già possono richiedere la cittadinanza, rilevando, peraltro, come la previsione della mera frequentazione di un percorso scolastico non sia sufficiente a verificare l'effettivo completamento del processo d'integrazione.

Condividendo l'emendamento Montaruli 1.80, ne auspica pertanto l'approvazione, dal momento che intende introdurre criteri premiali.

Edoardo ZIELLO (LEGA) chiede di intervenire sull'emendamento Montaruli 1.80.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente che sull'emendamento Montaruli 1.80 è già intervenuta per 5 minuti la deputata Fogliani, esaurendo quindi il tempo a disposizione del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.80.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Sarro 1.81 è accantonato.

Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra il suo emendamento 1.82, osservando come esso miri ad introdurre i requisiti che dimostrino la volontà del minore straniero di affrontare con serietà i percorsi didattici, aderendo così al patrimonio di tradizioni e costumi del nostro Paese. Sul metodo, fa poi presente che il suo gruppo si oppone con forza all'accelerazione dell'*iter* imposta dalla Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, invita il deputato Ziello ad attenersi al contenuto del suo emendamento 1.82, sul quale sta intervenendo per dichiarazione di voto.

Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che l'espressione del parere contrario da parte del Presidente e relatore sul suo emendamento 1.82 testimonia come vi sia una netta diversità di vedute su tale argomento.

Rileva quindi come il provvedimento in esame persegua finalità opposte a quelle a cui il Paese dovrebbe tendere, prevedendo peraltro misure che potrebbero prestarsi ad un utilizzo poco chiaro da parte di coloro che intendono speculare ai danni degli stessi immigrati. Ricorda infatti che, in materia di frequenza dei percorsi di formazione, seguiti in vista della cittadinanza, anche in passato si sono registrati casi di illegalità, soprattutto nell'ambito dello sport, a testimonianza di quanto sia rischiosa la diffusione di certi fenomeni, soprattutto quando la normativa risulta caratterizzata da furore ideologico e da mancanza di equilibrio.

Ritiene pertanto che alcuni gruppi, rigettando le proposte di modifica di buon senso del gruppo della Lega, confermino la loro volontà di perseguire scopi politici, al solo fine di preconstituirsì un bacino di nuovi elettori.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.82.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Bordonali 1.83, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a precisare il generico requisito, previsto dal provvedimento in esame, di aver « frequentato regolarmente » un ciclo scolastico, nel senso di richiedere di aver frequentato almeno il 90 per cento dell'anno scolastico. Osserva al riguardo come il testo del provvedimento presupponga che nel caso di mancata frequenza vi sia un intervento di un'autorità volto a far sì che la frequenza sia effettiva ma come tale presupposto sia del tutto fallace, in quanto numerosi stranieri, soprattutto *rom*, non frequentano la scuola e gli interventi degli insegnanti, che pure hanno l'obbligo di segnalare la mancata frequenza, sono del tutto inefficaci.

Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che in molti casi i minori non frequentano la scuola in quanto utilizzati dalle rispettive famiglie anche per attività illecite e come pertanto andrebbe approfondito il problema del rapporto, certamente non sano, sussistente tra tali minori e i rispettivi genitori.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.83.

Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'emendamento Iezzi 1.85, di cui è cofirmataria, rileva come anch'esso sia volto ad affermare il principio dell'effettività della frequenza scolastica, in quanto il testo del provvedimento in esame, che fa riferimento al requisito di aver « frequentato regolarmente », è del tutto generico e non chiaro.

Rileva come né i relatori né il Governo abbiano fornito chiarimenti al riguardo e sottolinea come, attesa la delicatezza della materia, sia quanto mai necessario che la

norma sia chiara nella sua formulazione e preveda l'accertamento dell'effettivo compimento di un percorso di integrazione da parte del richiedente.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.85.

Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.86, di cui è cofirmataria, rileva come esso risponda alla medesima *ratio* degli emendamenti testé votati. Osserva come la norma prevista dal provvedimento in esame preveda un eccessivo margine di discrezionalità nella concessione della cittadinanza, cui si aggiunge un requisito del tutto generico, come quello di aver « frequentato regolarmente » il ciclo scolastico.

Rileva quindi come l'emendamento in esame sia volto a ridurre un'eccessiva discrezionalità della pubblica amministrazione nella concessione della cittadinanza, anche al fine di prevenire possibili contenziosi, e a prevedere requisiti certi.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.86.

Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente per quale motivo egli richiami gli oratori venti secondi prima del decorso del tempo di cinque minuti loro assegnato, mentre nelle sedute dell'Assemblea tale richiamo da parte della Presidenza ha luogo un minuto prima del decorso del tempo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, osserva come in tali casi il richiamo da parte della Presidenza prima che sia decorso il tempo assegnato costituisca un mero atto di cortesia nei confronti dell'oratore.

Edoardo ZIELLO (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.87, rileva come esso sia volto a stimolare un dibattito costruttivo e preveda la necessità di dimostrare una continuità di frequenza. Dichiarò di non comprendere l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale da parte dei sostenitori

del provvedimento in esame ma preannuncia la propria intenzione di insistere nell'illustrare le proposte del suo gruppo, confidando di ottenere in tal modo un segnale di apertura su proposte emendative delle quali nega il carattere ostruzionistico.

Ritiene del tutto ragionevole, anche accedendo all'ipotesi di ampliare i presupposti per la concessione della cittadinanza, prevedere che venga dimostrato di aver effettivamente frequentato il ciclo scolastico e ritiene del tutto impraticabile nel nostro Paese l'introduzione di una disciplina analoga a quella francese, che prevede lo *ius soli*, se non altro per motivazioni di carattere geografico.

Osserva, inoltre, come l'attuazione del provvedimento in esame finirebbe per ricadere sugli amministratori locali e ribadisce come il rilascio della cittadinanza debba costituire non la base per l'integrazione, ma la meta finale del percorso di integrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.87.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, D'Ettore, ha formulato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), *relatore*, richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta di esame, rileva come il testo unificato da lui predisposto sia il frutto di un lavoro condiviso con i proponenti delle diverse proposte di legge all'ordine del giorno. Sottolinea l'urgenza di un intervento volto a introdurre maggiore ragionevolezza nella disciplina dello scioglimento dei consigli degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafiosi, fermo restando l'impianto dell'articolo 143 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed auspica al riguardo una proficua interlocuzione con il Governo.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO assicura la massima disponibilità del Governo al confronto e riferisce come allo stato siano in corso i necessari approfondimenti tecnici sulla proposta di testo unificato elaborata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sarà fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.15.

ALLEGATO 1

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei promotori e dei loro sostenitori e le posizioni contrarie. L'opuscolo inoltre contiene l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi, nonché una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito e la sua completa formulazione e un facsimile della scheda di voto con la descrizione delle modalità di voto e di scrutinio. Tale opuscolo è reso disponibile agli elettori entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione.

2.1. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del referendum, nonché le posizioni dei promotori e dei loro sostenitori e le posizioni contrarie. L'opuscolo inoltre contiene l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi, nonché una descrizione riassuntiva e facil-

mente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito e la sua completa formulazione e un facsimile della scheda di voto con la descrizione delle modalità di voto e di scrutinio.

2.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di voto anticipato presidiato)

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto, nonché di contrastare, in particolare, il fenomeno dell'astensionismo involontario, agli elettori che non possono recarsi al proprio seggio nei giorni delle consultazioni elettorali è consentito di votare nei giorni precedenti a quelli previsti per le votazioni, in seggi allestiti nella località di residenza, ovvero anche in località diverse da quelle di residenza, del territorio nazionale, a seguito del rilascio del certificato elettorale digitale.

2. Il certificato di cui al comma 1, dotato di un codice a barre, è rilasciato dal Ministero dell'Interno e, per l'esercizio del diritto di voto, deve essere scaricato su un proprio dispositivo elettronico o stampato in forma cartacea.

3. Il voto di cui al comma 1 è espresso in apposite cabine elettorali collocate presso gli uffici postali e/o presso gli uffici comunali o circoscrizionali, previa esibizione del

certificato elettorale digitale per consentire l'immediata registrazione del voto, ovunque esso sia espresso, precludendo la possibilità di un doppio voto. Per il tramite di un'apposita applicazione, il funzionario incaricato, dopo aver accertato il diritto dell'elettore al voto, ed identificato il seggio elettorale di residenza dell'interessato, provvede alla stampa delle schede elettorali associate all'elettore per la specifica tornata elettorale. Il voto espresso dall'elettore è, poi, inserito in apposite buste e spedito al seggio naturale dell'elettore, affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra il certificato elettorale digitale e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Con il medesimo decreto sono indicate le modalità di aggiornamento delle certificazioni, nonché del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse.

5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2.01. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità del presente decreto-legge, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel

rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.

3.1. Montaruli, Prisco.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-ter)

ART. 4.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione.

4.1. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il secondo giorno.

4.2. Prisco, Montaruli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il terzo giorno.

4.3. Prisco, Montaruli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il quarto giorno.

4.4. Prisco, Montaruli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il domicilio.

2. Gli elettori che ai sensi del comma 1 intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda in via telematica prevista dal comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Al momento dell'esercizio del voto nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e al proprio documento di identità, anche la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di cui al

comma 2 del presente articolo almeno quarantacinque giorni prima della data della consultazione elettorale e l'accettazione della medesima domanda, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

5. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che hanno i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo possono votare in occasione di consultazioni referendarie, previa esibizione della documentazione di cui al comma 4, nella sezione del comune in cui è stato eletto domicilio, indicata nell'accettazione della domanda di cui al medesimo comma 4. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune si-

tuato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le

buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

7. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis*.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della con-

sultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

8. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si

trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) le schede elettorali con la relativa busta;

c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda,

nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

4.01. Madia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058)

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « per uomini e donne, » sono sostituite dalle seguenti: « in due registri recanti, rispettivamente, in uno, i cittadini il cui cognome inizia con una lettera compresa tra A ed L e, nell'altro, quelli il cui cognome inizia con una lettera compresa dalla M alla Z, »;

b) alla lettera a), le parole « , per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito » sono sostituite dalle seguenti: « il codice fiscale ».

4.02. Zanichelli, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Triodi, Rossi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rifinanziato con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno

2022, al fine di destinare contributi in favore dei comuni impegnati nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 che, entro il 31 ottobre 2022, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.

2. I criteri di concessione dei contributi sono definiti dal decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2021. Le modalità di accesso ai contributi sono rese note con circolare del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.1. Brescia, Casa, Azzolina, Baldino, Alaimo, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Triodi.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.

6.1. Colletti, Forciniti.

Al comma 2, sopprimere le parole: Per l'anno 2022.

6.2. Prisco, Montaruli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « compresa tra 5.000 e » sono sostituite dalle seguenti: « fino a ».

2-ter. Le previsioni di cui all'articolo 30, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, con salvezza dei procedimenti elettorali già conclusi.

6.3. Gentile.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Limitatamente alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e candidature è ridotto a un terzo.

6.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Limitatamente alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e candidature è ridotto a un quarto.

6.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 2.

6.6. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'arti-

colo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro all'anno per gli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 all'anno per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

6.7. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro all'anno per gli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 all'anno per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

6.8. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a

modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

6.9. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

3. L'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, per l'anno 2022, limitatamente a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

6.11. Brescia, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, nei comuni che hanno provveduto ad integrare nell'Anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, si applicano mediante il rilascio di un certificato digitale interoperabile con la suddetta Anagrafe. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, realizza una apposita applicazione informatica. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale digitale. All'attuazione di tale comma si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

6.12. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, nei comuni che hanno provveduto ad integrare nell'Anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, si applicano mediante il rilascio di un certificato digitale interoperabile con la suddetta Anagrafe. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, realizza una apposita applicazione informatica. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno, sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale digitale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.13. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per le componenti del gruppo misto, presenti in almeno in una delle due Camere del Parlamento nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, non è richiesta nessuna sottoscrizione delle liste elettorali. Si applica pertanto il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 18-*bis*

del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

6.14. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Limitatamente all'anno 2023, e per quel che concerne le elezioni politiche nazionali, nessuna raccolta di sottoscrizioni è prevista per i collegi uninominali di Camera e Senato. La raccolta firme per le sottoscrizioni è prevista solo per i collegi plurinominali di Camera e Senato.

6.15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La raccolta delle sottoscrizioni delle candidature per le prossime elezioni politiche avverrà esclusivamente nei collegi plurinominali del Senato della Repubblica.

6.16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2022 e 2023.

6.17. Ciampi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

6.18. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) l'articolo 14-bis è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-bis:

1) al comma 1, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, » sono soppresse;

2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominali o uninominali » sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-*ter*) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.4) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La scheda reca,

entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono soppresse;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-*bis*:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

3) il comma 3 è abrogato;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » e le parole da: « e dei voti di ciascun candidato » fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

t) all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

u) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

v) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

«*i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista »;

5) alla lettera *l)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis)* »;

z) all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

3) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: «*e-bis)* individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera *e)*, quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

4) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei

seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e-bis)*, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera *e)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera *e)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

5) la lettera *g)* è abrogata;

6) alla lettera *h)*, i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera *e-bis)*, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;

7) la lettera *i)* è abrogata;

aa) all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

bb) all'articolo 85, il comma *1-bis)* è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

2) il comma 3 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 6-ter.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti

economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati. »

6.01. Colletti, Forciniti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 le parole « Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato almeno sei mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura, ».

6.02. Costa, Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale », sono soppresse.

* **6.03.** Colletti, Forciniti.

* **6.04.** Magi, Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la cifra « 1.500 » è sostituita dalla seguente: « 500 », conseguentemente, sostituire la cifra « 2.000 » con la seguente: « 700 »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta firme per la presentazione delle liste e candidature. ».

6.05. Colletti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo periodo, la cifra « 1.500 » è sostituita dalla seguente: « 500 » e la cifra « 2.000 » è sostituita dalla seguente: « 700 ».

6.06. Colletti, Forciniti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta

delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature. »

6.07. Colletti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni)

1. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste che siano espressione di almeno di una componente o di un gruppo parlamentare costituitisi in una delle due Camere.

6.08. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

6.09. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni)

1. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono prorogate alle prossime elezioni amministrative e nazionali con rife-

rimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

6.010. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

1. Le disposizioni di cui al comma 36, dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.

6.011. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.

6.012. D'Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

1. Le disposizioni di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015,

n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prossime elezioni con riferimento ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.

6.013. D’Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

6.014. D’Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti

elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

6.015. D’Ettore, Berardini, Parisse, Rizzone, Scanu, Lombardo.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale.

6.016. Magi, Costa.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano, per le prossime elezioni politiche, anche ai partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature alle ultime elezioni per la Camera dei deputati in almeno due terzi delle circoscrizioni o alle ultime elezioni europee ed abbiano otte-

nuto almeno un seggio in ragione proporzionale.

6.017. Magi, Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato e delle disposizioni per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano per le prossime elezioni anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.

2. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.

3. Dalla disposizione di cui al comma 2 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

6.018. Parisse, D'Ettore, Berardini, Rizzone, Scanu, Lombardo.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è soppresso.

6.019. Magi, Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. »

6.020. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai be-

nefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 30 giugno 2022.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

6.021. Scanu, Rizzone, D’Ettore, Berardini, Parisse, Lombardo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell’elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l’una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l’altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.

3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell’ambito della città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.

5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L’elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6-ter.

(Indizione delle elezioni)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inse-

rite le seguenti: « e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana »;

b) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inserite le seguenti: « e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana »;

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle città metropolitane ».

Art. 6-quater.

(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica.

2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell’ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all’esame delle candidature e si pronuncia sull’ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella

città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. Alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6-*quinquies*.

(Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sin-

daco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sin-

daco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6-*sexies*.

(Operazioni dell'Ufficio elettorale)

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In

caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

7. Compite le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 6-*septies*.

(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: « Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente ».

Art. 6-*octies*.

(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-novies.

(Abrogazioni)

1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.

6.022. Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.023. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del presidente della provincia)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.024. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.

2. I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.025. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6.026. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico »;

b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la giunta provinciale »;

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

« 56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico. »

6.027. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, nonché i cittadini italiani loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano, per il periodo, compreso tra uno e dodici mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12, previa opzione da esercitare, per ogni tornata elettorale e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4. Per tornata elettorale si intende l'insieme delle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono nelle medesime date di convocazione e indizione dei comizi elettorali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis che non hanno esercitato l'opzione esercitano il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale e, nello specifico, nelle liste sezionali in cui risultano iscritti »;

02. all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: « diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4 »;

03. l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 2, è esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione, a mezzo posta elettronica oppure con ogni altro mezzo idoneo, corredata di copia di valido documento d'identità debitamente sottoscritta in calce dall'elettore. La comunicazione deve contenere documentazione idonea a dimostrare il luogo di residenza dell'elettore al cui indirizzo postale deve essere inviato il plico elettorale nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, al comune di ultima residenza in Italia o al comune risultante dalla fusione tra il comune di ultima residenza in Italia con altri comuni, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, e al comune della sezione elettorale in cui i cittadini sono iscritti nei casi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. Il comune che ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via informatica al Mi-

nistero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 2, e i relativi indirizzi postali cui il plico deve essere inviato, annotandone i nomi sulle liste sezionali.

4. Il Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero che hanno esercitato l'opzione, e lo trasmette, per via informatica, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia ».

04. all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459 i commi da 1 a 4 sono abrogati;

05. all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4 »;

b) il comma 2 è abrogato.

06. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari informano gli elettori residenti all'estero sulle nuove modalità di partecipazione alle elezioni disciplinate dai precedenti commi, fermi restando gli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Sono abrogati gli articoli 4, 6, 16, 17 e 23, nonché l'articolo 1, comma 1, lettera c), l'articolo 5, comma 8, e l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

7.2. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « dalla presente legge » sono inserite le seguenti: « , previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente: « In caso di mancata opzione, gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti ».

02. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

In occasione di ogni consultazione elettorale, l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, viene esercitata mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che non hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 1. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1 ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione,

l'elettore della necessità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 1 specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione ».

03. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 4 è abrogato ».

7.3. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Alemanno.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

01. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero votano in Italia, nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

2. I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nel Registro degli elettori residenti all'estero, di cui al comma 4, votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 2 possono esercitare il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. È istituito il Registro degli elettori residenti all'estero, al quale ogni cittadino italiano residente all'estero è tenuto ad iscriversi per esercitare il diritto di voto all'estero per le elezioni delle Camere, per il *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138

della Costituzione, per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di iscrizione al registro degli elettori residenti all'estero e della sua gestione. In ogni caso l'iscrizione al registro degli elettori è valida per 5 anni, può avvenire in qualsiasi momento anche con l'utilizzo di modalità informatiche. Il decreto altresì deve garantire che durante i 5 anni di iscrizione al registro, l'elettore può votare per tutte le elezioni che si tengono all'estero (Comites, referendum abrogativi, referendum costituzionali, elezioni di Camera e Senato), nonché garantire la possibilità per gli elettori iscritti al registro durante i 5 anni di cancellare l'iscrizione o esercitare l'opzione di voto in Italia per le singole elezioni e per i referendum, assicurare agli elettori iscritti al registro residenti all'estero la fornitura di certificati elettorali digitali o cartacei necessari in fase di votazione, predisporre un programma di informazione che assicuri che ogni cittadino sia informato all'atto di iscrizione all'Aire del registro degli elettori, predisporre altresì un programma di informazione sulle modalità di registrazione per coloro che sono già iscritti all'Aire e predisporre un programma che inviti l'elettore al rinnovo dell'iscrizione all'avvicinarsi del termine per il rinnovo della medesima iscrizione.»;

02. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è soppresso;

03. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

1. Il Governo mediante unificazione dei dati del Registro degli elettori residenti all'estero, di cui all'articolo 1, comma 4, e dell'elenco degli elettori di cui all'articolo 4-bis della presente legge, predisporre le liste elettorali, distinte secondo le riparti-

zioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 2. »;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Le buste affrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto »;

1-ter. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata » sono sostituite dalle seguenti: « il plico contenente la scheda elettorale e la relativa busta (busta piccola) ed una busta affrancata »;

2) al comma 6, le parole da: « nell'apposita busta » fino a: « diritto di voto » sono sostituite dalle seguenti: « tale scheda nella busta piccola, la sigilla e la inserisce nella busta affrancata insieme ad un certificato elettorale »;

c) al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario » sono aggiunte le seguenti: « anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis: ».

7.4. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera a)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: « b) Ame-

rica centrale e meridionale; c) America settentrionale, Africa, Asia, Oceania e Antartide ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 1-quater, lettera c), sopprimere le parole: e d).

7.5. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni ripartizione è assegnato minimo un seggio ».

7.6. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le buste preaffrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto ».

1-ter. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario » sono aggiunte le seguenti: « , anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica

nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis ».

7.7. Siragusa, Dori, Menga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per il solo anno 2022. »

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.

7.8. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Delega al Governo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero, in relazione:

a) all'elezione delle Camere;

b) ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

c) alle elezioni di rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites);

d) alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7-ter.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) tutelare la segretezza del voto;
- b) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
- c) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;
- d) consentire, nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito di ricorsi giudiziari;
- e) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto ad attacchi di tipo informatico e telematico.

Art. 7-quater.

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis, il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

Art. 7-quinquies.

1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 7-bis è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

7.01. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Opuscolo informativo)

1. In occasione di ogni consultazione referendaria, il Ministero dell'interno predisporre un opuscolo informativo contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento del *referendum*, nonché le posizioni dei comitati rispetto alle ragioni del sì e del no. Tale opuscolo è reso disponibile agli elettori entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione.

7.02. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di urne elettorali)

1. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « la votazione » sono inserite le seguenti: « sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.03. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: « 500 » è sostituita dalla seguente: « 700 ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.04. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

DIS. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, un decreto legislativo con la finalità di rendere il plico tracciabile e garan-

tire la personalità del voto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il plico elettorale sia tracciabile sia per quanto riguarda la data di spedizione del plico elettorale, sia per quanto riguarda la ricezione del medesimo plico elettorale dal consolato, sia per quanto riguarda l'apertura del plico elettorale nel seggio elettorale;

b) assicurare che il plico elettorale non contenga il certificato elettorale;

c) garantire che la verifica dell'identità dell'elettore avvenga con modalità tali da assicurare il rispetto della personalità del voto, rendendo il medesimo plico elettorale inutilizzabile da chiunque non sia il legittimo destinatario del plico, anche utilizzando strumenti tecnologici per validare il plico elettorale del destinatario.

2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche al procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Dis.1.01. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni nella circoscrizione Estero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le con-

sultazioni nella circoscrizione Estero, in relazione:

- 1) all'elezione delle Camere;
- 2) ai *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 3) alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites);
- 4) alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) tutelare la segretezza del voto;
- 2) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;
- 3) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la con-

traffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;

4) consentire, nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito dei ricorsi giudiziari;

5) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto agli attacchi di tipo informatico e telematico

3. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

Dis.1.02. Siragusa, Dori, Menga.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose)

1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 143. – *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti)* – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141 del presente testo unico, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi, riscontrabili nelle finalità e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di specifici atti di gestione o di indirizzo politico-amministrativo, che attestano la sussistenza di collegamenti diretti di carattere organico con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico, ovvero di forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione sostanziale del procedi-

mento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 1-bis, che non esercitano le proprie funzioni nel territorio della provincia dell'ente, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Il prefetto comunica le risultanze dell'attività svolta dalla commissione di cui al comma 2 al sindaco o al rappresentante legale dell'ente locale, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione,

ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Entro i successivi trenta giorni il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione con allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale. Nella relazione si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale e si dà riscontro alle eventuali controdeduzioni prodotte dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente locale, dandone comunicazione al sindaco o al rappresentante legale dell'ente. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto può chiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente comunicato alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica al-

trèsì, in modo specifico, gli amministratori o il personale dell'ente ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e da ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. Se a seguito degli accertamenti della commissione di cui al comma 2 si registrano forme di condizionamento di cui al comma 1 che escludono il coinvolgimento del livello di responsabilità politica degli amministratori dell'ente locale, il prefetto può proporre l'attribuzione al Segretario dell'ente o al Direttore generale, laddove previsto, di poteri straordinari, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati dalla relazione di cui al comma 3. Qualora il Segretario dell'ente o il Direttore generale siano interessati dalla relazione di cui al comma 3 in quanto emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti di carattere

organico degli stessi con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, il prefetto propone la nomina di un commissario straordinario che esercita le funzioni di Segretario dell'ente o di Direttore generale, laddove previsto, con gli stessi poteri straordinari di cui al primo periodo. Il commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed esercita le funzioni a esso attribuite per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare. Su proposta del prefetto, con decreto del Ministro dell'interno sono altresì attribuiti i poteri straordinari di cui al presente articolo al Segretario dell'ente o al direttore generale, laddove previsto, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di sei mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali o amministrative.

7. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, può chiedere la sostituzione dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, tramite l'utilizzo di liste di mobilità o di graduatorie vigenti.

8. Qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 7, non sia possibile sostituire tutti o parte dei lavoratori dipendenti dell'ente sospesi ai sensi del comma 5, la commissione straordinaria può ricorrere, per le posizioni lavorative rimanenti, all'istituto del comando tra enti, ai sensi degli articoli 30, comma 2-*sexies*, e 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

9. I lavoratori dipendenti provenienti dalle liste di mobilità o da graduatorie vigenti ai sensi del comma 7, ovvero co-

mandati da altre amministrazioni ai sensi del comma 8, ricevono un incentivo economico pari al 10 per cento della retribuzione complessiva, per la sola durata della sospensione cautelare di cui al comma 5.

10. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

11. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. La relazione e il decreto sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno.

12. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

13. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

14. Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo di dodici mesi, prorogabile motivatamente fino al massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, dandone comu-

nicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

15. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

16. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, previo contraddittorio da svolgersi nel termine massimo

di dieci giorni dall'avvio del procedimento, sospende i titolari degli organi dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 14 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

17. Si fa comunque luogo allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141. Gli accertamenti in ordine alle condotte degli amministratori e del personale dell'ente, ai sensi del presente articolo, non sono in alcun modo preclusi dallo scioglimento dell'ente per motivi diversi da quelli di cui al medesimo articolo ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)

1. Dopo l'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« Art. 143-bis. — *(Durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento)* — 1. Nei casi previsti dagli articoli 141, comma 1, lettera a), e 143, l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio.

2. Nel caso di annullamento del decreto di scioglimento, il periodo compreso fra la pubblicazione del medesimo e la reintegrazione degli organi elettivi non si computa ai fini del termine della consiliatura ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 261, in materia di commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio)

1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1-bis.

1-quater. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità, in caso di urgenza, fuori di tale orario »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i sei mesi successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti ».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 144-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consiglio dei cittadini)

1. Dopo l'articolo 144 del testo unico di cui al datore legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 144-bis. – (Organi di rappresentanza) – 1. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata l'istituzione di un organo di rappresentanza dei cittadini e del mondo dell'associazionismo, che coadiuva la commissione straordinaria di cui all'articolo 144 per tutto il periodo di commissariamento. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce criteri e modalità di nomina dei componenti di tali organi e ne definisce i compiti e il funzionamento ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incentivi in caso di scioglimento di enti locali)

1. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. La commissione straordinaria, d'intesa con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche e le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

4-ter. Agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 le regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.

4-quater. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'ac-

quisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero della società Consip Spa.

4-quinquies. I contratti stipulati dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma *4-quater* sono nulli. ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	69
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. C. 2839 Scutellà (<i>Esame e rinvio</i>)	75
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipa-

zione da remoto, in videoconferenza, alle sedute odierne in cui non sono previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Atto n. 392.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 16 luglio prossimo.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto del Governo 392). Prima di passare all'illustrazione dello schema in discussione, rammenta che l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense », prevede che il compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. La pattuizione dei compensi è libera; è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzioni aventi ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene (non soltanto a livello strettamente patrimoniale) il destinatario della prestazione. È, tuttavia, vietato il cosiddetto « patto di quota lite », ossia quella pattuizione con cui il professionista e il cliente convengono che l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La norma prevede poi che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della pre-

stazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 13 prevede il ricorso, solo in via sussidiaria, alla determinazione del compenso sulla base dei parametri previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare ogni due anni, su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Come stabilito dal comma 6, il ricorso a tali parametri è previsto quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I parametri di cui al citato decreto devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. Quanto alla procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli articoli 1 e 13 della medesima legge n. 247 del 2012 si evince la seguente sequenza procedimentale: il Consiglio nazionale forense è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare ogni due anni. Successivamente, il Ministro della giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento, sul quale, in forza del rinvio di cui all'articolo 1, comma 3, della legge, esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Infine, il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.

Fa quindi presente che lo schema in esame dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i

parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense. Composto da 7 articoli, lo schema modifica alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema al nostro esame interviene sul comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 55 del 2014, al fine di sopprimere la locuzione « di regola ». In tal modo, accogliendo una proposta del Consiglio nazionale forense, viene escluso il margine di discrezionalità, attualmente previsto, ai fini della determinazione della somma per il rimborso spese forfetarie, nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferte (disciplinato dagli articoli 5, 11 e 27).

L'articolo 2 apporta modifiche alle disposizioni del decreto n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa. In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 4, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l'attività forense in sede giudiziale. In primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema al nostro esame interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del regolamento, nel quale si prevede che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella in esame, oltre ad espungere la locuzione « di regola », si prevede che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminu-

zione non oltre il 50 per cento, mentre viene soppressa la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento per la fase istruttoria. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema al nostro esame interviene invece sul comma 1-*bis* dell'articolo 4 del regolamento al solo scopo di sopprimere la locuzione « di regola », mantenendo quindi l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati, consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati. In maniera analoga, la locuzione « di regola » è soppressa anche nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, relativi all'incremento del compenso rispettivamente nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale oppure quando l'avvocato assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta (lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame).

Con l'aggiunta del nuovo comma 4-*bis* all'articolo 4 si è poi introdotta la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione (tabella 7), che a differenza delle altre prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa (lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame); pertanto, per quelli trattati nel ruolo della volontaria giurisdizione ma aventi natura contenziosa, di riflesso, troveranno applicazione le tabelle relative all'attività svolta in concreto. Con la previsione del nuovo comma 5-*bis* all'articolo 4 (lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema), si introduce la possibilità di riconoscere, su richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva. Tale disposizione accoglie una proposta del Consiglio nazionale forense e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, secondo la re-

lazione illustrativa, il provvedimento intende comunque mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente. La modifica al comma 6 dell'articolo 4 (introdotta dalla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema) prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è « di regola » aumentato « fino a un quarto »). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che accoglie una proposta del Consiglio nazionale forense e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie. Con la modifica al comma 9 dell'articolo 4 (introdotta dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema), si prevede che in caso di responsabilità processuale il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento). La disposizione fa riferimento ai casi di responsabilità aggravata disciplinati dall'articolo 96 del codice di procedura civile. Resta invece invariata la diminuzione del 50 per cento nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Ulteriore modifica all'articolo 4 (introdotta dalla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 2) riguarda il comma 10-*bis*, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50 per cento, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione « di regola » dal testo vigente, si prevede che in caso di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20 per cento. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare. Si propone, inoltre, (lettera *j*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema) l'in-

serimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-*ter* a 10-*septies*. Nello specifico, tali norme prevedono che: in caso di appello avverso ordinanza cautelare del TAR, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase decisionale, si applica il 50 per cento del relativo compenso (comma 10-*ter*); in caso di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13), si può prevedere un incremento fino al 50 per cento per la fase decisionale quando le parti presentano le loro memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile (comma 10-*quater*); in caso di controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di ridurre del 50 per cento i parametri esposti nella relativa tabella 20-*bis*, introdotta dallo schema di decreto in esame (comma 10-*quinqies*); in caso di reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la tabella n. 12 (comma 10-*sexies*); in caso di attività difensive svolte in qualità di curatore del minore, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato (comma 10-*septies*).

L'articolo 2, comma 2, lettera *a*) dello schema di decreto novella l'articolo 5 del decreto n. 55 del 2014, concernente la determinazione del valore della controversia, il quale prevede che nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore è determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per quelli per pagamento di somme e liquidazione di danni. Il comma 3 dell'articolo 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire, mentre per la liquidazione a

carico del soccombente si deve tenere conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Per quanto concerne le controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. Tali utili o profitti, secondo la novella introdotta, si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara. Il comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2 dello schema prevede la soppressione della locuzione « di regola » nel testo del comma 6 dell'articolo 5 del decreto n. 55 del 2014, relativo alle cause di valore non determinabile. I successivi commi da 3 a 7 prevedono la soppressione della locuzione « di regola » presente in vari articoli del medesimo Capo II del decreto n. 55 del 2014. L'articolo 3 interviene sul Capo III del decreto n. 55 del 2014, relativo all'attività penale, ed in particolare sull'articolo 12, che reca i parametri generali per la determinazione dei compensi, prevedendo, in analogia a quanto previsto per l'attività civile, che gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50 per cento, anziché per percentuali diversificate. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 12 del citato decreto n. 55 del 2014, sopprimendo la locuzione « di regola » (lettere *a*) e *b*)) e stabilendo che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento (lettera *a*)). La lettera *c*) del comma 1, introduce, inoltre, due nuovi commi all'articolo 12 del citato decreto n. 55 del 2014, prevedendo, che per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi sono aumentati del 20 per cento (nuovo comma 3-*bis*) e che per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi, si utilizzino i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-*ter*). In proposito, rammenta che per la materia penale è prevista una tabella

unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio. Quanto ai parametri applicabili per il processo minorile, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, « avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo ». Il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 17 del citato decreto n. 55 del 2014, relativo alla liquidazione dei compensi per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, sopprimendo la locuzione « di regola ». L'articolo 4 dello schema in esame introduce le modifiche ai parametri relativi all'attività stragiudiziale dell'avvocato, disciplinata dal Capo IV del decreto n. 55 del 2014. In proposito, rammenta che l'articolo 18 del citato decreto n. 55 del 2014 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente all'affare. La modifica in esame, prevista dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema, specifica che i compensi siano liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare. Il comma 2, in analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, modifica l'articolo 19 del decreto n. 55 del 2014, prevedendo che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento attualmente previsto), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Il comma 3 modifica l'articolo 20 del citato decreto n. 55 del 2014, sopprimendo, ovunque ricorra, la locuzione « di regola » e prevedendo, attraverso l'introduzione di un periodo al comma 1-*bis*, che il compenso per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita sia aumentato del 30 per cento per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti. Resta fermo il compenso per la fase di conciliazione. Il comma 4 interviene sul comma 7 dell'articolo 21 del decreto n. 55 del 2014, relativo alla determinazione del valore dell'affare, sop-

primando, anche in questo caso, la locuzione « di regola ». Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro di cui all'articolo 22 del citato decreto n. 55 del 2014). La nuova formulazione, introdotta dal comma 5 dell'articolo in esame, prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (da un massimo del 3 per cento ad un minimo dello 0,25 per cento), secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto. Il comma 6, infine, introduce un nuovo articolo 22-*bis* al decreto n. 55 del 2014, con il quale si prevede che, nel caso di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti. L'articolo 5 prevede che le tabelle dei parametri forensi allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegato allo schema di decreto. In proposito, sottolineo che lo schema di decreto introduce una nuova tabella n. 20-*bis*, dedicata alle attività relative all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. È stata modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato esposta dalle tabelle n. 21 e n. 22: se il testo vigente indica un unico parametro per la fase cautelare, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare monocratica e a quella collegiale. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale. Rammento, inoltre, che è stata integrata la tabella n. 25 al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro, secondo la nuova disciplina proposta dallo schema di decreto con la modifica dell'articolo 22 del decreto n. 55 del 2014. Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei pa-

rametri di circa il 5 per cento (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26 per cento, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR. L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni di applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla entrata in vigore del provvedimento. L'articolo 7, infine, prevede che il regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, tiene ad evidenziare che lo schema in esame, come risulta dall'illustrazione dei suoi contenuti, manifesta una fondata e condivisibile ostilità verso la locuzione « di regola », la cui soppressione dal testo del provvedimento ha importanti riflessi sui margini di discrezionalità del giudice nella determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi. Rileva come tale modifica, che incontrerà a suo parere il plauso degli esponenti dell'avvocatura – categoria che mai come in questo momento ha bisogno di aiuto – abbia importanti ripercussioni in vari ambiti, a partire dalla determinazione del rimborso delle spese forfettarie nella misura del richiamato 15 per cento del compenso totale per la prestazione. Esprime inoltre apprezzamento per il fatto che sia stato mantenuto, a titolo di premialità, l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in favore degli avvocati che, utilizzando strumenti telematici, agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati. Sottolinea come tali modalità facilitino anche il lavoro dei magistrati, contribuendo in tal modo all'attuazione del processo telematico. A suo parere un altro aspetto significativo è rappresentato dalla disposizione che – prevedendo, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, l'aumento del compenso di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale – è volta ad incentivare la soluzione conciliativa, al fine di vincere le resistenze

di quei professionisti che tendono ad andare in tutti i casi a sentenza. Esprime analogo apprezzamento per il fatto che, con l'ulteriore diminuzione del compenso, si voglia disincentivare le liti temerarie, alimentate purtroppo da molti suoi colleghi. Nel ritenere che lo schema in esame sia in linea con gli sforzi deflattivi compiuti dalla riforma della giustizia civile, i cui tempi incidono pesantemente anche sul PIL nazionale, da ultimo esprime la propria soddisfazione per la previsione di una eventuale pattuizione di compensi a tempo.

Manfredi POTENTI (LEGA) esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per il fatto che lo schema in esame recepisce quasi integralmente le proposte avanzate dall'avvocatura in sede di confronto con il Governo. Ritenendo in particolare che la modifica delle tabelle possa essere accolta dai professionisti con buona soddisfazione, rileva come lo schema in esame costituisca un buon presupposto per dirimere molte delle controversie in corso sull'equa determinazione delle tariffe.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.45.

**Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.
C. 2839 Scutellà.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole di Muro, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2839 Scutellà, che reca la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, con l'obiettivo di aumentarne l'accessibilità da parte dei cittadini, non solo in termini di distanza chilometrica ma anche di presenza di effettivi collegamenti stradali e ferroviari, e di assicurare la presenza di un presidio di giustizia in territori ad alta densità di popolazione, a forte presenza criminale ed in cui sono ubicati istituti penitenziari ad alta sicurezza.

Sottolinea che la proposta si compone di un unico articolo che consta di 3 commi. Il comma 1 contiene una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge stessa attraverso l'emanazione di appositi decreti legislativi, per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari, integrando i principi e criteri direttivi già dettati dalla legge delega 14 settembre 2011, n. 148, che unitamente ai due decreti legislativi attuativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, ha realizzato la riforma della cosiddetta « geografia giudiziaria ».

In proposito, rammenta che tale riforma ha riorganizzato la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari allo scopo di razionalizzare le risorse ed incrementare l'efficienza del « sistema giustizia », conseguendo al contempo dei risparmi di spesa tramite la riduzione del numero degli uffici giudiziari presenti sul territorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011: riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera *a*)); ridefinizione, attraverso « criteri oggettivi e omogenei » (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata) dell'assetto territo-

riale degli uffici giudiziari, eventualmente trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (lettera *b*)); riorganizzazione territoriale degli uffici requerenti, con la possibilità di accorpate più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. La riorganizzazione, da cui sono escluse le procure distrettuali, non può comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera *c*)); soppressione ovvero riduzione delle 220 sezioni distaccate di tribunale (lettera *d*)); riequilibrio delle competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni (lettera *e*)); garanzia che, all'esito della riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera *f*)); trasferimento automatico dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni (lettera *g*)); la suddetta assegnazione non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario, destinazione ad altra sede o trasferimento (lettera *h*)); le conseguenti modificazioni alle piante organiche saranno disposte con decreti del Ministro della giustizia (lettera *i*)); riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, con disposizioni puntuali sulla riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, sul procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace e sulla riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi (lettere da *l* a *p*)); divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (lettera *q*)).

Evidenzia come la proposta di legge in esame si pone dunque l'obiettivo di incrementare i criteri di selezione e di rivalutare quelli preesistenti al fine di ridefinire, attraverso una nuova delega al Governo, l'as-

setto territoriale degli uffici giudiziari nel rispetto delle esigenze oggettive dei territori e di principi e criteri direttivi finora non presi in considerazione, ma da ritenere necessari e imprescindibili. A tal fine, il citato comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame richiama i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 148 del 2011, con l'eccezione di quelli relativi alle lettere *b*) e *f*), individuando altresì nuovi criteri di delega finalizzati ad attribuire un peso maggiore, nella distribuzione degli uffici giudiziari, alla facilità di accesso ai servizi di giustizia, allo scopo di garantire il diritto del cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, soprattutto nei territori in cui la criminalità è più diffusa.

Sottolinea come, nello specifico, i quattro nuovi principi introdotti dalla proposta in esame prevedono in primo luogo che il Governo, nell'esercizio della delega tenga conto, per quanto riguarda l'assetto degli uffici giudiziari di primo grado, della specificità territoriale del bacino di utenza, delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della sua estensione, della distanza e del tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento (lettera *a*)). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tra i criteri direttivi alla base della vigente riforma della geografia giudiziaria non rileva la distanza tra l'ufficio giudiziario accorpante e quello accorpato, ma la sola « situazione infrastrutturale », che a parere della proponente deve tenere conto in maniera imprescindibile della misurazione chilometrica della distanza tra i due uffici, tenendo ulteriormente presente la percorribilità del tragitto in termini di servizi infrastrutturali, viari e di collegamento pubblico. Il Governo, nell'esercizio della delega, inoltre dovrà: assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garan-

tendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso (lettera b)); ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato (lettera c)). Sottolinea che in tali situazioni infatti sarebbe d'uopo un presidio di giustizia prossimo e facilmente raggiungibile per agevolare soprattutto le traduzioni dei detenuti stessi. Il Governo, infine, ai sensi della lettera d), nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, dovrà valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede un regime transitorio per gli atti e le pronunce giurisdizionali emanati sulla base della riorganizzazione degli uffici compiuta dai citati decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, attuativi della legge di delega n. 148 del 2011, specificando che gli stessi restano validi ed efficaci fino all'adozione dei nuovi decreti legislativi. Il comma 3 dell'articolo 1, infine, delinea la procedura per l'adozione dei decreti attuativi della delega. In particolare, tali decreti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali il Governo può in ogni caso procedere. Gli schemi di decreto devono essere quindi trasmessi alle Camere per consentire l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati.

Ciò premesso, sottolinea come nella proposta di legge in discussione, che affronta una questione atavica, non si faccia menzione di alcun tribunale in particolare, ma si individuino nella forte presenza della criminalità organizzata sul territorio, nell'assenza di infrastrutture e nella distanza del tribunale accorpato da quello accorpante i criteri fondamentali per rivedere l'attuale situazione della geografia giudiziaria. Rammenta infatti come in molte realtà l'ultima riforma della geografia giudiziaria non abbia prodotto effetti risolutivi.

Manfredi POTENTI (LEGA) sottopone all'attenzione dei colleghi un articolo apparso oggi sul « *Sole24ore* » relativo all'origine degli arretrati giudiziari in Italia. Fa presente che da tale articolo si evince che, ai fini dei calcoli di cui alla legge Pinto, gli arretrati per il primo grado si concentrano su 17 tribunali, tutti relativi a città capoluogo di regione, mentre quelli relativi ai giudizi d'appello su 38 sedi di tribunale per altrettante corti d'appello. Ritene che l'esame del provvedimento in discussione, anche attraverso l'eventuale modifica del testo, possa costituire un'opportunità per risolvere questa delicata problematica, rammentando come il Piano nazionale di ripresa e resilienza destini ingenti risorse proprio a tale finalità.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che, anche grazie alla possibilità di svolgere udienze da remoto, vi sia margine per accorpare e ridurre ancora di più il numero delle sedi giudiziarie. Sottolinea quindi che, se l'obiettivo della proposta di legge in esame è quello di ridurre il numero delle corti d'appello e dei tribunali, il gruppo del Partito democratico non può che essere favorevole.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto, indi, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 17.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Michele BORDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni competenti in sede referente V e VI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Evidenzia che il decreto-legge, che è composto da 59 articoli e che contiene disposizioni riferibili a molteplici materie e ambiti di competenza, rafforza ulteriormente l'azione dell'esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata disamina del contenuto del provvedimento, rammenta che, con riguardo al settore dell'energia, il decreto-legge interviene con misure per ridurre il costo, per incentivare la produzione di energia e per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, il provvedimento contiene misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione

degli investimenti. Il decreto-legge inoltre reca disposizioni di carattere fiscale e finanziario, nonché relative alle politiche in materia di ambiente e territorio e di contratti pubblici. Sono previste, infine, disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione giustizia, sottolinea, preliminarmente, che il comma 6 dell'articolo 51 del decreto-legge in esame, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2006 – in base al quale le sedi della Scuola superiore della magistratura, individuate con un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non possono superare il numero di tre – precisa che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede non devono necessariamente trovarsi nel medesimo immobile, ma possono essere collocati in edifici differenti. L'ubicazione in immobili diversi non può tuttavia comportare oneri ulteriori rispetto alle risorse finanziarie assegnate annualmente alla Scuola, che risultano iscritte nel capitolo 1478 « Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per un importo pari ad euro 13.335.928, a decorrere dall'anno 2022. Il comma 7 del medesimo articolo 51, inoltre, inserendo la lettera *f-sexies*) nel comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, include il Consiglio superiore della magistratura tra i soggetti che possono avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a. (SOGEI) al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del proprio sistema informatico. Il CSM viene così ad aggiungersi alle numerose altre amministrazioni pubbliche che si avvalgono di tale società, tra le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato.

Rileva che si riferiscono, inoltre, tra gli altri, anche ad aspetti di interesse della

Commissione Giustizia le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5, recante disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione. Tale articolo definisce i rigassificatori come « interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti » e detta le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti – e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina di un Commissario straordinario del Governo. In particolare, il comma 9 prevede una clausola di accelerazione delle opere. Infatti – per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – la disposizione stabilisce che, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, sugli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; dei principi di cui agli articoli 30 (« Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni »), 34 (« Criteri di sostenibilità energetica e ambientale ») e 42 (« Conflitto di interesse ») del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Evidenza che contenuto parzialmente analogo è quello dell'articolo 13, che dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente (tra le quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, l'appro-

vazione dei progetti di nuovi impianti). In particolare, il comma 2, ai fini dell'esercizio dei compiti sopra indicati, dispone tra l'altro che il Commissario straordinario, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Rammenta che l'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto « Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale ». Il progetto, affidato a Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno « sportello unico » di prossimità situato nel territorio del comune. Ai sensi del comma 2, nell'esercizio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici previsti dall'articolo 38 e ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Detto personale può procedere all'identificazione degli interessati e all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Ricorda, a tale proposito, che la qualifica di incaricato di pubblico servizio – la cui nozione è contenuta nell'articolo 358 del codice penale – implica il riconoscimento della natura pubblicistica delle attività assegnate ai soggetti convenzionati e determina l'applicabilità delle forme di tutela e di responsabilità penale previste nel nostro ordinamento per tali soggetti, nonché delle altre disposizioni relative all'attività amministra-

tiva riconducibili allo svolgimento di un pubblico servizio.

Infine, rileva che il medesimo comma 2 rinvia alle singole convenzioni la disciplina delle modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste ad eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Il trattamento dei dati personali correlati alle attività di cui sopra è consentito se necessario per l'adempimento dei compiti svolti nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ed in modo tale da non poter arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Mario PERANTONI, *presidente* nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Nel ricordare che la

Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta odierna, in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea che il decreto-legge interviene per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dei referendum abrogativi, che si terranno il 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative. Il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che, attraverso l'individuazione di apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, composto da 8 articoli, precisa di limitarsi ad una sintetica illustrazione dei suoi contenuti, con particolare riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia.

Fa quindi presente che l'articolo 1, composto di un unico comma, prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è giustificata, nel testo, dall'esigenza di assicurare, anche in tali circostanze, il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, garantendo al contempo l'esercizio dei diritti civili e politici.

In merito alle elezioni del primo semestre 2022 ricorda che nella giornata di domenica 12 giugno 2022 si svolgeranno, oltre alle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario, le consultazioni per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con

sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022). Rammenta inoltre che i referendum, secondo il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste, hanno le seguenti denominazioni: 1) abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 2) limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; 3) separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; 4) partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; 5) abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Quanto all'articolo 2, sottolinea che esso detta norme per lo svolgimento contestuale del turno ordinario di elezioni amministrative con i cinque referendum abrogativi summenzionati. In particolare, si prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, sia applicata la normativa prevista per i referendum per quanto riguarda adempimenti comuni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

Rammenta che l'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi spe-

ciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. L'articolo 4, invece, disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Tale articolo reca, inoltre, una clausola generale – al comma 6 – che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 al medesimo fine del «contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale». L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Sottolinea inoltre che l'articolo 6 reca ai commi 1 e 2 disposizioni limitate all'anno 2022 in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale con riguardo alla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e del numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative. Segnalo in particolare il comma 3 che, in considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale, prevista dai commi 627 e 628 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) per le elezioni politiche, europee e per i referendum e successivamente estesa alle consultazioni regionali ed amministrative. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Contestualmente, è disposto un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico istituito dalla medesima legge di bilancio. Nel corso delle riunioni tecniche tra le Amministrazioni coinvolte, secondo

quanto riportato nella relazione illustrativa, sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici, per cui sono ancora in corso ulteriori, complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale, grave situazione di politica internazionale.

Evidenzia che l'articolo 7, di particolare interesse della Commissione Giustizia, apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero », da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, aggiungendo quattro nuovi commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*) all'articolo 7 della citata legge n. 459 del 2001, dispone l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, definendo la relativa ripartizione territoriale di competenza. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Per le operazioni demandate agli uffici per la circoscrizione Estero – quello centrale e quelli decentrati – le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo circondario, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. Infine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che, all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio di tutte le schede degli

elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Come rilevato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il numero degli elettori è costantemente aumentato, tanto da comportare oneri non più sostenibili non solo per i magistrati e il personale amministrativo della Corte, ma anche per le difficoltà di ordine logistico. Pertanto, al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, l'istituzione degli uffici decentrati ha l'obiettivo di distribuire lo spoglio delle schede tra più Corti d'appello, ponendo rimedio alla questione del sovraccarico di lavoro attualmente gravante sulla Corte d'appello di Roma, presso la quale affluiscono tutte le schede del voto degli italiani all'estero. Sulla base delle nuove disposizioni – introdotte dai commi da 2 a 5 dell'articolo 7, modificando in più punti la citata legge n. 149 del 2001 – una volta ricevuti i plichi provenienti dall'estero, l'Ufficio centrale deve inviare agli uffici decentrati quelli giunti dalle ripartizioni (o dagli Stati) di rispettiva competenza, mentre al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero – proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Il comma 6 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, conformemente alle modifiche apportate alla legge n. 459 del 2001, interviene per motivi di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della predetta legge), stabilendo tra l'altro che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabora direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'ufficio centrale di Roma che presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali.

Fa presente che il medesimo articolo 7 interviene – al comma 7 – sull’articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che le Amministrazioni preposte all’organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbano razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese. In particolare, viene aggiunto il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell’adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni, i cui oneri sono a carico dello Stato.

Rammenta che le nuove previsioni non trovano applicazione per le consultazioni relative ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022, ai quali si applica la disciplina speciale dettata dal comma 9 del medesimo articolo 7. In base al comma 10, per gli oneri connessi all’attuazione dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di 1.140.118 euro a decorrere dall’anno 2022 alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 3 del successivo articolo 8, che detta le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento.

Fa presente, in fine, che l’articolo 9 dispone in materia di entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, per conto del relatore, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell’espressione del prescritto parere, il nuovo testo unificato recante disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, adottato come testo base per il prosieguo dell’esame della proposta di legge C. 1458 Frassinetti e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Nel ricordare che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna, in qualità di relatore, sottolinea che l’obiettivo dell’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica è perseguito attraverso la revisione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato le suddette donne, l’inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l’introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.

In particolare, evidenzia che l’articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che, come anticipato, intende favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, che siano beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, di cui all’articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Rammenta che l’articolo 5-*bis* del citato decreto-legge disciplina le azioni per i centri anti-violenza e le case-rifugio, ai quali la norma garantisce l’anonimato, prevedendo, tra l’altro, che essi siano promossi o da enti locali, in forma singola o associata o da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. Inoltre, tali centri possono essere promossi dai predetti soggetti

di concerto, d'intesa o in forma consorziata. Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dai successivi articoli 2, 3 e 3-bis.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 infatti – modificando l'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti. Il medesimo articolo 2, al comma 2, attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.

Rammenta che l'articolo 3 invece estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e

domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021. L'articolo 3-bis infine introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

La seduta termina alle 17.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	87
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	101
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)	102
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto

n. 388 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.05.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento affinché la Ragioneria generale

dello Stato possa completare la verifica della relazione tecnica come successivamente integrata.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel sottolineare che l'esame del provvedimento è stato già più volte rinviato, chiede al Governo di accelerare i tempi di verifica per addivenire in breve all'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Nuovo testo C. 1430 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per poter fornire i chiarimenti richiesti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

Nuovo testo C. 3151.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che, all'articolo 2,

comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento, infine, all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3151, recante Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2, comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a

carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

all'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire la parola: realizzano con le seguenti: possono realizzare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 1 sostituire le parole: e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, incontri con le seguenti: anche mediante la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie,

nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, di incontri;

al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che dà conto degli elementi integrativi pervenuti da parte del Ministero competente *(vedi allegato 1)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica e che lo stesso non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti finalità e modifiche alla legge n. 68 del 1999, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda l'inserimento delle donne vittime di violenza nella quota di riserva obbligatoria sul numero degli occupati dai datori di lavoro pubblici e privati con oltre 50 dipendenti, dal momento che la disciplina non incide sul numero dei soggetti tutelati bensì sulla composizione della relativa platea. Per quanto riguarda gli adempimenti che la norma pone a carico dei Centri per l'impiego, strutture coordinate dalle regioni, appare utile, a suo avviso, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, recante sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che lo sgravio contributivo in esame opera nell'ambito di specifici limiti di spesa annua e che il decreto attuativo dovrà assicurare il rispetto di detti limiti: in proposito non si formulano dunque osservazioni nel presupposto dell'idoneità di tale provvedimento a garantire il rispetto dei limiti di finanziamento prefissati. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017 ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere o domestica, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, 302 milioni di euro per l'anno 2023 e 387 milioni di euro per l'anno 2024. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del citato Fondo e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, concernente il regime di vantaggio fiscale, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere ascritto alla norma. In particolare, ritiene necessario che siano forniti gli elementi informativi riguardanti il numero di soggetti potenzialmente interessati, le aliquote e le ipotesi effettuate ai fini della determinazione del minor gettito derivante dall'applicazione della norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 3-*bis* provvede all'onere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-*bis*, relativo all'applicazione di un regime di vantaggio fiscale in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, quantificato in 5 milioni di euro per il 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 522 milioni di euro per il 2022, 457 milioni di euro per il 2023 e 378 milioni di euro per il 2024. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2023, dal comma 2 dell'articolo 3-*bis*. Evidenzia, inoltre, l'opportunità che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e che il loro

utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe infine valutata, a suo avviso, l'opportunità di configurare l'onere di cui al comma 1 in termini di minori entrate, invece che di maggiori spese, essendo lo stesso riferito ad una perdita di gettito erariale. In tal senso ritiene, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le minori entrate necessarie per dare attuazione al descritto regime di vantaggio fiscale possano essere contenute entro un determinato limite. In tal caso, al comma 2, sarebbe opportuno, a suo avviso, indicare le minori entrate come « pari a » piuttosto che fare riferimento a un onere « quantificato in », come attualmente previsto nel testo. Qualora invece non fosse possibile determinare con certezza le minori entrate derivanti dall'attuazione del predetto regime di vantaggio fiscale, al comma 2, le minori entrate andrebbero indicate come « valutate in ».

Ciò premesso, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica che dovrebbe essere trasmessa entro dieci giorni.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della verifica della relazione tecnica, predisposta dal Ministero competente, da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 3)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.10.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »).

Atto n. 388.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cibersecurity di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR, pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa *una tantum* di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali.

Le attività di abilitazione di laboratori di prova, nonché di autorizzazione di organismi di valutazione della conformità previste dal medesimo articolo 4, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie.

La stima dei costi relativi all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi di cui al medesimo articolo 4, fa rife-

rimento all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche e presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni « di consumo », nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza.

In merito alla previsione di cui al medesimo articolo 4, relativa al rinnovo e all'estensione dell'Organismo di Certificazione Informatica previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente schema di decreto, quest'ultimo organismo svolgerà le proprie attività all'interno dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, pertanto i relativi oneri troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal presente schema di decreto riferite a tale Autorità, le quali includono anche le spese generali per l'avvio dell'organismo, non determinando la necessità di prevedere oneri specifici e relative coperture suppletive.

Con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni di cui al medesimo articolo 4, per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le missioni internazionali invece, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria.

Per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, i parametri utilizzati

risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008.

La stima dei costi di ricerca e formazione risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse.

Con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto, i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ricorso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati previste dall'articolo 8 del presente schema di decreto, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La stima dei costi connessa alle attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, rappresenta una quota fissa di investimento, che potrà essere eventualmente affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni rivenienti da

programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse.

Con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, del presente schema di decreto, si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (Atto n. 388);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR, pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa *una*

tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali;

le attività di abilitazione di laboratori di prova, nonché di autorizzazione di organismi di valutazione della conformità previste dal medesimo articolo 4, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie;

la stima dei costi relativi all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi di cui al medesimo articolo 4, fa riferimento all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche e presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni "di consumo", nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza;

in merito alla previsione di cui al medesimo articolo 4, relativa al rinnovo e all'estensione dell'Organismo di Certificazione Informatica previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente schema di decreto, quest'ultimo organismo svolgerà le proprie attività all'interno dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, pertanto i relativi oneri troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal presente schema di decreto riferite a tale Autorità, le quali includono anche le spese generali per l'avvio dell'organismo, non determinando la necessità di prevedere oneri specifici e relative coperture suppletive;

con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni di cui al medesimo articolo 4, per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legisla-

zione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,

per quanto riguarda le missioni internazionali invece, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria;

per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, i parametri utilizzati risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008;

la stima dei costi di ricerca e formazione risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;

con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto, i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ri-

corso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati previste dall'articolo 8 del presente schema di decreto, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la stima dei costi connessa alle attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, rappresenta una quota fissa di investimento, che potrà essere eventualmente affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni rivenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;

con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, del presente schema di decreto, si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 381.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il presente schema di decreto legislativo è proposto

all'esame delle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché all'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

In ordine all'articolo 2, recante « Autorità competenti », osserva che il citato decreto legislativo n. 27 del 2021 in realtà nulla dispone specificamente in relazione ai controlli sugli animali selvatici. Pur potendosi presumere che determinate modalità di controllo su tali animali siano già previsti a legislazione vigente, reputa necessari chiarimenti circa la portata innovativa delle disposizioni, fornendo in particolare dati quantitativi sugli oneri finanziari finora sostenuti e sull'entità dell'eventuale ampliamento dei controlli implicito nelle norme in esame. Evidenzia, fra l'altro, che generiche e non specificamente riguardanti gli animali selvatici sono le denominazioni dei due capitoli indicati dalla relazione tecnica (5390 e 5391), che presentano una dotazione annua complessiva di quasi 4 milioni di euro.

Con riguardo all'articolo 4, recante « Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità », premette che in realtà l'articolo non sembra riproporre, come asserisce la relazione tecnica, il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 (abrogato dall'articolo 16 del presente provvedimento), in quanto il comma 1 risulta più restrittivo della corrispondente disposizione della legge n. 150, mentre la casistica degli stabilimenti per i quali è escluso il divieto di detenzione degli animali in questione di cui al comma 1 può essere considerata equivalente soltanto valutandola congiuntamente ad ulteriore normativa vigente rispetto a quella contenuta nel citato articolo 6. Comunque, atteso che

le esenzioni attualmente previste sono già oggetto di atti autorizzativi delle amministrazioni competenti (con i correlati adempimenti di natura istruttoria), che l'assetto normativo complessivo riveste natura sostanzialmente ordinamentale, che gli aggravati operativi eventualmente conseguenti al riassetto in esame appaiono qualitativamente inesistenti (vertendosi sempre nella medesima materia) e quantitativamente marginali e pertanto gestibili a valere sugli ordinari stanziamenti, che l'esistenza in rapporto a un certo numero di strutture di un sistema tariffario garantisce in linea di principio la copertura degli oneri da sostenere, non ha rilievi da formulare.

In relazione all'articolo 6, recante « Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica », andrebbe a suo parere assicurato che i compiti delle Pubbliche amministrazioni impliciti nel comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente. Fa presente, comunque, che la platea degli animali in questione è estremamente più contenuta di quella degli animali da compagnia o da allevamento non rientranti nel novero delle specie selvatiche ed esotiche.

In merito all'articolo 7, recante « Disposizioni per detentori », rinvia, *mutatis mutandis*, alle osservazioni formulate sull'articolo 6.

Con riferimento all'articolo 9, recante « Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia » osserva che — a rigore — la disposizione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione

di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri andrebbe a suo avviso fornito, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Circa l'articolo 10, recante « Vigilanza sanitaria », andrebbero a suo parere forniti i riferimenti normativi da cui si possa evincere la piena ascrizione dell'attività in questione al novero di quelle ordinariamente svolte dalle ASL. Osserva che, altrimenti, l'eventuale aggravio di adempimenti andrebbe in linea di massima quantificato e valutato in rapporto alle risorse ordinariamente disponibili al fine di riscontrare la congruità di queste ultime.

In merito all'articolo 12, recante « Individuazione delle associazioni e degli enti », non formula osservazioni, atteso che già attualmente le entrate citate al comma 5 risultano destinate a finalità di spesa, come in effetti stabilisce l'articolo 2 del DM 2 novembre 2006.

In relazione all'articolo 13, recante « Custodia degli animali », non ha osservazioni da formulare su eventuali oneri correlati alla necessità di istituire nuove strutture *ad hoc*, che viene esclusa dai chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla normativa vigente.

Circa l'articolo 14, recante « Sanzioni », atteso che i profili inerenti ai controlli sono stati affrontati in relazione all'articolo 2 e che le sanzioni rappresentano entrate meramente individuali, non contabilizzate nella costruzione dei tendenziali, non ha osservazioni da formulare per i profili di competenza.

Con riguardo all'articolo 17, recante « Disposizioni finali », non formula osservazioni sul comma 1, il quale sembra recare modifiche meramente formali, e comunque di scarso rilievo, alla disciplina vigente, anche considerando che il registro ivi citato è già previsto dal comma ora sostituito, nonché sul comma 2.

In merito all'articolo 18, recante « Clausola di invarianza finanziaria », non formula osservazioni, rinviando ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.

Non formula osservazioni in merito agli articoli: 1, recante « Ambito di applicazione e definizioni »; 3, recante « Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche e i loro ibridi »; 5, recante « Elenco delle specie di animali da compagnia »; 8, recante « Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali »; 11, recante « vendita a distanza al pubblico »; 15, recante « Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale » e 16, recante « Abrogazioni ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Atto n. 386.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'odierno esame reca disposizioni volte a garantire la corretta e completa attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* ed il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. Osserva che l'articolo 16 della legge 22 aprile

2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 », premesso che le modifiche alla disciplina vigente inerente ruolo e funzioni delle Autorità nazionali competenti (ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF) ai fini del coordinamento della normativa nazionale con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1991, dispongono nel senso dell'affermazione di obbligo di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, sia tra loro che con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui è commercializzato un fondo EuVECA o EuSEF, conviene con la relazione tecnica in merito alla loro natura essenzialmente « ordinamentale » per l'ordinamento nazionale.

Sul punto, convenendo pertanto sulla circostanza che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità di vigilanza competenti nell'adempimento dei compiti e delle funzioni richiamate dalle norme in esame potranno provvedervi potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sottolinea che le medesime non sono da considerarsi nel novero delle pubbliche amministrazioni nemmeno a fini di contabilità nazionale.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 2, recante « Clausola di invarianza finanziaria », posto che le Autorità richiamate dalle disposizioni in esame non costituiscono soggetti da considerarsi pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, non formula osservazioni.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento una valutazione favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Atto n. 389.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva UE 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Segnala che l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 – che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A – specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Rileva che qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente,

i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Segnala altresì che l'articolo 20 delega il Governo, specificamente, ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). In particolare, il comma 2, lettera *d*), include, tra i criteri e i principi direttivi della delega, la previsione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, anche individuando requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, designando la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento UE 2019/1238, pongono una serie di adempimenti in capo ai predetti soggetti. In particolare fa riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 3, che individua la COVIP quale Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei PEPP; articoli 4 e 5, che pongono in capo alle Autorità i poteri di vigilanza sui PEPP, individuando il relativo riparto di competenza; articolo 6, che disciplina le modalità di pubblicazione delle informazioni sui PEPP; articolo 8, che disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame; articolo 17, che pone in capo alla COVIP le modalità di risoluzione delle controversie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, in considerazione della clausola di neutralità inserita nel testo e di quanto affermato dalla relazione tecnica, nonché

tenuto conto che le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti – Banca d'Italia, Ivass, Consob e Covip – che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ossia non inclusi nel cosiddetto « elenco Istat ». Rammenta, in proposito, che nel corso dell'esame dell'A.C. 1813 – mine antiuomo, ora legge n. 220 del 9 dicembre 2021 – l'attribuzione di compiti di vigilanza a Ivass, Covip e Banca d'Italia è stata reputata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica sia in prima lettura dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 29 aprile 2019) sia in seconda lettura dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 10 novembre 2021), analogamente a quanto avvenuto nella XVII legislatura allorché fu esaminato un testo sostanzialmente identico. In particolare la Commissione Bilancio della Camera, nella predetta seduta, ha espresso parere favorevole rilevando che: « il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, come peraltro già evidenziato nel corso della precedente legislatura, posto che gli organismi di vigilanza indicati nel provvedimento non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione ». Analogo parere favorevole è stato espresso dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 18 maggio 2022), relativamente all'AG 390 (Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione), con avviso conforme del Governo, rilevando che « le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti, quali Banca d'Italia, IVASS, CONSOB e COVIP, che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione ». Evidenzia altresì che il provvedimento (articolo 10 e articoli da 12 a 15) definisce il regime fiscale applicabile ai PEPP in ogni loro fase, da quella di accumulo a quella di erogazione delle prestazioni finali. In proposito, la relazione tecnica afferma che detto regime, in applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), della legge n. 53 del 2021, non produce effetti in

termini di minore gettito poiché estende ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, non configurandosi quindi né come ulteriore forma agevolativa né come modificativa di un sistema preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica – la disciplina agevolativa introdotta per il PEEP sia analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità. Al riguardo considera opportuna una conferma, tenuto conto della complessità della ricostruzione della disciplina in questione alla luce dei relativi profili applicativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 18 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le autorità nazionali competenti – COVIP, Banca d'Italia, Consob e IVASS – ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale considera tuttavia opportuno modificare il secondo periodo della norma in commento nel senso di riferire la suddetta condizione di neutralità al compimento, da parte dei citati soggetti, degli adempimenti « di cui al presente decreto », anziché « di cui al presente articolo », come attualmente previsto dal testo. Sul punto, richiede comunque l'avviso del Governo. Con specifico riferimento alle nuove attività di vigilanza attribuite alla COVIP, il comma 2 del medesimo articolo 18 prevede inoltre che – in relazione alle contribuzioni versate annualmente ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri – al predetto ente sia dovuto, da parte dei fornitori dei PEPP, il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi

del quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Secondo quanto esposto in relazione tecnica, tale previsione normativa si rende necessaria dal momento che – a differenza degli ordinamenti di Consob, Banca d'Italia ed IVASS, che già prevedono la possibilità di richiedere il contributo a fronte di eventuali nuove funzioni svolte – quello della COVIP non contempla espressamente tale evenienza. Ai sensi dello stesso comma 2, resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP e della Consob sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento

a carico del bilancio dello Stato, secondo entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.25.

ALLEGATO 1

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO***Ministero dell'Economia e delle Finanze*UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA*Roma, 26 maggio 2022***APPUNTO****OGGETTO: A.C. n. 2493 e abb. - Disciplina del volo da diporto o sportivo**

In riferimento al disegno di legge in oggetto, si rappresenta che nella seduta del 29 marzo u.s., la Commissione V Bilancio della Camera, chiamata ad esprimere, in sede consultiva, un parere alla Commissione IX Trasporti sul testo unificato, adottato come testo base, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha deliberato di richiedere formalmente la relazione tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

Con mail dell'11 aprile u.s., il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, trasmetteva a quest'Ufficio la suddetta relazione, **rilevando, contestualmente, la necessità di procedere all'espunzione dell'allegato 1** in quanto il medesimo contenuto risulta già riportato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n.503 del 10 dicembre 2021;

Con mail del 27 aprile u.s., la Ragioneria Generale dello Stato restituiva a quest'Ufficio la suddetta relazione tecnica negativamente verificata, rilevando, nella relativa nota di trasmissione, plurime criticità sotto il profilo finanziario e richiedendo, alle Amministrazioni competenti, opportune integrazioni ai fini dell'ulteriore corso del disegno di legge.

Con mail del 25 maggio u.s., l'Ufficio Legislativo del MIMS, facendo seguito alla sopra citata nota di Ragioneria, rappresentava quanto segue:

- *“In relazione all'articolo 3, comma 1, si conferma che dagli elementi pervenuti dall'Aero Club d'Italia, non è chiara la neutralità finanziaria della disposizione che potrebbe generare nuovi oneri per la finanza pubblica e dunque la disposizione non è assentibile”.*
- *“In merito al comma 2 del medesimo articolo 3, questa Amministrazione non è in possesso del dettaglio delle risorse del bilancio utilizzate per il funzionamento della Commissione permanente per la sicurezza del volo, pertanto la norma non è assentibile.”*
- *“Con riferimento all'articolo 6, l'Aeroclub d'Italia non ha fornito sufficienti elementi informativi idonei a confortare l'asserzione di neutralità finanziaria per la realizzazione delle attività e dei compiti indicati in detto articolo e dunque la disposizione non è assentibile. Inoltre, il predetto Ente non ha indicato nel dettaglio le risorse (umane, strumentali e finanziarie) utilizzate per la realizzazione delle attività e dei compiti previsti dagli articoli 6 e 8, pertanto la norma non è assentibile.”*
- *Si conferma, infine, quanto già rappresentato in merito agli articoli 10-11 e 12, non essendo in possesso di ulteriori elementi integrativi che garantiscano la copertura finanziaria della disposizione.*

ALLEGATO 2

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb.**RELAZIONE TECNICA**

MEF - RGS - Prot. 132410 del 25/05/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

UFFICIO VIII

Roma,
All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Prot. N. Rif.
Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 1972 Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza (RT).

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica riferita all' AC 1972, recante "Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza" ed, in particolare, al nuovo testo della proposta di legge, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che il disegno di legge in esame ripropone, con alcune integrazioni, le disposizioni di cui alla legge 135/1990, provvedendo, infine, all'articolo 9, alla contestuale abrogazione della medesima. Si osserva altresì che il SSN è già chiamato, nell'ordinario svolgimento dei suoi compiti e nell'ambito dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a contrastare e curare l'AIDS e il finanziamento appositamente dedicato, inizialmente stabilito come quota vincolata nell'ambito del complessivo finanziamento corrente del SSN per l'importo di circa 50 milioni di euro annui, è poi confluito nell'ordinario finanziamento indistinto del SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 190 del 2014.

Pertanto è necessario che la relazione tecnica fornisca puntuali indicazioni in merito all'innovatività del provvedimento rispetto alle attività sanitarie che già vengono svolte a valere sulle risorse finanziarie vigenti del SSN, allo scopo di comprendere se vi siano nuovi o maggiori compiti/prestazioni a carico del SSN, ovvero ampliamenti di platee di beneficiari di prestazioni vigenti, e quindi quantificare e coprire adeguatamente i maggiori oneri che ne discendono. La relazione tecnica, inoltre, deve essere redatta indicando i dati e i metodi

utilizzati per la quantificazione di oneri e coperture finanziarie di ogni disposizione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

Al contrario la relazione tecnica pervenuta fornisce una serie di informazioni di carattere molto generico, ma non dà conto della portata innovativa del presente provvedimento e dunque non consente una compiuta valutazione di impatto finanziario dello stesso. Pertanto non può che ribadirsi il **parere contrario** all'ulteriore corso.

Si ribadisce anche in questa sede, così come anche rilevato nella relazione tecnica, il parere contrario sulle coperture (peraltro non coordinate fra loro) di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 8, in quanto inidonee e comunque fornite in totale assenza di quantificazione di oneri.

Si ricorda che la normativa contabile e finanziaria recata dalla L.196/2009 e, in particolare, dall'art. 17 comma 1, non consente, ai fini della copertura finanziaria, il ricorso ad indicazioni generiche quali "specifiche risorse vincolate allo scopo", previste al comma 9 dell'art. 1 e, pertanto, detta previsione dovrà essere espunta.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria proposta all'articolo 8, comma 1, lettera c) pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze si esprime **parere contrario** in quanto il suddetto stanziamento è destinato per provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo

Fermo restando quanto sopra premesso, nel dettaglio delle singole disposizioni si fa presente quanto segue.

Articolo 1 (Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale).

La relazione tecnica, nel descrivere gli interventi previsti nel testo, non provvede ad evidenziare le novità introdotte rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente dalla legge 135/1990, al fine di consentire una valutazione dell'impatto finanziario, così come richiesto dall'art. 17, comma 3, della L. 196/2009.

Si chiede, pertanto, che la relazione tecnica ne chiarisca l'effettiva portata innovativa, quantifichi gli eventuali maggiori oneri ed individui, per gli stessi, idonea copertura finanziaria.

In particolare, in merito al comma 1, si osserva, tra le misure che appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri rispetto alla legislazione vigente, non soltanto l'attivazione di interventi di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce, in ambito ospedaliero e territoriale, ma anche lo svolgimento di campagne di informazione, promosse dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nelle scuole (**lettera b**); si prevede la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne nei reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV (**lettera c**); si dispone il potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera c) nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale (**lettera d**); si prevede lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività ECM (Educazione continua in medicina) per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) (**lettera e**); si prevede il potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, nonché servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di *équipes* multidisciplinari (**lettera f**); si prevede inoltre un non meglio specificato adeguamento delle risorse per incrementare la qualità dell'assistenza attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come obiettivo la personalizzazione delle terapie (**lettera g**); si prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS (**lettera h**); si stabiliscono novità in materia di strategie di prevenzione e screening per l'HIV e le infezioni a trasmissione sessuale su modello *community-based*, implementate anche dagli enti del terzo settore in contesti non sanitari, ivi inclusa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie (*community health-workers*) adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale (**lettera i**); si dispone l'incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione, anche attraverso la distribuzione da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in

distribuzione diretta (**lettera l**); si prevede la creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale (**lettera m**); si prevedono nuovi strumenti di prevenzione (**lettera n**).

Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettere b) nulla viene specificato circa la platea dei beneficiari, dei soggetti deputati a implementare le campagne di informazione e le modalità di effettuazione dei medesimi. Ciò risulta essere imprescindibile al fine di escludere, ad esempio, che tali attività vengano effettuate in orario di insegnamento curriculare. Conseguentemente va integrata anche la relazione tecnica.

In ordine agli interventi di cui al comma 1, lettera m) occorre che la norma e la RT indichino i soggetti deputati a somministrare i corsi. Ciò risulta necessario al fine di poter valutare l'effettiva assenza di oneri di sostituzione del personale scolastico.

Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) la RT risulta generica e non offre elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei previsti potenziamenti di organico (lettera d) con le risorse disponibili né una quantificazione degli oneri correlati ~~sia~~ alle lettere c), d), e), f), g) e h).

Pertanto, va chiarita la natura degli interventi e specificato in particolar modo se i medesimi interventi comportano incrementi di dotazione organica degli enti interessati o comunque assunzioni in deroga di ulteriori unità di personale. In tal caso la RT deve contenere, ai sensi della legge sulla contabilità pubblica, un prospetto recante l'onere per ogni singola tipologia di unità di personale da assumere.

Allo stato, si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che quantifichi i maggiori oneri ai fini della relativa copertura finanziaria. Con riferimento alla lettera m) si esprime parere contrario, tenuto conto della copertura finanziaria (fondo sanitario nazionale) inidonea proposta.

In merito all'articolo 1, comma 2 si reputa necessario il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione.

In merito all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo (**articolo 1, comma 4**) si osserva che sembra trattarsi di una nuova attività, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri allo stato non quantificati e privi di copertura finanziaria, per lo svolgimento della quale non viene peraltro individuato il soggetto competente.

Parere contrario in assenza di relazione tecnica chiarisca gli effetti finanziari della disposizione.

In merito alle ulteriori disposizioni dello stesso comma 4 è necessario che la relazione tecnica chiarisca l'innovatività e dimostri l'invarianza finanziaria, ovvero quantifichi puntualmente i maggiori oneri ai fini della conseguente copertura finanziaria.

In merito ai **commi 5, 6 e 7** la relazione tecnica non fornisce elementi necessari a comprendere la portata innovativa della disposizione né gli eventuali effetti finanziari che ne scaturiscono.

Articolo 2 (Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV - Human Papilloma Virus).

Si prende atto di quanto rappresentato in relazione tecnica circa il fatto che nei Livelli essenziali di assistenza risultano già incluse le attività di screening.

Occorre, tuttavia, che la relazione tecnica sia integrata con ulteriori elementi che chiariscano con quali risorse si farà fronte alle campagne di informazione e di sensibilizzazione sul *Papillomavirus* e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati. In merito all'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado di progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori (**commi 3 e 4**) si esprime **parere contrario** in quanto né la norma né la relazione tecnico-finanziaria forniscono elementi di dettaglio circa i soggetti deputati a somministrare i progetti di formazione in oggetto e non garantisce circa l'assenza di oneri di sostituzione del personale scolastico. Pertanto, **si esprime parere contrario**.

Si fa anche rinvio al Ministero dell'Istruzione circa il comma 4, relativo all'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado di progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.

Articolo 3 (Presenza in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie).

La relazione tecnica asserisce che l'art. 57 del DPCM 2017 già provvede ad assicurare che presso ogni regione e provincia autonoma possa essere individuato un centro regionale pediatrico

di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Si chiede pertanto che la relazione tecnica sia integrata al fine di chiarire la portata innovativa, nonché gli eventuali effetti finanziari, della disposizione di cui al **comma 2**, la quale prevede che siano stabiliti, per le strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS di cui al comma 1, criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, assicurando la presenza di un'*équipe* multidisciplinare in ambito pediatrico che comprenda anche uno psicologo.

Il **comma 7** istituisce, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. La relazione tecnica afferma che si provvederà a detta istituzione con le risorse già disponibili e che, pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti di carattere finanziario. Al riguardo, si evidenzia che nel testo non si trova riscontro circa la citata affermazione e, pertanto, occorrono chiarimenti e un allineamento.

Art. 4. (Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento).

Il **comma 1** prevede che per il potenziamento alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse e nei laboratori si provvede mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il **comma 2** prevede che, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), le aziende sanitarie locali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto della presente legge nell'ambito del Programma nazionale ECM. I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e sociosanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.

Il **comma 3** dispone che per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del terzo settore non

appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Al riguardo, si segnala che la RT, limitandosi a precisare che le previsioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e che il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base dell'attuale disciplina, nell'ambito dei vincoli di spesa di personale, non consente di superare le criticità evidenziate atteso che il previsto "potenziamento dei livelli di dotazione organica", essendo del tutto svincolato dal rispetto dei limiti di spesa di personale cui soggiacciono gli enti del SSN, determina nuovi e maggiori oneri di personale non quantificati né quantificabili. In ordine alla previsione di selezioni pubbliche integrative straordinarie si segnala la non chiara formulazione della norma e l'assenza di elementi in RT atti a dimostrare la non onerosità della proposta. Pertanto, si esprime **parere contrario**. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.*

*La RT in ordine alle previsioni di cui al comma 2 non offre elementi atti a dimostrare la non onerosità della proposta. Pertanto, si esprime **parere contrario**.*

*In ordine alle previsioni del comma 3 si esprime **parere contrario** in assenza di relazione tecnica che chiarisca quali soggetti svolgono a legislazione vigente tali corsi (le regioni ovvero gli enti sanitari), a carico di quali risorse e sulla base di quale normativa vigente. Ciò al fine di suffragare l'annessa clausola d'invarianza finanziaria.*

Si segnala, inoltre, un refuso laddove nella relazione tecnica si fa riferimento al comma 2 bis anziché al comma 3.

Art. 5. (Accertamento dell'infezione da HIV).

La relazione tecnica asserisce il carattere ordinamentale della disposizione. Si evidenzia, tuttavia, che al **comma 5** si prevede che la comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. Inoltre, si dispone che la struttura sanitaria fornisca assistenza e sostegno psicologico al minore per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento. Sul punto si chiede che la relazione tecnica fornisca ulteriori elementi. Ove ne emerga il carattere innovativo, occorrerà provvedere alla quantificazione dei relativi oneri nonché all'individuazione di apposita copertura finanziaria.

Art. 7. (Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale).

L'articolo prevede l'istituzione presso il Ministero della salute della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.

La relazione tecnica fa presente che la disposizione ha unificato le preesistenti Sezioni del Comitato tecnico sanitario (Sezione per la lotta contro l'AIDS e Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS) istituendo la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. La stessa relazione specifica che l'unificazione delle due sezioni, con relativa riduzione del numero totale dei componenti, comporta il contenimento delle spese di funzionamento dell'organo collegiale. La misura si attua con le risorse già stanziate per il funzionamento delle due Sezioni, trattandosi di una mera riorganizzazione di strutture già esistenti.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica si fa presente che dalla formulazione della disposizione non si evince la soppressione delle sezioni del Comitato sanitario che verrebbero sostituite dalla nuova sezione. Pertanto, è necessario integrare il testo prevedendo espressamente la soppressione della sezione per la lotta contro l'AIDS e della Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico sanitario.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione non definisce il numero dei componenti della nuova sezione che saranno stabiliti dal Ministro della salute, si chiedono chiarimenti su quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla riduzione del numero totale dei componenti del Comitato tecnico sanitario.

Si rinvia al Ministero della salute anche la valutazione circa l'eventuale necessità di apportare le conseguenti modifiche al DPR 28/03/2013, n. 44.

Il **comma 3**, inoltre, sembra introdurre nuove attività a carico delle Regioni, per l'istituzione di Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario di cui al **comma 1**. Anche sul punto è necessario integrare la relazione tecnica al fine di chiarire con quali risorse le regioni potranno farvi fronte e dimostrare la sostenibilità di tale istituzione.

Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

Prot: RGS 0118116/2022

Relazione tecnica

La proposta di legge in esame è volta ad aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990, che ha fissato l'indirizzo operativo della lotta all'Aids in Italia, pertanto, ne ripropone l'impianto complessivo, aggiornandone i contenuti per tener conto della mutata situazione sia epidemiologica che organizzativa in termini di prestazioni sanitarie, ferme restando le misure di contrasto dello stigma sociale, l'accesso omogeneo alle cure, l'assoluta garanzia della riservatezza, la specializzazione nell'approccio terapeutico.

La proposta in esame si compone di 9 articoli, che di seguito si descrivono.

L'articolo 1, rubricato *Piano di interventi contro l'HIV, l'Aids e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale*, aggiorna e consolida i contenuti dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990. Più nel dettaglio, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, l'articolo in esame autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di interventi, di seguito indicati:

- a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché mediante campagne di informazione nelle scuole, promosse dal Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte;
- c) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV - previsione aggiunta nel corso dell'esame referente - anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi;
- d) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera c) nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale;

Prot: RGS 0118116/2022

- e) svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, da svolgersi nell'ambito delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), con assegnazione di crediti formativi;
- f) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale, nonché adeguamento dei medesimi servizi territoriali alle esigenze sanitarie emergenti e al potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di equipe multidisciplinari;
- g) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale;
- h) rafforzamento delle funzioni dell'ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo in tal modo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS in cui la segnalazione sia effettuata mediante una scheda di raccolta dati informatizzata ed unificata a livello nazionale, allo scopo di garantire l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS in un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento dei dati che ne tuteli la sicurezza e ne garantisca l'aggiornamento in tempo reale;
- i) incentivazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community based*, implementate anche dagli enti del Terzo settore in contesti non sanitari, includendo anche l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del SSN;
- l) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti come efficaci dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, anche mediante la distribuzione dei farmaci innovativi da parte delle farmacie di comunità o mediante la distribuzione diretta;
- m) creazione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado -da includere nei curricula scolastici-, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale;

Prot: RGS 0118116/2022

n) utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione. Spetta al Piano nazionale di interventi di cui al comma 2, l'individuazione delle condizioni di fragilità che consentano l'utilizzo dei citati strumenti;

o) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo;

p) adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV, anche mediante campagne di sensibilizzazione.

Il comma 2 prevede che gli interventi previsti dal comma 1 siano definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. È previsto inoltre che il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sia adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 3, prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità ed i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.

Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento adomocilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le Regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione all'assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e la collaborazione, quando possibile, e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ai medesimi soggetti accreditati a tal fine. Le modalità di accreditamento e le forme di convenzione sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto vengono definite le modalità di controllo sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema per monitorare le attività erogate e gli esiti di cura, la formazione e rotazione

Prot: RGS 0118116/2022

del personale addetto al controllo nonché l'apparato sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali sulla tipologia e la qualità delle prestazioni.

Il comma 5, attribuisce alle Regioni il compito di favorire ed assicurare la co-programmazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e le infezioni sessualmente trasmesse su modello community-based. Tale strategie vengono implementate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione delle citate patologie in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Tra esse è compresa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie, adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del SSN.

Il comma 6, prevede che le regioni assicurino la presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuita dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore.

Il comma 7 dispone che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale. Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, posti di assistenza a ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.

La disposizione di cui al comma 8, con riferimento all'adeguamento degli organici nelle singole Regioni e Province autonome, conferma quanto già stabilito dalla legge n. 135, ovvero viene data facoltà di realizzare l'adeguamento degli organici anche in reparti diversi da quelli di ricovero per malattie infettive, a condizione che gli stessi siano impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS.

Da ultimo il comma 9, prevede che al finanziamento degli interventi di cui alla legge in esame, si provveda con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e, ove necessario, con specifiche risorse vincolate allo scopo.

Valutazioni sull'impatto finanziario

In via preliminare si osserva che, poiché dal tenore letterale del menzionato comma 9, emerge che il finanziamento indicato e, cioè le quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente sia destinato a coprire gli oneri dell'intero provvedimento e non solo delle misure di cui all'articolo 1 in esame, potrebbe essere opportuno intervenire, anche mediante emendamento del Relatore, per collocare le disposizioni recate dal comma 9, nell'ambito dell'articolo 8 destinato a disciplinare le disposizioni finanziarie.

Prot: RGS 0118116/2022

Quanto, invece, al merito delle risorse finanziarie individuate ai fini della copertura degli interventi in esame, si osserva che la copertura è posta a carico di quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente (come già previsto dalla legge n. 135, le cui risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sono fatte salve dall'articolo 9) e, ove necessario, con specifici stanziamenti vincolati allo scopo (comma 9).

Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, iscritto sul capitolo 2700 dello stato di previsione del MEF, presenta sulla base del bilancio vigente uno stanziamento di circa 7,36 miliardi di euro per l'anno 2022, di circa 8,36 miliardi di euro per l'anno 2023 e di circa 8,18 miliardi di euro per l'anno 2024 (cfr dati estrapolati dal dossier della Commissione bilancio della Camera)

Va a questo punto ricordato che dal 2015 (ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge n. 190 del 2014), le quote per il "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" sono confluite nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, e non sono ripartite tra le regioni e le province autonome con un riparto specifico, bensì con i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. In relazione ai finanziamenti, si rammenta che la vigente legge n. 135 ha autorizzato la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché negli IRCCS, *per un ammontare complessivo massimo 2.100 miliardi di lire, con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni. In relazione al personale dedicato, la legge n.135 ha disposto l'assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia, e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti universitari, per una spesa complessiva annua 120 miliardi di lire, a regime, e 80 miliardi di lire per il 1990. Infine, la legge n. 135 ha anche disposto il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua 38 miliardi di lire a regime e 20 miliardi di lire per il 1990, (cfr dossier n. 438/1 della Camera dei Deputati).*

Inoltre, il comma 690 della legge di bilancio per il 2022, come noto, per le finalità di della legge 5 giugno 1990, n. 135, ha autorizzato la spesa massima di ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base degli elementi valutativi sopra resi, per quanto attiene alla copertura finanziaria, si osserva che per le misure previste dall'articolo 1 – peraltro in buona sostanza già disciplinate dall'art. 1 della legge n. 135 - si provvede nell'ambito e nel

Prot: RGS 0118116/2022

rispetto dei limiti delle risorse sopra indicate, al pari degli interventi previsti dalla legge n. 135 del 1990.

Da ultimo, in coerenza a quanto sopra indicato, potrebbe essere utile, mediante emendamento del Relatore intervenire per prevedere, che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui al comma 9, sono le quelle già destinate a coprire gli interventi della legge n. 135 del 1990.

L'articolo 2 rubricato *Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV*, garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura, e fa salvo quanto disposto dal DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il citato DPCM ha confermato, fra le prestazioni a carico del SSN, la vaccinazione anti-HPV, offerta gratuitamente e attivamente già a partire dal 2007-2008, alle bambine nel dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti). Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ha successivamente introdotto la vaccinazione gratuita anche per imaschi a partire dalla coorte dei nati nel 2006. Dal 2017 pertanto, il vaccino contro il papilloma virus è offerto gratuitamente a tutti i soggetti, femmine e maschi nel corso del dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti). A questo proposito il comma 3 dell'articolo in commento, al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019, pari al 95% di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita, intende promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione sul Papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati soprattutto in ambito scolastico. Per tale finalità, è previsto che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisca l'inserimento, tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado, di progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.

Valutazioni sull'impatto finanziario

I programmi di screening oncologico organizzati per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, rivolti alle persone appartenenti alle fasce di età considerate a maggior rischio, sono offerti quali Livelli essenziali di assistenza (LEA) sin dal 2001 (DPCM 29 novembre 2001) e come tali confermati dal DPCM 12 gennaio 2017, che ha aggiornato e sostituito il precedente Decreto, nell'ambito del Livello Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – area F.

Prot: RGS 0118116/2022

Pertanto, l'intervento normativo, nel prevedere con disposizioni di rango primario, nuove modalità attuative dei programmi di screening non determina, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, *Presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie* impegna i servizi sanitari regionali ad individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.

Per la definizione della presa in carico dei minorenni affetti da HIV e da AIDS, la proposta normativa in esame, prevede quanto segue:

- intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione dei requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni e dei criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico;

- decreto recante specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate;

- ulteriore decreto recante linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del

minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche;

- istituzione, con decreto, dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e definizione dei compiti a questo affidati.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il comma 2 rinvia al Ministro della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di stabilire i requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'équipe multidisciplinare in ambito pediatrico che comprenda anche uno psicologo.

Inoltre, ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono

Prot: RGS 0118116/2022

indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.

Il comma 4 fornisce indicazioni sul trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS, chiarendo che il pediatra di libera scelta (PLS) deve collaborare e coordinarsi con il centro regionale pediatrico di riferimento che ha in cura il paziente nonché con i servizi sanitari e socio-sanitari territoriali.

Il comma 5 impegna i Ministeri della salute, dell'università e della ricerca, nonché le Regioni e le Province autonome, a promuovere - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni.

Il comma 6 istituisce, con decreto del Ministro della salute, l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne definisce i compiti. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento (da adottare ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero adozione di un DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta), su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative utili all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria.

Infine, il comma 8 demanda ad un decreto del Ministero della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione di linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.

Valutazioni sull'impatto finanziario

Il comma 1 interviene in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020/2025 e al fine di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV o da AIDS tra i minorenni

Prot: RGS 0118116/2022

e le loro famiglie, prevede che i servizi sanitari regionali devono individuare presso ogni regione, un centro pediatrico di riferimento.

Al riguardo, si osserva che la misura si attua mediante l'individuazione nell'ambito delle strutture già esistente, pertanto, l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A conferma di quanto sopra, si segnala che il più volte citato DPCM del 2017, con riguardo alle prestazioni sanitarie in materia, mediante l'art. 57 garantisce alle persone con infezioni da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.

Il comma 5 impegna alcune amministrazioni a promuovere progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni.

Al riguardo, si precisa che la misura si attua nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La promozione dei predetti progetti può essere programmata esclusivamente sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Il comma 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne definisce i relativi compiti. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

I componenti del predetto Osservatorio non percepiscono gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria che verrà implementato nella struttura amministrativa con le risorse già disponibili. Pertanto, non è suscettibile di determinare effetti di carattere finanziario.

Infine, il comma 8 prevede l'individuazione di linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate. Si tratta di disposizione neutra dal punto di vista finanziario.

Prot: RGS 0118116/2022

L'articolo 4, rubricato “Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento”. La disposizione reca previsioni in materia di personale, stabilendo che si provveda mediante le procedure concorsuali di cui al D.Lgs n. 165/2001 al mantenimento dei livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura e alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale funzionalmente connesse e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali ad organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito del Programma nazionale ECM (Educazione continua in medicina). I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS. Il comma 2-bis precisa che le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del SSN, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Valutazioni sull'impatto finanziario

La disposizione prevede l'indizione di procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché selezioni pubbliche integrative straordinarie per il potenziamento del personale.

La norma ha natura interpretativa e pertanto il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base dell'attuale disciplina, nell'ambito dei vincoli di spesa vigenti.

In relazione al comma 2-bis, si precisa che l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento rientra nell'ambito della competenza istituzionali delle Regioni e, pertanto, tali attività si svolgono senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5, rubricato “Accertamento dell'infezione da HIV”, introduce al comma 5 il libero accesso per minori a partire dal compimento dei 14 anni (nel Testo originario al compimento del sedicesimo anno di età) ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Prot: RGS 0118116/2022

Il comma 1, prevede che il Ministero della salute e le regioni ad assicurino che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.

Il comma 2 prevede l'obbligo per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persona assistita, come peraltro previsto per le altre patologie croniche. Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS, mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.

In materia di consenso informato e non discriminazione, i commi 4, 5, 6 e 7 confermano quanto disposto in materia dalla legge n. 135, e cioè :- espressione del consenso consapevole per tutte le analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica, nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso; possibilità di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di identificazione delle persone interessate;- comunicazione dei risultati di esami diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV soltanto al diretto interessato; non discriminazione, in nessun caso, dei soggetti con accertata infezione da HIV, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

Valutazioni sull'impatto finanziario

La disposizione introduce la possibilità per i minori, dopo il compimento dei 14 anni di età, di effettuare test diagnostici per l'accertamento delle infezioni da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

La norma regola la procedura per la comunicazione al minore dei risultati dell'esame diagnostico, garantendo assistenza e riservatezza all'assistito.

La disposizione, inoltre, prevede l'obbligo per le regioni e per il Ministero della salute di garantire un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV in ogni capoluogo di provincia. La misura si attua con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, pertanto, presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, rubricato "*Divieti a carico dei datori di lavoro*" riproduce alla lettera il contenuto dell'art. 6 della legge n. 135, in particolare stabilisce:

Prot: RGS 0118116/2022

- le sanzioni previste dall'art. 38 della legge n. 300 del 1970 per la violazione di tale divieto.

- il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Valutazioni sull'impatto finanziario

La disposizione conferma quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990 ed è finalizzata alla tutela della riservatezza dei dati sanitari, vietando ai datori di lavoro pubblici e privati di svolgere accertamenti sullo stato di sieropositività, anche nella fase preselettiva o preassuntiva.

Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, rubricato “Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale”, istituisce presso il Ministero della salute, unificando le preesistenti Sezioni del Comitato tecnico scientifico, la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Come noto, a legislazione vigente, l'art. 8 della legge n. 135 disciplina il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS.

Tale organo è stato successivamente soppresso dall'art. 1, comma 21, della legge n. 537 del 1993.

Le funzioni svolte dal Comitato, sono state attribuite al Ministro della sanità ai sensi dall'art. 8 del D.P.R. n. 373 del 1994 che le ha trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal D.P.R. n. 44 del 2013.

In particolare, tali funzioni sono state assegnate alla Sezione per la lotta contro l'AIDS e alla Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS.

Ai sensi del comma 2, la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale istituite dalle regioni, ai sensi del successivo comma 3, per garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi (di cui all'articolo 1, comma 2).

Prot: RGS 0118116/2022

Infine il comma 4 impegna il Governo a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le IST di cui all'articolo 1. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni e malattie a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.

Valutazioni sull'impatto finanziario

Si osserva che la disposizione ha unificato le preesistenti Sezioni del Comitato tecnico scientifico, istituendo la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

L'unificazione delle due sezioni, con relativa riduzione del numero totale dei componenti, comporta il contenimento delle spese di funzionamento dell'organo collegiale.

La misura si attua con le risorse già stanziare per il funzionamento delle due Sezioni, trattandosi di una mera riorganizzazione di strutture già esistenti.

L'articolo 8, reca le disposizioni finanziarie, al riguardo si ribadisce che le fonti di finanziamento ivi proposte, e segnatamente quelle di cui alla lett. a) e b) rispettivamente le risorse di cui all'art. 1, comma 690 della legge 234 del 2021, pari a 3 milioni di euro e le risorse di cui all'art. 9, comma 2, della presente proposta, riconducibili alla più volte citata legge n. 135 del 1990, nonché le risorse di cui alla lett. c) pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si ritengono adeguate a garantire la copertura finanziaria delle misure previste dalla presente proposta, atteso che, come già indicato nei commenti dell'articolo 1, le stesse saranno realizzate nei limiti delle risorse allo scopo stanziare.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.

RELAZIONE TECNICA

MEF - RGS - Prot. 132411 del 25/05/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr. 104566/2022
Allegati:
Risposta a Nota del:

Sede

OGGETTO: Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (Nuovo testo C. 2049, C. 2930, C. 2992 e C. 3509). *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento in oggetto, nel nuovo testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati, pervenuta per le vie brevi in data 15 maggio 2022. Al riguardo, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al testo, si richiamano le osservazioni formulate con la nota RGS prot. n. 14364 del 26 gennaio 2022 che permangono valide, in quanto la relazione tecnica non dà contezza della congruità degli oneri di ogni singola disposizione e del provvedimento nella sua interezza.

In ordine ai singoli articoli si rappresenta quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto e finalità).

Si stabiliscono le finalità delle disposizioni contenute nella proposta normativa che, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano, tra l'altro, la

valorizzazione delle competenze e delle professionalità delle donne, il diritto alla maternità, i servizi di assistenza, l'accesso al credito, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Si prevedono altresì disposizioni per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

Per dette finalità con decreto sono recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma.

Al riguardo, nel far presente che la disposizione è di natura ordinamentale e che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come asserito nella RT, si rileva che sia il provvedimento che la relazione d'accompagnamento non chiariscono la tipologia di decreto che si intende emanare per recepire le norme di cui alla citata direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, il soggetto competente ad emanarlo e i termini entro i quali il decreto medesimo deve essere emanato.

Articolo 2 (Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

Si prevede la redazione, con cadenza triennale, di un Piano nazionale di interventi, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di vari interventi, tra i quali ad esempio, l'attivazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico (lett. h), la promozione per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultra larga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali (lett.m), la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare (lett. d), potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale (lett. g), il rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria anche attraverso la realizzazione di strutture agro sanitarie (lett. i), l'incentivazione dell'aggregazione dell'offerta agricola anche con la creazione di reti di imprese femminili (lett. o), l'istituzione di borse di studio (lett.r),

Al riguardo, nel ribadire preliminarmente la difformità tra la rubrica dell'articolo che prevede il piano nazionale annuale e il comma 1 del medesimo, che prevede la redazione del citato piano di interventi con cadenza triennale, già segnalata con le note sopra menzionate, si rappresenta la necessità dell'integrazione della relazione tecnica che si limita a descrivere il contenuto dell'articolo stesso. E', pertanto, necessario, che siano forniti elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni e dai singoli interventi che si intendono

*attuare al fine di valutare la congruità degli oneri con lo stanziamento previsto al comma 4 per l'attuazione del piano medesimo pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 oltre che ai fini della relativa copertura finanziaria. Stante quanto premesso si esprime **parere contrario**.*

In ordine agli aspetti fiscali, si fa rinvio al Dipartimento delle finanze.

In ordine alla cumulabilità delle risorse erogate per il finanziamento del Piano con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale nonché alla possibilità che tali risorse possano essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, dei fondi della politica agricola comune e del FEAMP, si rinvia al Dipartimento delle politiche europee.

Per l'istituzione delle borse di studio si rinvia alle valutazioni del MUR.

Si segnala, infine, un refuso all'articolo 2, comma 2, lettera i), laddove è indicata la legge 18 agosto 2015, n. 24, in luogo della legge 18 agosto 2015, n. 141.

Articolo 3 (Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

Il **comma 1** prevede l'istituzione dell'Ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante l'emanazione di un decreto ministeriale.

Il **comma 2** dispone che l'Ufficio coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province, e si avvale della collaborazione dell'ISMEA e del CREA.

Il **comma 4** dispone che l'Ufficio, sempre in collaborazione con il CREA e l'ISMEA, predisponde un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni.

Il **comma 5** dispone che per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Al riguardo, con riferimento all'istituzione mediante l'emanazione di apposito decreto ministeriale, di un ufficio dirigenziale di livello non generale presso il MIPAAF, si fa presente la proposta non risulta in linea con il disposto di cui all'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, in base al quale "il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario".

Si rappresenta, inoltre, che la RT acquisita specifica che non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura. Tuttavia, anche tenuto conto delle molteplici funzioni indicate dalla lett. a) alla lett. h) del richiamato comma, la medesima relazione non fornisce elementi in merito al contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale che sarebbe chiamato a prestare la propria attività lavorativa presso l'istituendo Ufficio, né reca dettaglio dell'aspetto retributivo sia fisso che accessorio da corrispondere al predetto personale.

Si evidenzia, altresì, la mancanza di indicazioni circa le modalità di reclutamento del medesimo. La proposta negli attuali termini resterebbe pertanto priva di efficacia.

Si fa presente, inoltre, che la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria per spese di personale considerato che l'attuale formulazione del comma 5, che quantifica oneri per euro 300.000 a decorrere dall'anno 2022, e il tenore della relazione tecnica, sembrano far riferimento esclusivamente a spese di funzionamento. Di tali oneri di funzionamento, in ogni caso, nella RT andrebbero forniti elementi di dettaglio che consentano di valutarne la congruità anche ai fini della copertura.

Inoltre, detto ufficio oltre a svolgere una serie di compiti indicati nell'articolo in esame, ai sensi del terzo comma dell'art 2 del provvedimento di cui trattasi è deputato alla predisposizione del Piano di cui al medesimo articolo 2, mentre tra le funzioni attribuite al medesimo ufficio risulta alla lettera f) dell'art.3 il semplice contributo alla redazione del Piano nazionale annuale di cui all'art 2. Pertanto, il testo deve essere opportunamente coordinato.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 2, relativa all'avvalimento da parte del già menzionato ufficio della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), si ritiene che detto avvalimento sia suscettibile di determinare oneri che non sono quantificati e a fronte dei quali non è prevista la relativa copertura finanziaria. Al riguardo si ritiene che la RT debba essere opportunamente integrata dimostrando che gli eventuali oneri siano compresi nell'importo di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022 di cui al comma 5 dell'articolo in esame o se invece è necessario integrare il testo con l'indicazione dei relativi oneri indicandone la copertura finanziaria dimostrando in ogni caso la congruità degli stessi nella RT.

Infine, si fa presente che al nuovo ufficio sono attribuite, tra l'altro, le competenze dell'Osservatorio nazionale dell'imprenditoria femminile di cui al DM 13 ottobre 1997, di cui non si prevede la soppressione, con il rischio di una duplicazione di competenze e con una diversa modalità di svolgimento delle stesse. Infatti in considerazione, tra l'altro, che l'osservatorio prevede al proprio interno la presenza di esperti di comprovata esperienza, rappresentanti oltre che del MIPAAF anche

del MLPS, del MISE, della CIA, della Coldiretti, della Confagricoltura, della Copagri, dell'ISTAT, e di sei rappresentanti - di cui tre titolari e tre supplenti - delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, si reputa necessario coordinare le disposizioni ritenendo che l'istituendo ufficio non possa sostituire le diverse competenze previste nell'ambito dell'Osservatorio.

Per tali ragioni si esprime **parere contrario**. Si rinvia comunque anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 4 (Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura).

Il comma 1 modifica le disposizioni di cui al decreto legislativo 185 del 2000, estendendo i finanziamenti previsti per le iniziative indicate dallo stesso, non solo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ma anche per quella femminile.

Al riguardo, si rappresenta che il riferimento al comma 1 dell'articolo 4 del citato d.lgs. 185 del 2000 risulta errato.

Il successivo comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 29 del decreto- legge n. 34 del 2019, prevedendo che per garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza in base ai criteri di cui al comma 4 dell'art 29 del DL 34 del 2019, allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile.

Al riguardo, si fa presente che il comma 4 dell'art 29 del DL 34 del 2019, citato nella disposizione, fa riferimento anche alle aree di crisi industriale. Pertanto, si ritiene che la RT debba essere maggiormente dettagliata facendo comprendere la correlazione tra le attività agricole e le aree industriali. Si ritiene che per il settore agricolo debbano essere individuati specifici criteri.

La disposizione in esame prevede, altresì, l'istituzione di un Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate a iniziative e percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili. Per le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, la norma rimanda all'adozione di un

regolamento da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Per i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal comma 1, restano salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000, il quale prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ritiene che la RT debba essere opportunamente integrata dimostrando la congruità dei relativi oneri.

Articolo 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere).

Si prevede la modifica del DPR 251 del 2012, dell'art 53 della legge 128 del 1998 , dell'art 41 della legge 238 del 2016 nonché dell'art 2 della legge 154 del 2016 relativi alla parità di genere per l'accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni e nei consorzi di tutela .

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 6 (Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura).

La disposizione istituisce la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, in occasione della quale sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura. La relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli eventi e le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo in esame, possono essere svolti dalle Amministrazioni statali e regionali nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si chiede un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, da destinare allo scopo, in mancanza della quale non può che esprimersi parere contrario.

Articolo 7 (Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura).

La disposizione prevede che, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica, sia riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice

civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, salvo che sia configurabile un diverso rapporto.

Al riguardo, si fa rinvio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8 (Rifinanziamento del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura): la norma sostituisce il comma 505 della L. 160/2019 aumentando da 300.000 euro a 500.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, l'ammontare dei mutui concessi a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Inoltre, prevede un rifinanziamento del fondo rotativo di cui al comma 506 dell'art.1 della legge 160 del 2019, in misura pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022. Per la copertura finanziaria, la RT specifica che si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come previsto dall'art. 10.

Al riguardo, si rappresenta che la RT deve essere opportunamente integrata dimostrando la congruità degli oneri previsti nella disposizione. Si fa, inoltre, presente che la proposta va coordinata con l'art. 1 comma 524 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha previsto il rifinanziamento per 5 milioni di euro per l'anno 2022 del medesimo fondo.

Infine, si chiede che la RT chiarisca il funzionamento del fondo rotativo che si intende rifinanziare a regime in considerazione che i fondi rotativi sono conti in cui le spese vengono periodicamente reintegrate, al fine di consentire l'effettuazione di spese future. Pertanto, non si comprende il rifinanziamento del fondo a decorrere dal 2022.

In ordine alla copertura finanziaria si rinvia a quanto esposto in seguito.

Articolo 10 (Copertura finanziaria)

La disposizione prevede che agli oneri del provvedimento pari a 42,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Al riguardo, nel ribadire che dalla relazione tecnica non è possibile valutare né la congruità degli oneri di ogni singola disposizione né l'adeguatezza della relativa copertura finanziaria, si segnala che l'articolo è mal formulato e, in ogni caso, si esprime **parere contrario** in quanto l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, non presenta una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi diversi", che è destinata, per interventi considerati prioritari per il Ministero medesimo.*

Si segnala che sia nell'articolo 10 che nella relazione tecnica risulta errato il riferimento alle annualità del bilancio triennale.

Infine, si rappresenta che la promozione dell'imprenditoria tra la popolazione femminile, senza esclusione di alcun settore dell'economia, è stata già oggetto di previsioni normative. La legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 97 a 103, infatti, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Tale disposizione definisce un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.

In attuazione di tale previsione è stato allocato presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico apposito Fondo (Fondo a sostegno dell'impresa femminile) le cui risorse sono oggetto di ripartizione tra i diversi interventi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che ne definisce le modalità di attuazione, pone i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni riconosciute e stabilisce le attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 104 a 106 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato Impresa Donna, con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa; formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui

RELAZIONE TECNICA

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (NUOVO TESTO C. 2049, C.2930, C.2992 e C. 3509)

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'**articolo 1** (*Oggetto e finalità*) definisce le finalità delle disposizioni contenute nella proposta normativa, le quali hanno come obiettivo la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché il contrasto alle disparità salariali e alle discriminazioni di genere del settore. Vengono previsti, altresì, interventi mirati a garantire la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Il comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, sono recepite con decreto le norme per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma.

La disposizione ha carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** (*Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura*) dispone che, con cadenza triennale, viene redatto un Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali. Il comma 2 elenca una serie di interventi che il Piano nazionale realizza e finanzia, i quali sono finalizzati, tra l'altro, a favorire la creazione e l'attività delle imprese agricole a conduzione femminile, promuovere il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale, sostenere le imprese e il lavoro femminili, tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole, rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare, nonché agevolare l'accesso al credito. Il comma 3 prevede che le modalità di adozione del Piano nazionale sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.

Per l'attuazione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, la norma stanziava 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dal successivo articolo 10. La norma precisa, altresì, che tali risorse sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale, e che possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 3** (*Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura*) prevede l'istituzione dell'Ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale. Il comma 2 dispone che tale Ufficio coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province, avvalendosi della collaborazione dell'ISMEA e del CREA. Oltre alla redazione del Piano nazionale, di cui all'articolo 2, la norma elenca ulteriori funzioni assegnate all'Ufficio, tra cui il monitoraggio dell'evoluzione dell'imprenditoria femminile, dell'attuazione e dell'efficacia delle misure in materia, previste dalla Politica agricola comune dalle norme nazionali e regionali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché lo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea. La norma prevede, al comma 4, che tale Ufficio predisponga un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, da trasmettere al Parlamento ed alle regioni.

Per le attività svolte dall'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile la norma stanziava una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dall'articolo 10 del presente provvedimento.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 4** (*Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura*) al comma 1, modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, estendendo i finanziamenti previsti per le iniziative indicate dallo stesso, non solo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ma anche per quella femminile. Il successivo comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 29 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, prevedendo che per le finalità di cui al primo periodo del medesimo comma, ossia garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, allo scopo

di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile. La disposizione in esame prevede, altresì, l'istituzione di un Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate a iniziative e percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili. Per le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, la norma rimanda all'adozione di un regolamento da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Per i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal comma 1, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il quale prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto attiene all'istituzione del Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, quantificata in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dall'articolo 10 del presente provvedimento.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 5** (*Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere*) detta disposizioni in materia di parità di genere. In particolare, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo, la norma prevede che siano rispettati i criteri previsti in materia di pari opportunità, per il riparto degli amministratori da eleggere. A tal fine, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad emanare un proprio decreto. La disposizione prevede, inoltre, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicuri l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati, nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, nonché in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato. Infine, la norma prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La disposizione ha carattere ornamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** (*Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura*) dispone che la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, fatta coincidere in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

Il comma 2 prevede la promozione di eventi e iniziative, anche a livello regionale, finalizzati a far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.

Gli eventi e le iniziative, di cui al comma 2 della presente disposizione, possono essere svolti dalle Amministrazioni statali e regionali nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto dal comma 4.

La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** (*Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura*) prevede che al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, salvo che sia configurabile un diverso rapporto.

La disposizione ha carattere ornamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** (*Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura*) prevede il rifinanziamento del fondo rotativo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in misura pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di tali risorse, il comma 4 del presente articolo prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 modifica le disposizioni previste dal comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aumentando l'attuale limite massimo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici, portandolo da 300.000 euro a 500.000 euro per impresa, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per la copertura finanziaria dell'articolo in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dall'articolo 10 del presente provvedimento.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 9** (*Clausola di salvaguardia*) ha carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


L'**articolo 10** (*Copertura finanziaria*) indica la copertura finanziaria prevista per l'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificata in 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

25/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 17.

Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ».

(Svolgimento e conclusione).

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vittorio ZAPPALORTO, *prefetto di Venezia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Nicola PELLICANI (PD).

Vittorio ZAPPALORTO, *prefetto di Venezia*, risponde ai quesiti posti.

Rossella MURONI, *presidente*, ringrazia il prefetto Zappalorto per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 30 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Umberto Di Palma, sull'aggiornamento del piano nazionale degli aeroporti	139
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 maggio 2022.

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Umberto Di Palma, sull'aggiornamento del piano nazionale degli aeroporti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Invitalia sui finanziamenti e gli incentivi erogati alle imprese in attuazione della normativa adottata nel corso dell'emergenza pandemica e sulla situazione relativa ai contratti di sviluppo 140

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 30 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Invitalia sui finanziamenti e gli incentivi erogati alle imprese in attuazione della normativa adottata nel corso dell'emergenza pandemica e sulla situazione relativa ai contratti di sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, avverte che la X Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, ed entrato in vigore il giorno successivo, che consta di 59 articoli e contiene disposizioni riferibili a molteplici materie ed ambiti di competenza. Indica quindi, in sintesi, le principali misure introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2022, in relazione agli ambiti settoriali di intervento per i profili di interesse per la Commissione, riferendosi, in particolare, agli interventi in materia di energia, di sostegno alle imprese, di carattere ambientale lad-

dove connessi alle materie di interesse della Commissione nonché di università, limitatamente a quanto attiene ai patti territoriali dell'alta formazione delle imprese. Laddove conferente dà anche rapido conto anche delle misure fiscali riguardanti materie di interesse e competenza della X Commissione.

Con riferimento al settore dell'energia (al Titolo I – Disposizioni in materia di energia e imprese, Capo I – Misure in materia di energia), segnala che il provvedimento interviene in primo luogo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali. In tal senso l'articolo 1, al comma 1, dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA per l'anno 2022. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale ha esteso la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali elettricità e gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai *bonus*. Tale norma – considerato che il valore della dichiarazione ISEE ha valore annuale – si interpreta nel senso che, in caso di ottenimento di attestazione ISEE, l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso – ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione – di somme eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del *bonus*, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del *bonus*.

Sottolinea che l'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare: il comma 1 incrementa il credito d'imposta per l'ac-

quisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022); il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto-legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il comma 3 innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Segnala, rapidamente, che l'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario, a certe condizioni, sotto forma di credito di imposta per l'acquisto del gasolio impiegato per l'esercizio delle attività di trasporto, abrogando al contempo l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Fa presente che l'articolo 4 dispone l'estensione al primo trimestre 2022 del credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale prevedendo che ad esse sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del cor-

rispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019. A tal fine introduce l'articolo aggiuntivo 15.1 nel testo del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con legge n. 34 del 2022. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo precisa l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo che, per accedere al credito di imposta riconosciuto al comma 1, le imprese debbano operare in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Il comma 4 dell'articolo aggiuntivo prevede che il credito di imposta sia cedibile fino a tre volte, ma solo per intero e che la seconda e la terza cessione possano essere fatte solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. Il comma 5 dell'articolo aggiuntivo affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, affinché, in caso riscontri che l'attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Evidenzia poi che l'articolo 5, recante disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, definisce i rigassificatori come « interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti » e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo. Il comma 2 dispone che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere e le connesse infrastrutture prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (legge n. 222 del 2007), sia rilasciata dal Commissario a seguito di procedimento unico,

da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza prevista dal successivo comma 5. Il comma 3 prevede l'esenzione dalla VIA per le opere e le infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea. In base al comma 5, entro il termine di 30 giorni dalla nomina del Commissario di Governo, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Il comma 6 dispone che il Commissario comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di autorizzazione entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1, è istituito, dal comma 8, un Fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. I criteri di accesso e le modalità di impiego del Fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentita ARERA, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Rileva quindi che l'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2). Il comma 1 dell'articolo 6 modifica la procedura di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle regioni, con proprie leggi, delle aree idonee. Lo stesso comma 1 inserisce nell'elenco delle aree considerate idonee *ope legis*, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata: nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri; per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro. Ai sensi del menzionato articolo 57, comma 2, questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale. Ancora il comma 1 dell'articolo 6 integra l'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di un terzo) al fine di estenderle anche — ove ricadenti su aree idonee — alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. Infine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti FER, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di

tutela degli interessi culturali o paesaggistici.

Ricorda che l'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente.

Segnala che l'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

Evidenzia poi che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili. Al comma 1, interviene sulle norme previste dal cd. « decreto energia » relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l'accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. L'articolo 9, comma 2, consente alle Autorità di

sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994.

Osserva che l'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. Segnala che l'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

Fa presente poi che l'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022). La lettera *a*) novella il comma 2 di detto articolo, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento. La lettera *b*) detta una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Sottolinea che l'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. *Superbonus* al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Il comma 3 dell'articolo 57 del provvedi-

mento in esame precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, evidenzia un primo gruppo di misure che contiene interventi volti a migliorare la liquidità delle stesse. Innanzitutto, segnala l'articolo 15 che contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese – ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. Ai sensi del comma 2, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere

accessorio, al netto delle commissioni trattate per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la « Garanzia Italia SACE » a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l'importo complessivo massimo dei 200 miliardi della « Garanzia Italia SACE » previsto dal decreto-legge n. 23 del 2020. Inoltre, ai sensi del comma 7, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la « Garanzia Italia SACE » – di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cd. « *mid cap* », all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. *c*)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto. I commi 3 e 4 delimitano l'ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come « sofferenze » ai sensi della disciplina bancaria (comma 3). Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea (comma 4). Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa: è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti. Il comma

6 disciplina le condizioni di cumulo della misura in esame con altri interventi di sostegno, in conformità alla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto-legge n. 23 del 2020 per la « Garanzia Italia SACE ». Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l'efficacia della garanzia è subordinata, ai sensi del comma 9, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica). Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. Ai sensi del comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l'attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenzia inoltre che l'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione

di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

Sottolinea quindi che l'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e – mediante un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.

Fa infine presente che l'articolo 18 istituisce per l'anno 2022, nello stato di previsione del MISE, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza dei requisiti (commi 1 e 2) e secondo i criteri di riparto (commi 3 e 4) ivi indicati. Si demanda comunque ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative della misura (comma 5). Si dispone altresì che, qualora la dotazione finanziaria sopra indicata non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il MISE provveda a ridurre in modo proporzionale il contributo (comma 6).

Segnala poi brevemente che l'articolo 19 rfinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mentre l'articolo 20 reca disposizioni in materia di garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

Rammenta che il Capo III reca misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti. In tal senso segnala che l'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).

Evidenzia che l'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

Segnala altresì che l'articolo 24, comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Fa poi presente che l'articolo 25, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo

è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori. Il comma 2 costituisce, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala l'articolo 26 che reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Evidenzia anche l'articolo 28 che istituisce la figura dei « patti territoriali dell'alta formazione delle imprese ». Si tratta di accordi stipulati dalle università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è quello delle discipline STEM. L'attivazione dei patti è riservata alle università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici

relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Inoltre, sottolinea che l'articolo 29 (Misure a favore di imprese esportatrici), comma 1, prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (legge n. 394 del 1981), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Il comma 2 prevede che la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Quanto al Titolo II, Capo I, evidenzia che l'articolo 30 (Semplificazioni procedurali in materia di investimenti), comma 1, stabilisce il potere del MISE di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, alle seguenti condizioni: nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (legge n. 108 del 2021); in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti di-

versi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. Il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria e della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Il comma 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle seguenti condizioni: ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti necessari di cui al comma 1; ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari *ad acta*, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Tra le misure di sostegno al reddito che investono profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

Tra le diverse disposizioni recate segnala altresì che in ragione dell'attuale crisi energetica l'articolo 40, comma 3, incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla predetta crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni

di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Inoltre ritiene attinente ai profili di interesse per la Commissione quanto recato nell'articolo 50, il cui comma 5 integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto Crescita »), inserendo a margine dello stesso il nuovo comma 1-*quater*, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

In ultimo, tra le disposizioni finali e transitorie del Capo V, crede opportuno evidenziare quanto recato dall'articolo 55 (Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette) che aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Viene anche previsto che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Fa infine presente che – anche in considerazione di quanto lamentato dalla maggioranza dei gruppi in Commissione circa la mancata assegnazione in sede referente alla X Commissione del provvedimento in titolo, che ha portato la presidenza a scrivere al Presidente della Camera dei deputati per invitarlo a fare una riflessione sull'opportunità di una revisione, per il futuro, dei criteri utilizzati per stabilire le assegnazioni in sede referente dei provvedimenti plurisettoriali, attribuendo maggiore valenza a un criterio finalistico al fine di valorizzare il ruolo delle Commissioni in ragione delle loro specifiche competenze e, in particolare, della X Commissione quando possa comunque individuarsi una comune finalità di sostegno alle imprese e alla pro-

duttività o di intervento sulle politiche energetiche o industriali – ha ritenuto opportuno riservarsi il ruolo di relatrice sul provvedimento in questione anche al fine di coordinare efficacemente le diverse istanze che dovessero emergere dal dibattito per integrarle in una significativa proposta di parere per le Commissioni riunite assegnatarie in sede referente. Conclude invitando quindi i gruppi parlamentari della Commissione a far emergere e segnalare i profili e le istanze che si ritenga opportuno indicare nella predetta proposta di parere, anche in termini di condizioni.

Gianluca BENAMATI (PD) osservando che il provvedimento all'esame, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti, interviene sull'abbattimento dei costi al consumo dell'energia, peraltro anche tentando di recuperare risorse correggendo storture dovute all'evoluzione congiunturale dei prezzi dell'energia – ad esempio con interventi sui cosiddetti extraprofiti, per quanto a volte con strumenti non del tutto tecnicamente idonei – e non con misure più

significativamente di sistema, sottolinea che il pur lodevole intento di iniettare risorse non è, alla lunga, più sostenibile. Ricorda infatti che nell'ultimo anno sono stati inseriti nel sistema circa ventiquattro miliardi di euro a sostegno dei costi finali dell'energia senza che siano stati raggiunti risultati soddisfacenti. Ritiene invece necessarie misure strutturali che incidano sui prezzi e sul sistema dei costi dell'energia.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 30 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da esprimere alla I Commissione (Affari Costituzionali), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per lo svolgimento con-

testuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto » (C. 3591).

Osserva che il provvedimento si compone di nove articoli e reca disposizioni che si applicano a tutte le tornate elettorali che si svolgeranno nell'anno 2022, e dunque, a oggi: alla tornata di elezioni amministrative che si terrà il 12 giugno (primo turno) e il 26 giugno (eventuale turno di ballottaggio) prossimi; alle consultazioni referendarie che si terranno il 12 giugno prossimo; alle elezioni regionali siciliane che si terranno nel secondo semestre dell'anno in corso.

L'articolo 1, composto di un unico comma, prevede che sia l'elettore, e non il presidente di seggio, a inserire personalmente la scheda nell'urna, al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio da COVID-19.

L'articolo 2 individua la disciplina da applicare in caso di svolgimento contemporaneo dei referendum e del primo turno delle elezioni amministrative, in particolare in materia di orari di votazione, com-

posizione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione, entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici. Inoltre, esso prevede che al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.

Evidenzia che l'articolo 3, di maggiore interesse per la XII Commissione, dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 prevede che sono costituite sezioni ospedaliere abilitate allo scrutinio, analoghe a quelle ordinarie quanto a compiti e prerogative, in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con una capienza compresa tra 100 e 199 posti letto (le disposizioni finora vigenti si applicavano solo alle strutture con almeno 200 posti letto) e che ognuna di tali sezioni sia anche abilitata, tramite la costituzione di seggi speciali composti da tre membri, alla sola raccolta del voto domiciliare di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti COVID-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Agli scrutatori operanti in tali sezioni e seggi speciali sono impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 prevede che, in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali di cui al comma precedente, il sindaco, con il consenso degli interessati, possa nominare, quali componenti, il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che si siano dichiarati interessati. In via residuale, ove ulteriormente necessario, il sindaco nomina i suoi delegati.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti dal comune, ove necessario, ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il comma 4, per il 2022, consente, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie, l'istituzione di seggi speciali abilitati alla sola raccolta del voto, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. Anche in questo caso si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Il comma 5 disciplina il caso in cui sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune: in tale evenienza è prevista la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati. Il comma 6 dispone che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali debbano essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19» (cosiddetto *green pass*).

I commi 7 e 8 autorizzano le spese necessarie alla retribuzione degli onorari dei componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere e allo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.

L'articolo 4, anch'esso di interesse per la XII Commissione, reca disposizioni in materia di esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Più nel dettaglio, si precisa che tali elettori saranno comunque ammessi al voto, a patto che facciano pervenire presso il comune di residenza, con modalità (anche telematiche) individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione, la dichiarazione, accompagnata da certificato medico, di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio. L'elettore è quindi ammesso al voto domiciliare ed assegnato dal-

l'ufficiale elettorale competente alla sezione elettorale ospedaliera, o al seggio speciale, territorialmente più prossimi a suo domicilio. La sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto, è comunicata all'elettore entro il giorno antecedente la data di votazione.

Il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 dell'articolo 4 assume una valenza autonoma rispetto agli altri commi del medesimo articolo, disponendo l'applicazione delle disposizioni di tutto il decreto-legge in commento anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 « ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale ».

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone inoltre che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, e destina, a copertura del relativo onere, parte delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

L'articolo 6 introduce le seguenti disposizioni: riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022 (comma 1); riduce dal 50 per cento al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per

il 2022, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista (comma 2). Infine, rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum, e dispone contestualmente un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (comma 3).

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare peraltro, per la gran parte, alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 5 maggio 2022), e dunque non alle consultazioni relative ai *referendum* abrogativi del 12 giugno 2022.

Gli articoli 8 e 9 recano, infine, norme riguardanti rispettivamente la copertura finanziaria degli oneri determinati dalle previsioni del decreto-legge e l'entrata in vigore di quest'ultimo.

Michela ROSTAN, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita il relatore a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.50.

ALLEGATO

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante « Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto » (C. 3591 Governo);

rilevato che gli articoli 3 e 4 del citato decreto dispongono in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 ovvero di seggi speciali abilitati alla raccolta del voto domiciliare, per consen-

tire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini ricoverati in reparti COVID-19 e a quelli sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19;

rilevato altresì che l'articolo 5 del predetto decreto istituisce un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale e reca ulteriori disposizioni volte a garantire che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	155
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	160
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	165
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »). Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 17.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.

Atto n. 384.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame di due schemi di decreto legislativo concernenti l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi ai dispositivi medici. Essendo relatrice per entrambi i provvedimenti, tratterò il primo schema di decreto con un breve inquadramento generale della materia che può essere riferito anche al secondo schema.

Anzitutto rileva che entrambi gli schemi sono predisposti in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne come accennato l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, ossia il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE)

2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020), relativo ai dispositivi medici in generale, e il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022), concernente i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Fa presente quindi che l'adeguamento della normativa nazionale richiede la sostituzione sia della disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, relativo in generale ai dispositivi medici, sia di quella del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi. L'articolo 32 del primo schema di decreto (n. 384) dispone pertanto l'abrogazione, secondo diversi termini temporali, dei suddetti due decreti legislativi.

Per quanto concerne i principi e criteri direttivi della delega, il cui termine di esercizio scade l'8 agosto 2022, ricorda che essi prevedono l'adeguamento ed il raccordo delle disposizioni nazionali vigenti a quelle dei regolamenti europei in oggetto, con particolare riferimento alle modalità ed alle procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e con il coordinamento ed il riordino di quelle residue (lettera *a*)); la definizione dei contenuti, delle tempistiche e delle modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori dei dispositivi in oggetto sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori (operatori sanitari o «utilizzatori profani»), sono tenuti a comunicare al Ministero della salute (lettera *b*)); il riordino ed il coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti ed anche al fine dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema (lettera *c*)); in tale ambito, segnala che si prevede anche il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa relativi ai dispositivi medici. Gli altri criteri

direttivi riguardano: la revisione dell'apparato sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti europei in oggetto ed il riordino dell'apparato sanzionatorio vigente (lettera *d*); l'individuazione delle modalità di tracciabilità del singolo dispositivo medico, attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti – o di quelle in via di implementazione – in conformità al sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti in oggetto, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo (lettera *e*); l'elevamento dell'efficienza dei procedimenti di acquisto, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di valutazione – *Health Technology Assessment* (HTA) – dei dispositivi medici, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA, nonché l'adeguamento delle attività dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici (lettera *f*); l'adeguamento dei trattamenti di dati personali effettuati in applicazione dei regolamenti europei in oggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679(11) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili (lettera *g*).

Infine, ricorda che si prevede l'introduzione, ai fini del finanziamento del governo dei dispositivi medici, dell'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature (lettera *h*)).

Ciò premesso, passando ad illustrare il primo schema di decreto (n. 384) concernente l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, fa presente che l'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento, men-

tre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo». Evidenzia che la relazione illustrativa osserva che, in via generale, le definizioni poste dalle nuove norme europee sono più aggiornate ed approfondite rispetto a quelle di cui al citato decreto legislativo n. 46 e che l'inserimento della definizione del termine «reclamo» è operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative.

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, prevede al comma 1 la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi.

L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese – da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie – ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto (la quale deve essere fornita insieme con il relativo dispositivo).

L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini ne-

cessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria.

L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo, relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (*Eudamed*), nella quale confluiscono sia i dati del suddetto sistema sia quelli del sistema UDI e della banca dati UDI, i quali sono relativi all'identificazione unica e alla tracciabilità di ogni dispositivo medico prodotto e immesso sul mercato (ad eccezione di quelli su misura).

L'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscono soltanto dispositivi su misura.

L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici; la definizione di alcuni profili della disciplina in materia viene demandata a decreti del Ministro della salute. L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità). Sul punto, ricorda che, in base al citato regolamento (UE) 2017/745, per alcune procedure di valutazione

della conformità del dispositivo da parte del fabbricante è richiesto l'intervento di un organismo notificato.

L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità. L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute. L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati. L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza. L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale – secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 – del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici; il programma deve essere successivamente aggiornato con cadenza triennale. In particolare il comma 1 prevede che all'attuazione del programma concorra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il comma 3 demanda ad un accordo, da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la definizione delle modalità operative per l'elevamento dell'efficienza dei procedimenti di acquisto, anche sulla base degli esiti delle attività di valutazione svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sulla base degli obiettivi individuati dal suddetto programma nazionale di valutazione HTA. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione, secondo i riferimenti definiti dal medesimo comma, della composizione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici.

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici. In tale ambito si prevede, tra l'altro, la possibilità di definizione, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disposizioni in materia relative anche a specifiche tipologie di dispositivi medici e si

disciplinano le attività amministrative di contrasto di pratiche di vendita a distanza eventualmente illegali e di vendita di dispositivi falsificati.

L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute e secondo le norme e le linee guida stabilite, richiamate o previste dal medesimo articolo; con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale. L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia.

L'articolo 28 – in attuazione di uno specifico principio di delega prima citato – istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 29 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici, nel rispetto delle norme poste dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ricorda che le disposizioni testè richiamate prevedono che: il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici sia stabilito con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sia aggiornato con cadenza biennale, «fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento»; ai fini del rispetto del limite di spesa regionale in oggetto, gli enti ed aziende

del Servizio sanitario nazionale sono o tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere, che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto in essere; l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale in oggetto, come certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 50 per cento. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.

Continuando nell'illustrazione del testo, ricorda che l'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame. L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745. L'articolo 33 reca, infine, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.

Atto n. 385.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che, come accennato, per quanto concerne il secondo schema di decreto legislativo n. 385, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, l'adeguamento alla citata normativa dell'Unione europea richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, come previsto dall'articolo 30 dello schema in esame.

Evidenzia che l'articolato di questo schema di decreto è analogo a quello dell'atto esaminato in precedenza. Infatti, l'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo». Anche in questo caso la relazione illustrativa osserva che, in via generale, le definizioni poste dalle nuove norme europee sono più aggiornate ed approfondite rispetto a quelle di cui al citato decreto legislativo n. 332 e che l'inserimento della definizione del termine «reclamo» è operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative. L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici in vitro non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico in vitro siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore

finale. L'articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità), mentre l'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico in vitro – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo, relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), nella quale confluiscono sia i dati del suddetto sistema sia quelli del sistema UDI e della banca dati UDI, i quali sono relativi all'identificazione unica e alla tracciabilità di ogni dispositivo medico prodotto e immesso sul mercato (ad eccezione di quelli su misura); l'articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici in vitro (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.

L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico in vitro ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura prevista al comma 1. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. L'articolo 14 riguarda

gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; vengono richiamate le norme di cui al capo VI del citato regolamento (UE) 2017/746 e si prevede l'eventuale definizione di ulteriori disposizioni in materia con decreti del Ministro della salute. L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità. L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto n. 384.

Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici in vitro. Tra l'altro, si prevede la possibilità di definizione, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disposizioni in materia relative anche a specifiche tipologie di dispositivi e si disciplinano le attività amministrative di contrasto di pratiche di vendita a distanza eventualmente illegali e di vendita di dispositivi falsificati.

L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute e secondo le norme e le linee guida stabilite, richiamate o previste dal medesimo articolo; con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati. Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica.

L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. L'articolo 28 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame. L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni. L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In conclusione, rilevata l'importanza della normativa concernente i dispositivi medici destinati alla tutela della salute dei cittadini, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI (M5S), sostituendo la relatrice Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/

2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, con previsione, all'articolo 16, di specifici criteri di delega.

In via preliminare rammenta che il regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* – EuVECA e il regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF, amplia la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. La revisione è volta a soddisfare le necessità di finanziamento dell'economia reale e di potenziamento della crescita economica e dell'occupazione.

In particolare il regolamento in oggetto, applicabile dal 1° marzo 2018, ha inteso riformare alcuni elementi normativi che sono stati ritenuti fattori critici rispetto allo sviluppo del mercato relativo ai fondi europei per il *venture capital* e a quelli per l'imprenditoria sociale. A tal fine, il regolamento ha esteso la possibilità di utilizzare le denominazioni EuVECA ed EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (*Alternative Investment Fund Managers Directive* – AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni (cosiddetti « sotto-soglia »). È stata inoltre ampliata la gamma delle imprese ammissibili (aumentando da 249 a 499 il limite dei soggetti impiegati e introducendo le imprese quotate sui un mercato di crescita delle PMI) e sono stati ridotti i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione.

Per quanto concerne i citati principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, rammenta che essi prevedono l'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, al fine: di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive com-

petenze (lettera *a*)); di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi (lettera *b*)); di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (lettera *c*)); di disciplinare il regime sanzionatorio (lettera *d*). Si prevedono infine le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare (lettera *e*)).

Il provvedimento in esame, in attuazione delle citate disposizioni di delega, interviene anzitutto modificando, all'articolo 1, comma 1, più punti all'articolo 4-*quinquies* del TUF, relativo all'individuazione delle Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.

In particolare, la lettera *a*) integra il comma 1 del citato articolo 4-*quinquies* prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB, già individuate come Autorità nazionali competenti, debbano collaborare tra di loro e con le Autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in cui i fondi EuVECA e EuSEF vengono commercializzati. La lettera *b*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, prevedendo la possibilità per i gestori di fondi di investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (*Alternative Investment Fund Managers Directive* – AIFMD), di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF. La lettera *c*) introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*sexies* dell'articolo 4-*quinquies* del TUF i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza, previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e finalità, indicate negli articoli 5 e 6 del TUF.

La lettera *d*) modifica il comma 3 dell'articolo 4-*quinqüies* del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica da parte delle Autorità competenti degli Stati membri d'origine, nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF. La lettera *e*), che modifica il comma 4 dell'articolo 4-*quinqüies* del TUF, stabilisce che la CONSOB effettua, nei confronti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM, le notifiche di cui all'articolo 16 del regolamento EuVECA e di cui all'articolo 17 del regolamento EuSEF e, nei confronti delle Autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi OICR, le notifiche relative a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri recato dal regolamento EuVECA (articolo 14, paragrafo 1, lettera *d*)) e dal regolamento EuSEF (articolo 15, paragrafo 1, lettera *d*)).

La lettera *f*) introduce due nuovi commi (il 4-*bis* e il 4-*ter*) all'articolo 4-*quinqüies* del TUF. Il nuovo comma 4-*bis* prevede che la CONSOB deve comunicare all'AESFEM le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche *inter pares* previste dagli articoli 16-*bis* e 19 del regolamento EuVECA e dagli articoli 17-*bis* e 20 del regolamento EuSEF. Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e CONSOB per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione previsti dall'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento EuVECA e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento EuSEF. In particolare: la Banca d'Italia è responsabile di informare, senza indugio, gli Stati membri ospitanti della cancellazione dal registro di un gestore di un EuVECA ed EuSEF in caso di violazioni della relativa disciplina, mentre la CONSOB è responsabile della medesima comunicazione nei confronti dell'ESMA. La CONSOB deve inoltre informare senza indugio l'AESFEM se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo EuVECA o EuSEF si sia reso responsabile di una violazione della relativa disciplina.

La CONSOB deve peraltro assicurare il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia quando quest'ultima è l'autorità competente. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.

Infine, la lettera *g*) modifica il comma 5 dell'articolo 4-*quinqüies* del TUF identificando la CONSOB quale autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 190 del TUF, relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari. In particolare, viene modificato il comma 2-*bis* dell'articolo per estendere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 190 ai gestori dei fondi EuVECA (in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 14 e 14-*bis* del relativo regolamento) e ai gestori dei fondi EuSEF (in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 15-*bis* del relativo regolamento).

L'articolo 2 del provvedimento reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Atto n. 387.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Ricorda che lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che detta alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/518, rinviando alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 per quanto concerne i principi e criteri fissati in via generale e le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative.

Il citato regolamento (UE) 2019/518, oggetto della delega, interviene – al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni – sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria, consentendo ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). A tale scopo viene modificato in più punti il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Rammenta tuttavia, in via preliminare, che successivamente al regolamento (UE) 2019/518, è intervenuto il regolamento 2021/1230 con il quale il legislatore europeo ha proceduto alla codificazione della disciplina dei pagamenti transfrontalieri per

ragioni di chiarezza e di razionalizzazione della materia, in considerazione delle varie e sostanziali modifiche introdotte nel corso del tempo. Contestualmente si è provveduto ad abrogare il citato regolamento (CE) n. 924/2009. Pertanto, come evidenziato dal Governo nelle relazioni che accompagnano lo schema di decreto in esame, nella valutazione della regolamentazione complessivamente applicabile ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione si è dovuto tenere conto dell'ulteriore intervento di codificazione del legislatore unionale. Considerato, in particolare, quanto prescritto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1230, ove è indicato che « i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento », il Governo precisa che i richiami al regolamento (CE) 924/2009 e al regolamento (UE) 2019/518, contenuti nella normativa nazionale, sono stati intesi come riferiti al solo nuovo regolamento (UE) 2021/1230.

Ciò premesso, prima di illustrare il testo dello schema di decreto, composto di 4 articoli, ricorda, con riguardo ai principi e criteri direttivi di delega specifici, che il comma 2 dell'articolo 17 della citata legge di delegazione europea 2019-2020 dispone che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie. Le infrazioni dovranno essere sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti, con provvedimento di carattere generale, dalla Banca d'Italia. Si prevede inoltre che siano apportate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Quanto al contenuto del testo in esame, ricorda che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2015, il quale, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regola-

mento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Tralasciando le numerose modifiche di carattere formale, dirette ad aggiornare i richiami normativi con quelli al nuovo Regolamento (UE) n. 2021/1230, fa presente che il comma 4, oltre ad aggiornare i richiami normativi, introduce due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4 del citato d.lgs. 135/2015 per l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230 (secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2, lettera *a*) della legge di delegazione europea 2019-2020).

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* dispone che le sanzioni previste per i prestatori di servizi di pagamento si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. Il nuovo comma 1-*ter* chiarisce invece che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/1230 (in materia di commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*Automated Teller Machine* – ATM) o presso il punto vendita, si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di potestà sanzionatoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tra le modifiche sostanziali apportate dall'articolo 1, segnala anche il comma 6, che introduce un nuovo comma 5-*ter* nel testo del decreto legislativo n. 135 in merito alle attività di controllo della Banca d'Italia. La norma precisa che ai fini della verifica del rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dal-

l'articolo 128 del d.lgs. 385/1993 (TUB), in base al quale, al fine di verificare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

L'articolo 2 introduce all'articolo 126-*bis*, comma 3, del Testo Unico Bancario il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230. Per effetto della modifica, nel confermare la possibilità per le parti di accordarsi in merito alla non applicazione, interamente o parzialmente, delle previsioni del Capo II-*bis* del Titolo VI del TUB, in materia di servizi di pagamento, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa, si precisa che resta fermo in ogni caso quanto stabilito non solo dal Regolamento (UE) 2015/751, ma anche dal Regolamento (UE) 2021/1230. Da quest'ultimo Regolamento si evince infatti che le sue previsioni si applicano a tutti gli utilizzatori di servizi di pagamento e che le uniche disposizioni derogabili da parte degli Stati membri, esclusivamente con riferimento ai soggetti diversi dai consumatori e dalle micro-impresе, sono quelle di cui all'articolo 10 in materia di procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali. Aggiungere il riferimento al Regolamento (UE) 2021/1230 all'interno dell'articolo 126-*bis*, comma 3, TUB, consente, pertanto, di escludere la derogabilità delle norme di tale Regolamento nei rapporti tra prestatori di servizi di pagamento, da un lato, e consumatori e microimprese, dall'altro, rispettandone così l'ambito di applicazione soggettivo.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 3 del 2011, che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. I commi 1, 2 lettera *b*), e 3 aggiornano i richiami normativi con quelli al nuovo Regolamento (UE) n. 2021/1230. Il comma 2 modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 3 del 2011, stabilendo: alla lettera *a*) una modifica del comma 1 che

aggiorna i riferimenti al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230 e richiama le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di tale Regolamento, relative rispettivamente alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta (articolo 4) e alle commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici (articolo 5), non previste nella precedente versione del testo. A fronte di tali modifiche si assoggettano anche le gravi inosservanze degli obblighi descritti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro, già prevista per la violazione degli obblighi relativi alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali; alla lettera c) l'abrogazione del comma 4 che prevedeva l'applicazione ai prestatori di servizi di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CE) 924/2009 che risultano superati dalla successiva normazione.

L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, apportando inoltre modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF. La delega per l'adozione del provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, con previsione, all'articolo 25, di specifici criteri di delega.

In via preliminare ricorda che il Regolamento (UE) 2017/2402 fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione, noto come pacchetto cartolarizzazioni 2017, che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati di capitali e il completamento delle riforme normative europee successive alla crisi finanziaria globale del 2008.

In questo quadro il Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2019, stabilisce norme applicabili in maniera indistinta a tutte le cartolarizzazioni – quali, ad esempio, l'obbligo per l'investitore istituzionale di effettuare attività di *due diligence*, o l'obbligo per il cedente di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione – già oggetto di regolamentazione in ambito UE. Introduce inoltre una nuova e peculiare disciplina per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, cosiddette cartolarizzazioni STS, definendo i criteri che le operazioni devono soddisfare per essere qualificate come STS.

Segnala peraltro che il Regolamento (UE) 2017/2402 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 del 31 marzo 2021, che estende il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuove gli ostacoli regolamentari

alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate, per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario. Quest'ultimo Regolamento è entrato in vigore il 9 aprile 2021.

Per quanto concerne i citati principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, rammenta che essi sono volti, tra l'altro, ad individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti e a prevedere che tali autorità competenti debbano: disporre di poteri di vigilanza, cooperare e scambiare informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, l'Autorità bancaria europea – EBA e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA relativamente alle sanzioni amministrative imposte e individuare forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti. È altresì prevista l'attuazione dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative, coordinando dette sanzioni con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP. Sono inoltre individuati i minimi edittali delle sanzioni.

Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto, evidenzia che esso si compone di 3 articoli. L'articolo 1 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998). In dettaglio, il comma 1 dell'articolo introduce un nuovo articolo 4-*septies*.2 nel TUF, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con predetti criteri specifici di delega. Il comma 2 del nuovo articolo 4-*septies*.2 introduce le definizioni di « cartolarizzazione », « società veicolo per la cartolarizzazione », « cedente », « promotore », « investitore istituzionale », « prestatore originario », « impresa di assicura-

zione », « impresa di riassicurazione » ed « enti pensionistici aziendali o professionali », rilevanti ai fini della specifica disciplina in oggetto, mediante esplicito rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402.

I commi da 3 a 6 del nuovo articolo esplicitano le attribuzioni di ciascuna delle autorità competenti. In sintesi, la Banca d'Italia vigila sul rispetto degli obblighi regolamentari per quanto riguarda banche, imprese di investimento, gestori e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB. L'IVASS viene individuata quale autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione, mentre la COVIP è competente a vigilare sugli enti pensionistici aziendali o professionali. Infine, la CONSOB è individuata quale autorità competente a vigilare sul rispetto delle norme in tema di vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio. Essa inoltre vigila sugli obblighi relativi al mantenimento del rischio, sugli obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE, sul divieto di ricartolarizzazione e sui criteri di concessione di crediti, quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati. Inoltre, essa vigila sul rispetto degli articoli da 18 a 27 del Regolamento, concernenti le caratteristiche delle diverse operazioni di cartolarizzazione. Infine, essa autorizza il cosiddetto verificatore terzo, ovvero il soggetto terzo autorizzato a valutare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti europei, vigila sulla conformità di questo soggetto al regolamento e può revocare la citata autorizzazione.

I commi 7 e 8 del nuovo articolo 4-*septies*.2 contengono le norme per l'esercizio dei poteri di vigilanza. Le autorità individuate dallo schema, oltre a esercitare i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del Regolamento, si avvalgono della relativa normativa di settore. La CONSOB può esercitare, altresì, nei confronti di chiunque, gli ulteriori poteri previsti in materia di abusi di mercato (articolo 187-*octies* del TUF) e può dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi e di even-

tuale revoca. Il comma 9 del nuovo articolo prevede anche il potere di emanazione della disciplina secondaria e il mandato al coordinamento operativo nel quadro giuridico applicabile.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 190-*bis*.2 nel TUF per disciplinare le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. In coerenza con quanto disposto dalla norma di delega e dall'articolo 32 del Regolamento, nei confronti delle persone giuridiche che violano gli obblighi previsti dalla normativa UE è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5 milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione. Per le persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Accanto alle sanzioni pecuniarie sono previste sanzioni interdittive (divieto di notifica di cartolarizzazioni, sospensione dell'autorizzazione) e sanzioni accessorie nei confronti delle persone fisiche autrici delle violazioni (interdizione dallo svolgimento di funzioni apicali in seno alle società di cartolarizzazione).

Il comma 3 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*quater* del TUF, che disciplina l'ordine di porre termine alle violazioni, per estenderlo alle norme del Regolamento (UE) 2017/2402.

Il comma 4 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*septies* TUF, recante disciplina della dichiarazione pubblica – consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile – che è comminata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata è cessata. Questa sanzione viene estesa ai casi di inosservanze del Regolamento (UE) 2017/2402.

Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 dispone circa la sua entrata in vigore.

In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »).

Atto n. 388.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, « Quadro di certificazione della cibersicurezza », del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »)

Ricorda che il citato Titolo III del regolamento europeo (UE) 2019/881 ha introdotto un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica, dei prodotti e dei servizi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La relazione illustrativa precisa che le novità introdotte nella normativa europea

cominceranno a produrre i loro effetti successivamente all'adozione – mediante gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 49, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) 2019/881 – di sistemi europei di certificazione della cibersecurity elaborati per specifici ambiti, ai quali dovranno essere adeguati i sistemi di certificazione nazionale eventualmente esistenti. In particolare, la relazione segnala che sono in corso di elaborazione i sistemi di certificazione della cibersecurity relativi ai servizi *cloud*, alle reti 5G e alle certificazioni basate sullo *standard* «Criteri comuni»; segnala inoltre che, per i prossimi anni, si prevede l'adozione di sistemi di certificazione specifici anche per i dispositivi IoT (*Internet delle cose*) e per gli IACS (Sistemi di automazione industriale e controllo).

Evidenzia che l'attuazione del quadro europeo implica in ogni caso che i singoli Stati membri procedano ad adeguare i rispettivi ordinamenti a talune delle disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento, non immediatamente applicabili. Si tratta in particolare, delle disposizioni che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato sanzionatorio.

Ricorda che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), contenente i principi e i criteri direttivi specifici di delega, in merito ai quali ricorda che il decreto-legge n. 82 del 2021 è intervenuto con due disposizioni di modifica. Il citato decreto-legge ha infatti istituito la nuova Agenzia per la cibersecurity nazionale, con funzioni di Autorità nazionale di certificazione della cibersecurity ai sensi dell'articolo 58 del regolamento europeo, abrogando implicitamente il criterio direttivo specifico che prevedeva la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity; lo stesso decreto ha, conseguentemente, disposto che ogni riferimento, nei principi di delega, al Ministero dello svi-

luppo economico debba intendersi riferito all'Agenzia per la cibersecurity nazionale. Pertanto, l'ambito in cui il Governo è chiamato a operare nell'attuazione dell'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 è costituito, oltre che dai criteri direttivi generali della legge n. 234 del 2012, dai restanti criteri direttivi specifici relativi all'individuazione dell'organizzazione e delle modalità operative per le attività di vigilanza nazionale e per le attività di rilascio delle certificazioni, alla definizione di un quadro sanzionatorio, nonché al conferimento all'autorità di certificazione del potere di revocare i certificati emessi.

Venendo allo schema di decreto legislativo in esame, fa presente che esso si compone di 15 articoli, che riassume nei termini di seguito riportati.

Il Capo I (articoli 1-3) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa introdotta, disciplina il trattamento dei dati personali e chiarisce le definizioni utilizzate.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, costituito dall'adeguamento della normativa nazionale al nuovo quadro europeo di certificazione della cibersecurity, con conseguente individuazione dell'organizzazione dell'Autorità nazionale di certificazione della cibersecurity in Italia, disciplina delle relative modalità di cooperazione con le altre autorità pubbliche nazionali ed europee e con l'Organismo di accreditamento, nonché definizione di un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione. È in proposito precisato che non sono interessate dal decreto legislativo le competenze dello Stato per quanto riguarda le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e nell'ambito del diritto penale.

L'articolo 2 specifica la normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nel testo.

Il Capo II, con gli articoli da 4 a 9, riguarda l'individuazione dell'Autorità na-

zionale e la disciplina della relativa attività nazionale e internazionale.

L'articolo 4, come accennato, conferma la designazione, quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, dell'Agenzia per la cibersecurity nazionale – come previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 che ha trasferito all'Agenzia le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico – stabilendo che l'Agenzia medesima proceda, con proprio provvedimento, a definire l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei nuovi compiti, assicurando, tra l'altro, che le attività relative al rilascio dei certificati europei di cibersecurity siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza. Dispone inoltre in merito alla partecipazione dell'Agenzia alle attività internazionali dell'European Cybersecurity Certification Group (ECCG) e del Comitato, previsti, rispettivamente, dall'articolo 62 e dall'articolo 66 del regolamento europeo. Definisce, infine, la dotazione finanziaria dell'Agenzia.

L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale da parte dell'Agenzia, individuando in particolare le funzioni di vigilanza oggettiva, con riferimento ai certificati di cibersecurity e alle dichiarazioni UE di conformità, e quelle di vigilanza soggettiva, con riferimento ai fornitori e fabbricanti emittenti le dichiarazioni UE di conformità, ai titolari di certificati europei di cibersecurity e agli organismi di valutazione della conformità. Nel caso di certificati non conformi, è disciplinato il potere dell'Agenzia di revocare il certificato o di chiederne la riconduzione a conformità. Inoltre, l'Agenzia assiste e sostiene l'Organismo di accreditamento nel monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità, vigila su questi ultimi e ne sospende, limita e revoca l'autorizzazione nei casi previsti dal sistema europeo di certificazione, dandone notizia all'organismo nazionale di accreditamento. La norma prevede altresì che l'Agenzia cooperi con le altre autorità di vigilanza del mercato competenti in Italia e negli altri Stati membri, nonché con le Forze dell'or-

dine, e possa effettuare indagini e audit nei confronti degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersecurity e degli emittenti delle dichiarazioni di conformità UE. L'Agenzia può infine irrogare le sanzioni pecuniarie e accessorie previste all'articolo 10 dello schema di decreto, revocare i certificati europei non conformi o sottoporre a la validità all'esito di indagini e ispezioni.

L'articolo 6 riguarda le modalità per il rilascio dei certificati di cibersecurity con livello di affidabilità elevato, emessi dall'Agenzia tramite l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, nonché dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base, che possono essere rilasciati anche dagli organismi di valutazione della conformità accreditati dall'Organismo nazionale di accreditamento. Viene precisato che la certificazione della cibersecurity è volontaria, a meno che non sia diversamente specificato dalla normativa europea, dal diritto nazionale o da una regolamentazione tecnica adottata dall'Agenzia previa consultazione dei portatori di interesse.

L'articolo 7 disciplina le modalità di rilascio e gestione delle dichiarazioni UE di conformità da parte dei fabbricanti o fornitori, finalizzate a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici previsti da un sistema di certificazione per il livello di affidabilità di base. Anche in questo caso si sottolinea il carattere volontario della dichiarazione di conformità, salvo che sia diversamente specificato.

L'articolo 8 riguarda i compiti dell'Organismo nazionale di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità accreditati. Disciplina inoltre il ricorso, da parte dell'Agenzia, a laboratori di prova e a esperti come supporto per le attività di vigilanza e di rilascio dei certificati di cibersecurity.

L'articolo 9 autorizza l'Agenzia a svolgere attività di ricerca, formazione e sperimentazione nel campo della certificazione della cibersecurity.

Nel Capo III (articoli 10-12), l'articolo 10 definisce il nuovo quadro sanzionatorio, individuando nell'Agenzia il soggetto com-

petente ad irrogare le sanzioni nel caso di violazioni del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersecurity.

Vengono stabiliti i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in relazione alle varie tipologie di violazioni commesse dai soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di certificazione di cibersecurity (organismi di valutazione della conformità, fabbricanti e fornitori), mentre la definizione dei relativi criteri di graduazione è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia.

In via generale, il limite minimo delle sanzioni è fissato in 15.000 euro e si prevede che esse non possano comunque superare i 5 milioni di euro. Fermo restando tale limite, i valori previsti per le singole violazioni sono triplicati se la violazione ha riguardato la certificazione relativa ad un prodotto, un servizio o un processo TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione destinato ad un servizio essenziale, ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 65 del 2018, o a un servizio di comunicazione elettronica, come definito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

Ricorda in proposito che il citato decreto legislativo n. 65, attuativo della cosiddetta direttiva NIS (direttiva (UE) 2016/1148, *Network and Information Security*), all'allegato II, individua gli operatori dei servizi essenziali dei vari settori, tra i quali sono ricompresi il settore dei trasporti e delle infrastrutture digitali. Ricorda altresì che è in corso di approvazione, approvazione nelle sedi legislative europee, la proposta di direttiva NIS2, che aggiornerà il quadro di riferimento per le misure di

gestione dei rischi di cibersecurity e gli obblighi di segnalazione in una serie di settori che comprende, tra l'altro, l'energia, i trasporti, la salute e le infrastrutture digitali.

L'articolo 11 disciplina i reclami sui certificati di cibersecurity e sulle dichiarazioni UE di conformità, mentre l'articolo 12 riguarda i ricorsi giurisdizionali.

Nell'ambito del Capo IV (articoli 13 e 14), l'articolo 13 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dall'attività dell'Agenzia, mentre l'articolo 14 reca ulteriori disposizioni finanziarie.

Il Capo V è costituito dal solo articolo 15, nel quale si dispone che all'attuazione dei nuovi sistemi europei di certificazione eventualmente adottati dalla Commissione si provvede mediante provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cibersecurity nazionale.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame e l'urgenza di assicurare piena operatività al sistema di certificazione e sorveglianza della cibersecurity, anche alla luce dell'aumentato rischio conseguente alle tensioni geopolitiche in atto, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). S. 2598 Governo (Parere alle Commissioni 1 ^a e 7 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	181
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	183
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	184
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	185

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). S. 2598 Governo.

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *presidente e relatore*, informa che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna e che ne svolgerà pertanto le funzioni.

Rileva anzitutto come il decreto-legge n. 36 del 2022 che la Commissione è chiamata ad esaminare appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio, grandi reti di trasporto, porti e

aeroporti civili (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale turismo (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione volto a disciplinare l'estensione a regioni ed enti locali della piattaforma unica di reclutamento;

il comma 5 dell'articolo 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 ottobre 2022, delle linee guida per il reclutamento dei dirigenti da parte degli enti territoriali;

la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto di specifiche risorse residue e non impegnate del PNRR da destinare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 23 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni ai fini dell'adozione del DPCM di approvazione dei piani di bacino;

il comma 2 dell'articolo 25 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture in seguito ad un evento sismico;

il comma 5 dell'articolo 27 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale chiamato ad individuare gli obblighi di comu-

nicazione dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

il comma 3 dell'articolo 37 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 23, comma 2 e chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde. In proposito ricordo che la competenza legislativa coinvolta è quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; si tratta di una competenza per la quale la Corte costituzionale ha però sottolineato l'esigenza di riconoscere un forte ruolo di indirizzo allo Stato, ferma restando la leale collaborazione con gli enti territoriali (sentenze n. 303 del 2003, 383 del 2005 e n. 170 del 2017). Potrebbe pertanto risultare idonea, come forma di coinvolgimento del sistema degli enti territoriali, la previsione del parere in sede di Conferenza unificata.

Ricorda poi che sul provvedimento sono giunte le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'ANPCI. Propongo, come di consueto, di inserire nel parere una condizione che inviti alla massima considerazione delle osservazioni pervenute.

Nell'illustrare il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 integri la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 2 prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché alle Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico.

L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici.

L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.

L'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati.

L'articolo 7, comma 1, lettera a), in primo luogo, proroga al 30 giugno 2022 (dal 30 aprile 2022) il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, comma 1, specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia – nell'ambito del PNRR – presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. I commi da

3 a 5 prevedono poi assunzioni presso la Presidenza del Consiglio in relazione alle politiche per la disabilità.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni.

L'articolo 11 consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi.

L'articolo 12 detta disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di: introdurre una nuova figura, quella del Vicepresidente; reclutare personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive; reclutare nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione.

L'articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

L'articolo 14 prevede particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*.

L'articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l'anno 2022.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR.

L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale.

L'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 21 disciplina l'utilizzo delle eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera proposti dalle regioni e dalle province autonome, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie.

L'articolo 23 promuove la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Il comma 4 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Il comma 5 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del cosiddetto Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino.

L'articolo 24, comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.

L'articolo 25 modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito DPCM.

L'articolo 26 reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del

PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (« SNPS »).

L'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 30 novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale europea (recata dal decreto legislativo n. 128 del 2003).

L'articolo 31, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali – dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza.

L'articolo 32, comma 1, lettera a), modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede, altresì, che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

L'articolo 33, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.

L'articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di

rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L'articolo 35 specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36, comma 1, prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali (comma 1) ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2).

L'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator » nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge n. 233 del 2021), pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit* » del predetto Piano.

L'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della « Sezione Speciale Turismo » presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR – Misura M1C3 – Investimento 4.2.4 « Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo ».

L'articolo 40 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di « Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici » di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

L'articolo 41 reca misure per il funzionamento, da un lato, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e, dall'altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale.

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022.

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

L'articolo 44 reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1).

L'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica.

L'articolo 46 modifica le disposizioni sulla semplificazione delle procedure concorsuali per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*).

L'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare:

1) della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR (comma 1);

2) dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2);

3) di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento

1.1. (« Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica »);

4) del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026 (comma 4).

L'articolo 48, comma 1, lettera *a*), abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR. Il comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) abroga alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.

L'articolo 49 autorizza le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del presente decreto-legge.

L'articolo 50 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appare riconducibile alle materie « organi dello Stato e relative leggi eletto-

rali, *referendum* statali », « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane » entrambe ricadenti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *f*) e *p*), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, « profilassi internazionale » (articolo 117, comma secondo, lettera *q*) della Costituzione); in proposito ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 alla competenza legislativa esclusiva statale « profilassi internazionale ».

L'articolo 1 del provvedimento prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite

proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Reca inoltre una clausola generale – al comma 6 – che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 « ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale ».

Al riguardo, rilevato che, allo stato – nell'anno 2022 – sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, invita a valutare l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.

L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ed al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è dunque istituito un fondo con una

dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 (comma 1). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022 (comma 1). In secondo luogo, riduce dal 50 per cento al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto (comma 2). In terzo luogo, rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (comma 3).

L'articolo 7 apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero », da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che (all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001) prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio

centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i referendum. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero – proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. L'articolo 7 del decreto-legge in esame modifica anche il DPR 2 aprile 2003, n. 104. È autorizzato quindi uno stanziamento di 1.140.118 euro a decorrere dall'anno 2022 per gli oneri di funzionamento degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Come ricordato tali previsioni non trovano applicazione per le consultazioni relative ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022, i quali sono stati indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022. L'articolo 7 interviene infine sull'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.**Nuovo testo C. 3151.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle materie di competenza concorrente, « promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione (pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile »).

Inoltre, con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, inoltre, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ». In questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dal provvedimento appaiono quindi avere carattere « addizionale » rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione.

Ne espongo comunque di seguito più nel dettaglio il contenuto.

L'articolo 1 sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.

L'articolo 2 istituisce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana.

L'articolo 3 dispone che i soggetti destinatari dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovano la diffusione e la conoscenza del melodramma italiano; il comma 2 stabilisce che la RAI-Radiotelevisione italiana SpA riservi appositi spazi della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale all'informazione sul melodramma italiano. Il comma 3 dà agli istituti italiani di cultura all'estero la possibilità di organizzare eventi promozionali riguardanti il melodramma italiano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.**Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *presidente e relatore*, informa che la relatrice è impossibilitata a

partecipare alla seduta odierna e che ne svolgerà pertanto le funzioni.

Rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale: sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione).

L'attribuzione per il parere alla nostra Commissione si giustifica quindi sulla base della circostanza che il riconoscimento dei benefici previsti per le donne vittime di violenza di genere e domestica, che di per sé ricade nelle competenze esclusive statali sopra richiamate, comporterà conseguenze sulle attività dei centri per l'impiego e dei servizi sociali gestiti dagli enti territoriali.

L'articolo 1 indica infatti le finalità del provvedimento nell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

L'articolo 2 inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51

a 150 dipendenti (*ex* articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999). Inoltre, attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.

L'articolo 3 estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021.

L'articolo 3-*bis* introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro. In particolare, alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco; alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la suddetta agevolazione e, per cinque anni e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da lavoro delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al dieci per cento.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO 1

DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). S. 2598 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *n*) ed *s*) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio, grandi reti di trasporto, porti e aeroporti civili (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale turismo (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare il comma 1 dell'articolo 2 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione volto a disciplinare l'estensione a regioni ed enti locali della piattaforma unica di reclutamento; il comma 5 dell'articolo 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 ottobre 2022, delle linee guida per il reclutamento dei dirigenti da parte degli enti territoriali; la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7 prevede la previa intesa in sede

di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto di specifiche risorse residue e non impegnate del PNRR da destinare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR; la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 23 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni ai fini dell'adozione del DPCM di approvazione dei piani di bacino; il comma 2 dell'articolo 25 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle linee guida per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture in seguito ad un evento sismico; il comma 5 dell'articolo 27 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale chiamato ad individuare gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS); il comma 3 dell'articolo 37 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate;

appare opportuno valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento al decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dall'articolo 23, comma 2 e chiamato a disciplinare la rete per il trasporto e la produzione di idrogeno verde; in proposito si ricorda che la competenza legislativa coinvolta è quella concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; si tratta di una competenza per la quale la Corte costituzionale ha però sottolineato l'esigenza di riconoscere un forte ruolo di indirizzo allo Stato,

ferma restando la leale collaborazione con gli enti territoriali (sentenze n. 303 del 2003, 383 del 2005 e n. 170 del 2017); potrebbe pertanto risultare idonea, come forma di coinvolgimento del sistema degli enti territoriali, la previsione del parere in sede di Conferenza unificata;

sul provvedimento sono giunte le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'ANPCI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a una valutazione attenta delle osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, all'articolo 23, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

DL 41/2022: disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3591 di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali », « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » entrambe ricadenti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *f*) e *p*), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, « profilassi internazionale » (articolo 117, comma secondo, lettera *q*) della Costituzione); in proposito si ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 alla com-

petenza legislativa esclusiva statale « profilassi internazionale »;

il comma 6 dell'articolo 4 reca una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 « ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale »; al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire la previsione del comma 6 in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di inserire la previsione dell'articolo 4, comma 6, in uno specifico articolo che riguardi le elezioni regionali dell'anno 2022 e di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di competenza concorrente, « promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni »; in questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dal provvedimento appaiono quindi avere carattere « addizionale » rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 e abbinate, recante disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, come risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclu-

siva competenza statale: sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera *o*) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 186

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

*Lunedì 30 maggio 2022. – Presidenza del
presidente URSO.*

La seduta comincia alle 14.30.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e il deputato VITO (FI).

La seduta termina alle 14.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante a seguito delle dimissioni presentate dall'on. Massimiliano Capitanio	3
Comunicazioni del Presidente sulle risultanze dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero »	3

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina	7
---	---

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Audizione, in videoconferenza, del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	9
<i>ALLEGATO (Documento finale approvato)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, in merito all'attuazione del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto del prefetto Demetrio Martino, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto	13
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento relativa all'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (<i>Carbon border adjustment mechanism</i>). COM(2021)564 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	13
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei seguenti atti del Governo: – Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381) – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o)</i> e <i>p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382) – Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383).	
Audizione di rappresentanti del WWF Italia, della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), della Lega antivivisezione (LAV), della Lega per l'abolizione della caccia (LAC) e di Legambiente	18
Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), della Federazione ornitologi italiani (FOI) e dell'Associazione nazionale italiana imprese settore animali domestici (AISAD) – Confesercenti	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**SEDE REFERENTE:**

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	34
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come base</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Sui lavori della Commissione	69
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la	

liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. C. 2839 Scutellà (<i>Esame e rinvio</i>)	75
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	87
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	101
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	102
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto n. 388 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Umberto Di Palma, sull'aggiornamento del piano nazionale degli aeroporti	139
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Invitalia sui finanziamenti e gli incentivi erogati alle imprese in attuazione della normativa adottata nel corso dell'emergenza pandemica e sulla situazione relativa ai contratti di sviluppo	140
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	155
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	160
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	165
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione	

della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). S. 2598 Governo (Parere alle Commissioni 1 ^a e 7 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	181
DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	183
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	184
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	185
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	186

